UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate dicembre 2019

Indice

SEZIONE UNITE 3

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA 21

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA 53

SEZIONE TERZA E VI TERZA 81

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO 108

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA 135

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 213

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 251

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34470** *del* **27/12/2019** (Rv. **656489 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(PELLEGRINO GIANLUIGI) contro* N. *(LEONI MARCELLO)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/08/2017

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Decisione del giudice amministrativo su un atto non più esistente - Esorbitanza dai limiti del potere giurisdizionale – Insussistenza - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. – Inammissibilità.

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di sindacato di legittimità avverso le decisioni dei giudici speciali, qualora il giudice amministrativo pronunci su un atto non più esistente in quanto sostituito da altro provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111, comma 8, Cost. con cui si denunci l'omesso rilievo della cessazione della materia del contendere, in quanto l'accertamento dei fatti che possono provocare il venir meno dell'interesse alla decisione non può mai dar luogo ad esorbitanza dai limiti della giurisdizione, costituendo espressione del potere giurisdizionale attribuito al giudice in riferimento alla materia del contendere, in cui esercizio può dar luogo al più ad un "error in procedendo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5339 del 1980 Rv. 409213 - 01, N. 4178 del 1977 Rv. 387822 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34470** *del* **27/12/2019** (Rv. **656489 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(PELLEGRINO GIANLUIGI) contro* N. *(LEONI MARCELLO)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/08/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 – Delimitazione dell'ambito di cognizione del giudice amministrativo – Inosservanza – Eccesso di potere giurisdizionale – Insussistenza - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. – Inammissibilità.

In tema di sindacato di legittimità avverso le decisioni dei giudici speciali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111, comma 8, Cost. con cui si denunci l'inosservanza, ad opera del giudice amministrativo, dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui esclude che detto giudice possa conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, trattandosi di norma che disciplina l'ambito della cognizione del giudice amministrativo rispetto alle controversie rientranti nella sua giurisdizione la cui violazione non si traduce pertanto in un eccesso di potere giurisdizionale, configurandosi piuttosto come "error in procedendo".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 29, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 2

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **34475** *del* **27/12/2019** (Rv. **656491 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **CARMELO CELENTANO.** *(Conf.)*
E. *(CONTE ILARIA) contro* C. *(FLORENZANO DAMIANO)*
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 30/01/2018

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Sovracanone di cui all'art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012 - Natura - Legittimità costituzionale – Fondamento.

In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, l'introduzione, ex art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012, con applicazione anche alle concessioni già in corso, del sovracanone per gli impianti di potenza non modesta (superiore a 220 kW) con opere di presa ricadenti in territori di Comuni compresi in bacini imbriferi montani già delimitati, è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l'originario sistema del T.U. e, in particolare, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 119 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 959 art. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16157 del 2018 Rv. 649293 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **34469** *del* **27/12/2019** (Rv. **656488 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Diff.)*
P. *(TOSADORI MAURIZIO) contro* D. *(PICCOLI SARA)*
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 17/11/2017

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito – Riproduzione in ricorso ed indicazione della loro esatta collocazione - Necessità – Omissione – Inammissibilità del ricorso.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 8569 del 2013 Rv. 625839 - 01, N. 6014 del 2018 Rv. 648411 - 01, N. 27475 del 2017 Rv. 646829 - 01, N. 29093 del 2018 Rv. 651277 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34474** *del* **27/12/2019** (Rv. **656490 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(DEL RE ANDREA) contro* C. *(SPALLINA LORENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/02/2018

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Lavoratore dipendente di Consolato generale del Perù in Italia - Azione di reintegra - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Fondamento – Declaratoria di illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966 – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza - Principio dell'immunità ristretta - Derogabilità convenzionale - Esclusione - Art. 11, par. 2, lett. f) della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con legge n. 5 del 2013 - Portata.

Nella controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un lavoratore dipendente del Consolato generale del Perù in Italia, intesa ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro va esclusa la giurisdizione del giudice italiano, in quanto la domanda in questione è in grado di incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, e ciò in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, che non è derogabile convenzionalmente, non potendo essere invocato, in senso contrario, il disposto dell'art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con legge n. 5 del 2013, che, nel consentire la devoluzione, convenzionale, alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero (e, dunque, con ampliamento dell'immunità giurisdizionale), non può essere interpretato nel senso - inverso - di introdurre una generale derogabilità, convenzionale, all'immunità medesima.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19674 del 2014 Rv. 632601 - 01, N. 9034 del 2014 Rv. 630834 - 01, N. 13980 del 2017 Rv. 644560 - 01, N. 4882 del 2017 Rv. 643114 - 01, N. 6884 del 2019 Rv. 652982 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34476** *del* **27/12/2019** (Rv. **656492 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(MASINI DARIO) contro* O.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 12/06/2019

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Applicazione dell'art. 342 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina - che a norma dell'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi sui quali si fonda - non si applica il disposto dell'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello, atteso che, dopo la riforma dell'ordinamento professionale forense di cui alla l. n. 247 del 2012, anche il procedimento davanti al Consiglio distrettuale conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, svolgendo detto organo una funzione amministrativa di natura giustiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15122 del 2013 Rv. 626811 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34476** *del* **27/12/2019** (Rv. **656492 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(MASINI DARIO) contro* O.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 12/06/2019

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 - Applicabilità - Differenze precettive rispetto all'art. 342 c.p.c.

Il ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina deve contenere, a norma dell'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, l'enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda, ma non soggiace al disposto dell'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello; invero, mentre ai fini del rispetto dell'art. 342 c.p.c. è necessario che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, affinché sia rispettato il precetto di cui al cit. art. 59 è invece sufficiente che il ricorso al Consiglio Nazionale Forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento impugnato, in modo che resti individuato il "thema decidendum" sottoposto all'esame del giudice disciplinare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15122 del 2013 Rv. 626811 - 01, N. 28049 del 2008 Rv. 605703 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **34475** *del* **27/12/2019** (Rv. **656491 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **CARMELO CELENTANO.** *(Conf.)*
E. *(CONTE ILARIA) contro* C. *(FLORENZANO DAMIANO)*
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 30/01/2018

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Sovracanone di cui all'art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012 – Natura – Comma 137 bis introdotto dalla l. n. 221 del 2015 – Portata.

Il sovracanone idroelettrico ex art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, relativo agli impianti realizzati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 221 del 2015, non ha natura di controprestazione dell'esecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani, posto che la disposizione di cui all'art. 1, comma 137-bis, della l. n. 228 del 2012, introdotta dalla l. n. 221 del 2015 cit. – prevedendo che i sovracanoni relativi agli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore di tale ultima legge sono dovuti indipendentemente dalla prosecuzione degli interventi infrastrutturali – si è limitata a modificare la "ratio" della prestazione imposta, senza implicare, per il periodo anteriore alla riforma, un rapporto sinallagmatico tra questa e i predetti interventi.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 137, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 137, Legge 28/12/2015 num. 221 CORTE COST.

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34476** *del* **27/12/2019** (Rv. **656492 - 03**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(MASINI DARIO) contro* O.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 12/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Apparente deduzione di vizi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. - Sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti storici - Inammissibilità - Fattispecie.

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando l'omesso esame di risultanze probatorie, in realtà tendeva ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali era originata la condanna disciplinare di un avvocato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28887 del 2019 Rv. 655596 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34473** *del* **27/12/2019** (Rv. **656574 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.**
C. *(TEDESCHINI FEDERICO) contro* R. *(RAIMONDO ANGELA)*
Regola giurisdizione

023050 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - FONDAZIONI - IN GENERE Nomina da parte del comune dei componenti del consiglio di amministrazione di una fondazione - Giudizio di non idoneità - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la cognizione della controversia relativa all'impugnazione dell'atto con il quale il sindaco abbia espresso un giudizio di non idoneità nei confronti di un candidato alla nomina, riservata al Comune, di componente del consiglio di amministrazione di una fondazione, trattandosi di atto che - come avviene per la nomina (e la revoca) di amministratori e sindaci delle società a partecipazione pubblica (anche costituite secondo il modello delle società "in house providing") - non è riconducibile all'esercizio di alcun pubblico potere e riguarda un soggetto di diritto privato, non rientrando le fondazioni nella pur ampia nozione di pubblica amministrazione, di cui all'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 113

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24591 del 2016 Rv. 641767 - 01, N. 21299 del 2017 Rv. 645313 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34429** *del* **24/12/2019** (Rv. **656485 - 07**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*
I. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Avvocati stabiliti - Abilitazione all'esercizio della professione conseguita in uno Stato membro - Cancellazione dall'albo per inefficacia del titolo abilitativo - Accertamento della provenienza del titolo da un organismo abilitato al rilascio - Ricorso al sistema IMI - Necessità - Legittimazione processuale dell'organismo che ha rilasciato il titolo - Esclusione.

Nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento di cancellazione dall'albo dell'avvocato stabilito per inefficacia del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro, l'accertamento della provenienza del titolo per l'esercizio della professione, da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo nel proprio ordinamento, deve essere compiuto attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo, dovendosi escludere la legittimazione a partecipare al giudizio del predetto organismo quale soggetto onerato della prova di certificazione al rilascio dell'attestato abilitativo.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22398 del 2016 Rv. 641530 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34429** *del* **24/12/2019** (Rv. **656485 - 06**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*
I. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Giurisdizione - Iscrizione, diniego di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale degli avvocati - Controversie relative - Devoluzione al CNF quale giudice speciale.

A norma dell'art. 36 della l. n. 247 del 2012 - il quale riproduce, nella sostanza, una disposizione già precedentemente in vigore perché contenuta nel r.d.l. n. 1578 del 1933 - spetta al Consiglio Nazionale Forense la competenza a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, emessi dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, così integrandosi una ipotesi di giurisdizione speciale.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25831 del 2007 Rv. 600836 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34439** *del* **24/12/2019** (Rv. **656486 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(GRANATA FRANCESCO) contro* C.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/12/2018

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Provvedimento di cancellazione dall'Albo degli avvocati stabiliti - Termine ultimo di adozione - Inesistenza - Fondamento.

In tema di avvocati stabiliti, la delibera di cancellazione dalla sezione speciale dell'albo può essere adottata in qualunque momento, atteso che dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione e del relativo provvedimento (autorizzazione ricognitiva, denominata ammissione), nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta, tenuto altresì conto della "ratio" perseguita dal legislatore,

costituita dal corretto esercizio della professione forense, cui non è opponibile un termine ultimo di esercizio per effetto di un "legittimo affidamento" dell'iscritto, il quale non solo deve possedere, per l'intera durata dell'iscrizione, tutti i requisiti necessari, ma ha altresì l'obbligo di attestare annualmente con certificazione la regolarità dell'iscrizione medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34440** *del* **24/12/2019** (Rv. **656310 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(PAPALE ORAZIO) contro* C.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/12/2018

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Avvocati stabiliti - Abilitazione all'esercizio della professione conseguita in uno Stato membro – Accertamento circa la idoneità del titolo – Procedura IMI – Obbligatorietà anteriormente alla Direttiva 2013/55/UE - Sussistenza – Fondamento.

In tema di abilitazione degli avvocati all'esercizio della professione conseguita in uno Stato membro, ai fini dell'accertamento circa la idoneità del titolo, la procedura Imi o «Sistema di informazione del mercato interno» (Internal Market Information) - strumento elettronico per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri – deve ritenersi obbligatoria anche in epoca anteriore alla vigenza della direttiva 2013/55/UE (recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE), e dunque alla data del 28 dicembre 2013, poiché la materia era già disciplinata mediante interpretazioni giurisprudenziali, con pronunce della CGUE che hanno avuto la funzione di estendere alla direttiva 2005/36/CE l'applicazione del sistema creato dalle direttive di mutuo riconoscimento dei titoli professionali, senza tuttavia creare "ex novo" una procedura fino ad allora inesistente, mentre attualmente la materia è soggetta al regolamento UE n. 1024 del 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 1, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 2, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 6, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15043 del 2016 Rv. 640613 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **34447** *del* **24/12/2019** (Rv. **656487 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **IMMACOLATA ZENO.** *(Conf.)*
R. *(GALLO ACCURSIO) contro* C. *(TROJA GIOVANNI)*
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 18/02/2014

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Credito tributario – Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella – Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE In genere.

L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 15717 del 2019 Rv. 654455 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10668 del 2019 Rv. 653657 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 14648 del 2017 Rv. 644572 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34432** *del* **24/12/2019** (Rv. **656337 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*
Dichiara estinto il processo, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Giudizio di cassazione - Procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione.

In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.c. si deve intendere riferibile, quanto alla tempestività dell'atto di rinuncia, esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito previsto dall'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., il termine utile per la rinuncia va individuato nel passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire una analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo 380 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 14782 del 2018 Rv. 649019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19514 del 2008 Rv. 604336 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34429** *del* **24/12/2019** (Rv. **656485 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*
I. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Per carenza dei requisiti ex art. 17 l. n. 247 del 2012 - Procedura - Preventiva citazione dell'interessato - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale per mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione, emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati in osservanza della procedura di cui all'art. 17, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non ha natura disciplinare e non richiede la preventiva citazione a comparire dell'interessato, (prevista, invece, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, dall'art.45 del r.d.l. n. 1578 del 1933), atteso, che, ai sensi del comma 3 del detto art. 17, la normativa sul procedimento disciplinare è chiamata ad integrare quella sulla procedura di accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo solo in quanto quest'ultima non contenga una regolamentazione specifica incompatibile con la prima; nella specie, la specifica disciplina dettata dal citato comma 12 dell'art.17 della l. n. 247 del 2012 - nel prevedere che il Consiglio dell'Ordine, prima di deliberare la cancellazione, ha l'obbligo di invitare l'iscritto a presentare le sue osservazioni, provvedendo altresì ad ascoltarlo personalmente ove egli ne faccia richiesta - è incompatibile con quella dettata per la procedura disciplinare, che impone

sempre e comunque la citazione dell'incolpato, né può ritenersi lesiva del principio del contraddittorio, in quanto l'invito a comparire costituisce pur sempre un obbligo per il COA, anche se nella sola ipotesi in cui l'iscritto ne faccia richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 45

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34429** *del* **24/12/2019** (Rv. **656485 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*
I. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Rinuncia depositata in cancelleria - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.

La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza,anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di effetti la rinuncia contenuta in una nota depositata dal difensore dopo l'inizio dell'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., per di più in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi: N. 17187 del 2014 Rv. 631994 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34429** *del* **24/12/2019** (Rv. **656485 - 03**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*
I. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Per carenza dei requisiti ex art. 17 l. n. 247 del 2012 - Violazione delle norme sul procedimento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, le funzioni al riguardo svolte dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non disciplinare; pertanto le eventuali violazioni delle norme sul procedimento medesimo non comportano una nullità processuale ma determinano vizi di legittimità del provvedimento di cancellazione che si differenziano in ragione del regime giuridico delle decisioni, a seconda che le stesse siano state adottate da organi collegiali reali (che necessitano dell'unanimità) o virtuali, i quali deliberano con il voto favorevole della maggioranza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che nel passaggio da un'udienza all'altra il collegio era stato integrato da dodici a quattordici componenti, risultando comunque rispettato il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34429** *del* **24/12/2019** (Rv. **656485 - 04**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*
I. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Ricusazione dell'intero collegio - Motivi specifici ex art. 51 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

Non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24612 del 2007 Rv. 600453 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **34429** *del* **24/12/2019** (Rv. **656485 - 05**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*
I. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Consiglio Nazionale Forense - Funzione di sollecitazione all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo - Violazione dell'art. 111 Cost., per difetto di terzietà - Esclusione - Fondamento.

In tema di cancellazione del professionista dall'albo degli avvocati, la circostanza che il Consiglio Nazionale Forense, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione, non costituisce violazione dell'art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di cancellazione dell'iscritto offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi; deve pertanto ritenersi legittimo il riconoscimento ad un organismo a rilevanza pubblica, quale il Consiglio Nazionale Forense (deputato ad emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti), del potere di decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti dei Consigli locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 775 del 2014 Rv. 629197 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34267** *del* **23/12/2019** (Rv. **656484 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *Relatore:* **ANDREA SCALDAFERRI.**
contro
Regola giurisdizione

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Espropriazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari - Delega ad I.A.C.P. della realizzazione dell'opera - Occupazione appropriativa - Transazione tra il Comune ed i proprietari - Azione di regresso da parte dell'ente locale nei confronti dell' I.A.C.P. - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Ove si sia verificata l'occupazione appropriativa nell'ambito di un'espropriazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari, rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia relativa all'azione di regresso che un Comune, dopo la definizione transattiva con i proprietari interessati, eserciti nei confronti dell'I.A.C.P., delegato solo alla realizzazione dell'opera, non venendo direttamente in considerazione il rapporto tra amministrazione danneggiante e proprietario del

fondo e, quindi, l'esercizio di un pubblico potere, bensì il diverso rapporto interno tra l'ente e l'istituto, nei cui confronti il primo accampa un preteso diritto di credito, adducendo a fondamento non l'esistenza di un atto illecito, ma l'effettuato pagamento integrale di un debito altrui, o di un debito riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità solidale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24885 del 2008 Rv. 604920 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33091** *del* **16/12/2019** (Rv. **656336 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(CONTE GIOVANNI BATTISTA)*
Cassa e decide nel merito, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 26/07/2018

001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Utilizzazione in concessione di bacini idrografici per finalità idroelettriche - Piano di gestione delle acque - Natura - Fonte di norme di rango secondario - Configurabilità - Conseguenze - Rilevanza ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - Sussistenza.

In tema di uso in concessione dei bacini idrografici per finalità di derivazione idroelettrica, il Piano di gestione delle acque di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che rappresenta un'articolazione interna del Piano di bacino distrettuale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma degli artt. 65 e 66 del detto decreto legislativo - costituisce fonte di norme giuridiche di natura secondaria, le quali, siccome integrative dei precetti posti dalle norme primarie, devono essere tenute in considerazione in funzione della verifica della fondatezza di censure di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 65, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 66, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 117

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33089** *del* **16/12/2019** (Rv. **656483 - 02**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
C. *(STECCANELLA DAVIDE) contro* M.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/04/2019

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 3, lett. a), d.lgs. n. 109 del 2006 - Abuso della qualità di magistrato - Realizzazione effettuata implicitamente - Configurabilità - Condizioni.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, in relazione all'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, l'abuso della qualità di magistrato, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore per sé o per altri, può anche essere effettuato implicitamente quando la conoscenza della qualità stessa si inserisce in un contesto che concorre ad evidenziare una pressione psicologica sulla controparte o che comunque è idoneo ad incidere sulle determinazioni della stessa sino al punto di indurla ad addivenire ad un dato rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30424 del 2018 Rv. 651811 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33089** *del* **16/12/2019** (Rv. **656483 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
C. *(STECCANELLA DAVIDE) contro* M.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/04/2019

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, contenente il rinvio all'art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 1941 - Nozione - Fattispecie.

L'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - che, nel richiamare l'art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 1941, sanziona la violazione del divieto di assumere "pubblici o privati impieghi od uffici" e di esercitare "industrie o commerci" e "qualsiasi libera professione" - deve ritenersi integrato anche quando sussista solo l'apparenza dell'assunzione della veste di imprenditore o amministratore di società, nonché nell'ipotesi di esercizio professionale di qualsiasi attività vietata, indipendentemente dal rilievo penale della stessa o dalla natura delle prestazioni rese, essendo rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura, in qualità di titolare della potestà autorizzatoria, l'individuazione delle attività espletabili ed autorizzabili, avuto riguardo alla necessità di contemperamento dell'esigenza di consentire ai magistrati il godimento dei diritti di libertà garantiti a tutti i cittadini con quella, contraria, di limitarne l'esercizio per non compromettere la credibilità e l'immagine del magistrato e dell'ordine giudiziario nonchè la fiducia nell'indipendenza ed imparzialità dello svolgimento della funzione giudiziaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Sezione disciplinare che aveva ritenuto incompatibile con la funzione giudiziaria lo svolgimento, da parte del magistrato, dell'attività di procacciamento di sponsorizzazioni per conto di una associazione sportiva da lui gestita, in ragione della connotazione imprenditoriale dell'attività medesima, a nulla rilevando il carattere non lucrativo dell'attività statutaria svolta dalla detta associazione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27493 del 2013 Rv. 628622 - 01, N. 17147 del 2011 Rv. 618722 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **32608** *del* **12/12/2019** (Rv. **656173 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.**
S. *(DI BONITO LEOPOLDO) contro* P.
Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società partecipata da un ente privato svolgente attività pubblicistica sottoposto a vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti - Configurabilità quale società "in house" - Esclusione - Conseguenze in tema di giurisdizione.

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici, dalla nozione di società "in house providing" sono escluse le società partecipate non già da una pubblica amministrazione (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. A), del d.lgs. n. 175 del 2016) bensì da un soggetto (nella specie, la fondazione ENPAM) che, pur svolgendo un'attività pubblicistica ed essendo sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei Conti, ha la qualificazione giuridica di ente privato e come tale opera all'esterno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8986 del 2008 Rv. 602754 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16741 del 2019 Rv. 654581 - 01, N. 22409 del 2018 Rv. 650605 - 01, N. 22712 del 2019 Rv. 655114 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **32114** *del* **09/12/2019** (Rv. **656172 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**
Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
I. *(PISELLI PIERLUIGI) contro* C. *(COSSU UMBERTO)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/12/2017

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza – Sentenza del Consiglio di Stato - Notificazione di ricorso per revocazione - Equipollenza alla notificazione della sentenza stessa – Conseguenze - Termine breve per proporre ricorso per cassazione - Applicabilità.

La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7261 del 2013 Rv. 625600 - 01, N. 22220 del 2019 Rv. 654828 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **32111** *del* **09/12/2019** (Rv. **656171 - 01**)
Presidente: **FRANCESCO TIRELLI.** *Estensore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *Relatore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *P.M.* **FRANCESCO SALZANO.** *(Diff.)*
M. *(ARICO' GIOVANNI) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/03/2019

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare - Art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elemento materiale - Ottenimento personale da parte del magistrato del prestito o della agevolazione - Prova - Necessità - Ragioni.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale dell'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, è necessaria la prova che il magistrato abbia personalmente ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da uno dei soggetti indicati dalla norma, atteso che tale disposizione - a differenza di quella contenuta nella lett. a) dello stesso art. 3 - non prevede che il conseguimento del vantaggio da parte del magistrato possa avvenire "per se o per altri". Peraltro, l'estensione anche ai prestiti ed alle agevolazioni ottenute "indirettamente" non consente di ritenere, senza violare la funzione descrittiva delle diverse locuzioni utilizzate dal medesimo art. 3, che il meccanismo percettivo previsto dalla norma possa arrestarsi alla percezione da parte di un terzo, essendo invece necessario, perché l'illecito in esame sia integrato, che l'intervento del terzo costituisca lo strumento per mezzo del quale l'agevolazione o il prestito pervenga - per l'appunto, indirettamente - al magistrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. E CORTE COST.

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **31752** *del* **05/12/2019** (Rv. **656079 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *Relatore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(TANFERNA PAOLA) contro* R. *(VINCELLI GIUSEPPE)*
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 14/03/2018

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Concessionario del servizio idrico integrato - Canone per l'utilizzo di superfici demaniali previsto dal regolamento della Regione Toscana, approvato con decreto del Presidente della Giunta 12 agosto 2016 n. 60 - Violazione del principio di gratuità di cui agli artt. 143 e 153 del d.lgs n. 152 del 2006 - Esclusione - Fondamento.

I canoni di concessione per l'utilizzo di superfici demaniali a carico dei concessionari del servizio idrico integrato, imposti dal Regolamento della Regione Toscana, approvato con decreto del Presidente della Giunta 12 agosto 2016 n. 60, sono sottratti all'ambito di applicazione del principio di gratuità di cui all'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, dovendosi distinguere la concessione del pubblico servizio idrico integrato - nel cui ambito la legge dispone la gratuità dell'uso di beni (quali acquedotti, fognature, impianti di depurazione ed altri) indicati dall'art.143 del d.lgs. n. 152 del 2006 come necessari alla gestione del servizio - e la concessione d'uso delle superfici demaniali mediante occupazione o attraversamento delle stesse con i manufatti indicati dall'art. 8 del regolamento impugnato; tali manufatti, anche ove costituiscano le infrastrutture di cui all'art. 143 cit., si distinguono dalle superfici demaniali sulle quali insistono o che attraversano, per cui la gratuità dell'uso non può estendersi, in via di interpretazione del disposto degli artt. 153 e 143 del d.lgs. cit., all'uso di altri beni del demanio idrico, tenendo anche presente che il principio generale a loro sotteso non è quello della gratuità bensì della onerosità dell'utilizzo del demanio idrico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 143, Regolamento Regionale Toscana 12/08/2016 num. 60

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 474 del 2015 Rv. 633834 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **31760** *del* **05/12/2019** (Rv. **656170 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.**
contro
Regola giurisdizione

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA Canoni per l'utilizzo di canali consortili da parte di soggetti non proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile - Natura - Differenza dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari di detti fondi - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.

In tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo "pro quota" dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario. (Fattispecie disciplinata dall'art. 13 della l.r. Campania n. 4 del 2003, la quale, anche nel testo novellato dalla l.r. n. 6 del 2016, utilizza il termine "canone" - termine che si addice ad una prestazione patrimoniale di natura

non tributaria - per definire il contributo consortile dovuto dai comuni e dagli altri enti che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, e prevede che esso sia determinato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto, sulla base di convenzioni stipulate con i consorzi e promosse dalla regione).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania del 2003 num. 4 art. 13, Legge Reg. Campania del 2016 num. 6 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4309 del 2017 Rv. 642855 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **31757** *del* **05/12/2019** (Rv. **656081 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
contro
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Comando di dipendente pubblico – Domanda di rimborso degli emolumenti corrisposti al dipendente proposta dall'ente di appartenenza nei confronti dell'ente distaccatario – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Contestazione della legittimità del riconoscimento di qualifica superiore – Irrilevanza – Fondamento.

La controversia instaurata da un ente pubblico per ottenere la condanna di altro ente pubblico al rimborso degli emolumenti corrisposti ad un dipendente dell'attore, comandato di servizio presso il convenuto, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto intercorrente tra l'ente di appartenenza e l'ente di destinazione è un rapporto di debito-credito, a nulla rilevando la contestazione sollevata dal convenuto sulla legittimità del provvedimento, emesso dall'ente di appartenenza, di riconoscimento di una qualifica superiore al dipendente comandato (a fronte del quale l'ente distaccatario, in quanto terzo rispetto al rapporto organico che lega il lavoratore all'ente di provenienza, non vanta alcuna posizione giuridica soggettiva), dovendo il giudice, al fine di stabilire il "quantum" del credito, verificare l'ambito degli accordi posti a base del provvedimento di comando, il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa e, in particolare, l'effettivo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento o per le quali era stato disposto il comando.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Legge 10/01/1957 num. 3 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21928 del 2018 Rv. 650603 - 01, N. 15323 del 2010 Rv. 613676 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **31754** *del* **05/12/2019** (Rv. **656168 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **FRANCESCO SALZANO.** *(Conf.)*
I. *(INVERNIZZI ROBERTO) contro* R. *(PUNZI CARMINE)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/11/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto relativo di giurisdizione - Inammissibilità - Impugnazione per difetto assoluto di giurisdizione - Ammissibilità.

Il principio secondo il quale l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione riguarda unicamente le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione e non già quelle di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o

"sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22439 del 2018 Rv. 650463 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **31753** *del* **05/12/2019** (Rv. **656166 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
C. *(GREGORACI EDUARDO) contro* R.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Provvedimento comunale di diffida alla messa in sicurezza di un muro costituente pericolo per la pubblica incolumità – Impugnazione – Contestazione sul soggetto tenuto alla manutenzione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento.

Ove il privato, destinatario di un provvedimento comunale di diffida alla messa in sicurezza di un muro costituente pericolo per la pubblica incolumità, impugni detto provvedimento lamentando di non essere il soggetto tenuto alla manutenzione, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che la contestazione concerne il concreto esercizio del potere pubblico dell'ente locale e che oggetto della lite è la domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo in materia di ordine, sicurezza, incolumità, igiene o edilità pubblica, potendo l'accertamento eventuale della sussistenza del diritto di proprietà sull'immobile essere effettuato, in via incidentale e senza efficacia di giudicato, dal giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Q CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **31755** *del* **05/12/2019** (Rv. **656080 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Diff.)*
C. *(FEMIA GIUSEPPE) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)*
Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 21/12/2017

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Società mista con partecipazione maggioritaria pubblica – Responsabilità dell'amministratore delle società concessionaria di servizi pubblici - Giurisdizione della Corte dei conti – Configurabilità - Condizioni.

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO In genere.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'amministratore di una società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che sia concessionaria di servizi pubblici, allorquando la condotta del detto amministratore abbia cagionato un danno diretto ed immediato all'ente pubblico partecipante alla società correlato al mancato assolvimento degli obblighi nascenti dal contratto di concessione, potendosi configurare il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore, purchè tra l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato le funzioni di organo gestorio esista un nesso di causalità necessaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi: N. 17110 del 2002 Rv. 558913 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15599 del 2009 Rv. 608799 - 01, N. 11139 del 2017 Rv. 644049 - 02, N. 26280 del 2009 Rv. 610746 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **31758** *del* **05/12/2019** (Rv. **656169 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(LUCIANI MASSIMO) contro* I. *(PANARITI PAOLO)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/02/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato di norma di legge interna per contrasto con norma unionale non immediatamente esecutiva - Ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una norma di legge interna (nella specie, di una legge regionale) per contrasto con norma unionale contenuta in una direttiva europea non immediatamente esecutiva, giacché con esso si deduce, in sostanza, un "error in iudicando", asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale, e dunque un errore nell'attività ermeneutica che costituisce il "proprium" della funzione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12586 del 2019 Rv. 653933 - 01, N. 29285 del 2018 Rv. 651440 - 01, N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34740** *del* **31/12/2019** (Rv. **656441 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARINA MELONI.** *Relatore:* **MARINA MELONI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Parz. Diff.)*
B. *(LUCONI MASSIMO) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/08/2014

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Nullità delle clausole di rinvio agli usi - Nullità delle clausole che prevedono interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Sostituzione della clausola nulla con la disciplina legale - Retroattività - Esclusione.

Le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28302 del 2005 Rv. 585489 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24048 del 2019 Rv. 655344 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34745** *del* **31/12/2019** (Rv. **656442 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(LAGROTTA IGNAZIO) contro* M. *(IADAROLA CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/11/2014

080010 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI Espropriazione parziale – Indennità – Criterio differenziale ex art. 40 l. n. 2359 del 1865 – Vincolatività – Esclusione – Deprezzamento dell'area relitta – Valutazione - Necessità – Fattispecie.

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione parziale, l'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001) e quindi il criterio di stima differenziale ivi previsto (che sottrae all'iniziale valore dell'intero immobile quello della parte rimasta in capo al privato) non è vincolante, potendo essere sostituito dal criterio che procede al calcolo del deprezzamento della sola parte residua, per poi aggiungerlo alla somma liquidata per la parte espropriata, purché si raggiunga il risultato di compensare l'intero pregiudizio arrecato dall'ablazione alla proprietà residua. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva quantificato l'indennità dovuta attraverso la mera sommatoria del valore dell'indennità di esproprio stimata dal collegio di periti al valore dell'area relitta determinata dal consulente tecnico, in tal guisa attribuendo ai proprietari l'intero valore dell'area espropriata e di quella residua, benchè essi conservassero la titolarità del relitto).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25385 del 2019 Rv. 655623 - 01, N. 24304 del 2011 Rv. 620604 - 01, N. 10217 del 2009 Rv. 608042 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34743** *del* **31/12/2019** (Rv. **656568 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **CLOTILDE PARISE.** *Relatore:* **CLOTILDE PARISE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
T. *(COVONE FRANCESCA) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/01/2015

080054 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - SERVITU' Indennità di espropriazione - Metodo di valutazione - Criterio sintetico-comparativo - Motivazione - Indicazione dei dati esaminati e delle fonti - Necessità - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico-comparativo si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo, sicché il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello, che non aveva indicato nella sua decisione i dati utilizzati per individuare il valore di mercato del fondo, né da quali fonti fossero stati acquisiti e neppure quale fosse la ragione della rappresentatività di tali dati).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44

Massime precedenti Conformi: N. 4783 del 2012 Rv. 621816 - 01, N. 1904 del 2014 Rv. 629864 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20232 del 2016 Rv. 642049 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34748** *del* **31/12/2019** (Rv. **656443 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
G. *(SAIJA GIOVANNA) contro* C. *(TIGANO ALDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/07/2014

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale alle liti – Mancata certificazione del difensore – Nullità – Esclusione – Irregolarità – Sussistenza – Fondamento.

La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 27774 del 2011 Rv. 620416 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34537** *del* **27/12/2019** (Rv. **656615 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
A. *(CALTABIANO ALBERTO) contro* E.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/05/2015

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Procedura di appalto pubblico - Acquisizione della documentazione relativa all'invenzione - Predivulgazione - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

In tema di segretezza del brevetto, ove i documenti relativi all'invenzione siano acquisiti nel corso di una procedura di appalto pubblico, il vincolo di segretezza incombente sui terzi che vengano a conoscenza delle caratteristiche del trovato non opera se la segretezza non sia stata palesata dal titolare, tenuto conto, da una parte, che, a differenza dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il disposto dell'art. 8, comma 5, lett. d), del d.P.R. n. 352 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), concernente la possibilità di sottrarre all'accesso i documenti detenuti dalla P.A. per la tutela anche di interessi industriali e commerciali, non può implicare l'assoluta operatività del vincolo anche nel caso in cui gli aventi diritto manchino di manifestare una volontà di secretazione, e, dall'altra, che l'art. 6-bis del r.d. n. 1127 del 1939 (e ora l'art. 98 c.p.i.) condiziona il diritto alla segretezza delle informazioni aziendali all'adozione da parte di chi ne ha il controllo di misure adeguate a mantenere il segreto, con ciò implicando, anzitutto, che i soggetti che acquisiscono le informazioni riservate siano resi edotti della volontà del titolare di conservarle tali.

Riferimenti normativi: DPR 27/06/1992 num. 352 art. 8 com. 5 lett. D), Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 6 bis, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 50 art. 98, Cod. Civ. art. 2585

Massime precedenti Vedi: N. 9291 del 2010 Rv. 612826 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34531** *del* **27/12/2019** (Rv. **656567 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
J. *(GUGLIELMETTI GIOVANNI) contro* F. *(COLANTONI LUCIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/08/2014

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Preuso locale di marchio non registrato - Effetti - Diritto del preutente di continuare a utilizzare il segno - Sussistenza - Portata - Successiva registrazione del marchio ad opera di terzi - Diritto del preutente di inibirne l'uso nella zona di diffusione locale - Esclusione - Fondamento.

In tema di marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale (nella specie, per la commercializzazione dei prodotti attuata soprattutto mediante la vendita ambulante e solo limitatamente nell'ambito di alcuni negozi), non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato; tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 4405 del 2006 Rv. 589974 - 01, N. 14787 del 2007 Rv. 597749 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34529** *del* **27/12/2019** (Rv. **656557 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
G. *(FORGIONE ERCOLE) contro* F. *(PASCUCCI ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/05/2014

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. - Proposizione della domanda civile in sede penale - Sospensione necessaria - Presupposti - Identità di "petitum" e "causa petendi" - Necessità.

159048 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali azionata in sede civile e penale, posto che, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione civile precedentemente proposta nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum" e "causa petendi", difettano i presupposti per la sospensione del giudizio civile avente ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dalla società (nella specie, ex art. 2476 c.c.), qualora quest'ultima si sia costituita parte civile nel giudizio penale a carico degli amministratori per falsi (in bilancio o nelle scritture contabili) commessi dai medesimi, in quanto l'azione promossa in sede civile è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto a quelli oggetto del processo penale, essendo diretta a far valere la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale degli amministratori derivanti, rispettivamente, dagli inadempimenti dei doveri nei confronti della società e dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485

Massime precedenti Conformi: N. 1812 del 2005 Rv. 579292 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6538 del 2010 Rv. 612299 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **34105** *del* **19/12/2019** (Rv. **656614 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.**
F. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* S.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE URBINO, 21/03/2016

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Crisi da sovraindebitamento - Spese della procedura - Potere del giudice di ordinare il deposito preventivo di una somma - Insussistenza - Fondamento - Acconti sul compenso dell'organismo di composizione della crisi - Ammissibilità.

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. n. 202 del 2014, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012. (Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 8 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/09/2014 num. 202 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33858** *del* **19/12/2019** (Rv. **656566 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
B. *(BENZONI MARTINO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente - Nuova audizione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che - come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia - rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34116** *del* **19/12/2019** (Rv. **656133 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(BANDIERA ANTONIO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 31/10/2013

081207 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE Associazione temporanea di imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Fallimento di società mandante - Pagamento effettuato alla società capogruppo mandataria - Inefficacia nei confronti del fallimento della mandante - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento; il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 l.fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n.5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato e il conseguente venir meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78

Massime precedenti Conformi: N. 17926 del 2010 Rv. 614442 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34098** *del* **19/12/2019** (Rv. **656613 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
M. *(SPAGNOLO FABRIZIO) contro* C. *(FEROLETO DE MARIA JOSEPH MARIA SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/06/2013

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione illegittima - Verbale di immissione in possesso - Valore probatorio - Presunzione relativa - Prova contraria - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di occupazione temporanea e d'urgenza di un terreno per la realizzazione di un'opera pubblica, la formale redazione del verbale di immissione in possesso conseguente al decreto di occupazione, a norma dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, fa presumere l'effettivo impossessamento dell'immobile da parte della P.A. beneficiaria dell'occupazione e, quanto al proprietario, la perdita delle facoltà di godimento e di disposizione del bene; la presunzione, che ha natura relativa, fa salva la prova contraria, cui è ammessa la P.A., della mancata effettiva presa di possesso dell'immobile, nonché la prova, da parte del proprietario del bene occupato, di aver subito nel periodo precedente l'immissione in possesso, per effetto della sola adozione del decreto di occupazione d'urgenza, cui consegue l'indisponibilità giuridica del bene, un pregiudizio risarcibile, se effettivo, come quello ad esempio derivante dall'impossibilità di vendere il bene in presenza di concrete possibilità.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1140

Massime precedenti Conformi: N. 23505 del 2010 Rv. 614773 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18077 del 2009 Rv. 609261 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33360** *del* **17/12/2019** (Rv. **656564 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
G. *(CRISTOFORI ALESSANDRO) contro* P.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/06/2016

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia da parte del familiare del minore, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, i "gravi motivi" connessi con lo sviluppo psico-fisico di quest'ultimo sono il presupposto legittimante il rilascio dello speciale permesso di soggiorno, mentre l'età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quel presupposto sussista o meno; ne consegue che è sindacabile in sede di legittimità soltanto la pronuncia che abbia totalmente trascurato di considerare l'età o le condizioni di salute del minore, non anche quella che abbia preso in considerazione i detti parametri per trarne, però, conclusioni contestate dal ricorrente, ovvero abbia negato o affermato la sussistenza dei "gravi motivi", trattandosi - come in ogni altro caso in cui la legge civile impiega tale locuzione - di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvi i casi-limite della motivazione apparente, insanabilmente

contraddittoria o mancante, ossia tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" che la motivazione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve garantire.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33507** *del* **17/12/2019** (Rv. **656565 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.**
W. *(CAMMARATA LEONARDO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MILANO, 27/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento prefettizio di espulsione - Comunicazione all'interessato di copia via fax senza attestazione di conformità all'originale - Nullità - Fondamento.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all'espellendo venga consegnata soltanto una copia dell'atto via fax non recante l'attestazione di conformità all'originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17569 del 2010 Rv. 614278 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33231** *del* **16/12/2019** (Rv. **656131 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
R. *(ROMANO FRANCESCO) contro* S. *(TONAZZI SILVIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/09/2015

031089 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CINEMATOGRAFICHE Opera cinematografica - Sfruttamento economico - Concessione a terzi - Necessità - Pluralità di produttori - Delibera di concessione - Coproduttore pretermesso - Impugnazione - Art. 1109, comma 2, n. 2, c.c. - Applicabilità - Fondamento.

Lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica, non suscettibile di uso diretto, avviene attraverso la concessione a terzi, deliberata a maggioranza nel caso di pluralità dei produttori, a tenore del comma 1, dell'art. 1105 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10 l. n. 633 del 1941. Il produttore pretermesso è tenuto ad impugnare la deliberazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c., venendo in rilievo un atto di ordinaria amministrazione ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 1105.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 10, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1109

Massime precedenti Vedi: N. 12086 del 2013 Rv. 626621 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33232** *del* **16/12/2019** (Rv. **656132 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(CERULLI IRELLI GIUSEPPE) contro* O.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/08/2014

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto - Novità - Accertamento - Giudizio di fatto - Conseguenze.

031064 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IMITAZIONE In genere.

L'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 79

Massime precedenti Conformi: N. 3932 del 1984 Rv. 435894 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33187** *del* **16/12/2019** (Rv. **656562 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(FRIZZI GIOVANNA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 06/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Grave malattia incurabile - Impossibilità di rimedi terapeutici - Irrilevanza ai fini del diniego di tutela - Valutazione bilanciata con le condizioni di vita del Paese d'origine - Necessità - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione di vulnerabilità del richiedente non può essere astrattamente esclusa sulla base del mero accertamento dell'impossibilità di rimedi terapeutici per la grave malattia denunciata, senza che il giudice valuti anche la possibilità per il richiedente, in caso di rimpatrio, di essere posto in condizione di usufruire del godimento dei diritti fondamentali in relazione sia alle condizioni di vita del Paese di provenienza, sia alle limitazioni derivanti dalla malattia da cui è affetto. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva negato la protezione umanitaria solo sul rilievo dell'inesistenza di terapie contenitive della patologia riscontrata sul richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01, N. 18541 del 2019 Rv. 654661 - 01, N. 26641 del 2016 Rv. 642778 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33227** *del* **16/12/2019** (Rv. **656563 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
T. *(CORRENTI CORRADO CARMELO) contro* C. *(RUGOLO CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/06/2013

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Legge regionale Sicilia n. 21 del 1985 - Conferimento dei poteri espropriativi al concessionario - Conseguenze - Obbligazioni indennitarie del concessionario - Sussistenza - Rapporti tra terzi ed ente concedente - Esclusione.

158059 SICILIA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' In genere.

L'art. 42 della legge regionale Sicilia n. 21 del 1985, che stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica, operante in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario, implica che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 42, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 27 bis

Massime precedenti Conformi: N. 25201 del 2011 Rv. 620649 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33171** *del* **16/12/2019** (Rv. **656560 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **IRENE SCORDAMAGLIA.** *Relatore:* **IRENE SCORDAMAGLIA.**
O. *(MAESTRI ANDREA) contro* P.
Rigetta, GIUDICE DI PACE RIMINI, 15/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Immigrazione - Espulsione - Contestazione delle modalità di esecuzione - Incidenza sulla legittimità del provvedimento prefettizio - Esclusione - Fondamento.

Le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero, dettate dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. in l. n. 129 del 2011, non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione atteso che eventuali difformità attinenti all'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dall'art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 289, Legge 02/08/2011 num. 29, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Conformi: N. 28157 del 2017 Rv. 646312 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33166** *del* **16/12/2019** (Rv. **656559 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **IRENE SCORDAMAGLIA.** *Relatore:* **IRENE SCORDAMAGLIA.**
H. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* U.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 23/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Opposizione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Ragioni umanitarie nuove o diverse - Nozione - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice di pace - Sussistenza.

L'opposizione all'espulsione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi valutare la "novità" non solo in senso oggettivo, ma

anche - ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi "medio tempore" - in senso soggettivo, con la conseguenza che integrano il suddetto requisito non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della commissione territoriale perché non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dal giudice di pace il quale è tenuto, al pari del giudice della protezione internazionale, all'obbligo di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4230 del 2013 Rv. 625460 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33233** *del* **16/12/2019** (Rv. **656579 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.**
L. *(ZANATI FABIO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 30/09/2014

138067 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Verbale di assemblea ordinaria - Valore probatorio - Contenuto - Prova contraria - Ammissibilità - Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del socio impugnante - Conseguenze - Fattispecie.

159298 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - IN GENERE In genere.

Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale. (Nella specie, relativa a verbale redatto senza la presenza del notaio, il socio impugnante assumeva di non avere partecipato all'assemblea, documentata come totalitaria, senza aver dedotto mezzi istruttori per dimostrare la falsità del verbale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2479 ter

Massime precedenti Conformi: N. 17950 del 2005 Rv. 583068 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16393 del 2007 Rv. 599426 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33230** *del* **16/12/2019** (Rv. **656578 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
S. *(VALVO CORRADO) contro* F.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/07/2015

138233 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - IN GENERE Società di fatto tra consanguinei - Esteriorizzazione del vincolo sociale - Prova rigorosa - Contenuto.

159449 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA In genere.

La prova dell'esteriorizzazione del vincolo societario nelle società di fatto tra consanguinei deve essere rigorosa, nel senso che, mentre per le società di fatto la mancanza della prova scritta del contratto non impedisce al giudice l'accertamento "aliunde" dell'esistenza di una struttura societaria con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici, all'esito di un'attenta valutazione, quanto ai rapporti tra i soci, del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale, la prova del vincolo societario tra consanguinei deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris" e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi: N. 15543 del 2013 Rv. 626822 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8981 del 2016 Rv. 639539 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33227** *del* **16/12/2019** (Rv. **656563 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
T. *(CORRENTI CORRADO CARMELO) contro* C. *(RUGOLO CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/06/2013

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Proroga del termine di occupazione - Irreversibile trasformazione dell'area - Occupazione acquisitiva - Operatività - Esclusione - Fondamento.

La proroga legale del termine dell'occupazione d'urgenza opera nonostante si sia già verificata l'irreversibile trasformazione dell'area occupata, sicché, fino a quando tale termine originario o prorogato non sia spirato, il proprietario null'altro può pretendere se non la corresponsione della relativa indennità ed è sempre possibile l'emanazione del decreto di espropriazione di un'area che continua ad appartenere all'originario proprietario.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 01/03/1985 num. 42 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 47 CORTE COST., Legge 20/05/1991 num. 158 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1984 num. 901 art. 5 bis, Decreto Legge 22/12/1987 num. 534 art. 14 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19601 del 2016 Rv. 641329 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33178** *del* **16/12/2019** (Rv. **656561 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
H. *(CORRADO GIOVANNA) contro* Q.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE LECCE, 31/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento nel C.P.R. - Proroga dopo la scadenza del termine iniziale o prorogato - Illegittimità - Conseguenze.

E' illegittima la proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri che sia stata disposta sulla base di un'istanza formulata successivamente alla scadenza del termine iniziale, o prorogato, della misura restrittiva, sicché, anche qualora l'iniziale convalida della misura restrittiva non sia stata tempestivamente impugnata dal destinatario, il provvedimento di proroga va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 8, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 27939 del 2019 Rv. 655650 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19195 del 2015 Rv. 637093 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32958** *del* **13/12/2019** (Rv. **656480 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
T. *(FEROCI CONSUELO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MACERATA, 26/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Rigetto da parte della commissione territoriale - Espulsione in pendenza del termine per impugnare - Divieto - Dichiarazione dello straniero di non voler richiedere la protezione internazionale - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, è vietata l'espulsione del richiedente asilo al quale la commissione territoriale abbia già respinto la domanda con provvedimento ancora impugnabile, anche se dichiari al personale di polizia di non voler presentare domanda di protezione internazionale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo di lasciare il territorio italiano sorge soltanto dopo il decorso del termine per impugnare le pronunce negative e che la menzionata dichiarazione non priva l'interessato del diritto di impugnarle.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 23, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 27077 del 2019 Rv. 655648 - 01, N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01, N. 23576 del 2016 Rv. 642792 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32961** *del* **13/12/2019** (Rv. **656499 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
F. *(SGARBI PIETRO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in tema di protezione internazionale - disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Amministrazione rimasta contumace in primo grado - Termine breve per la proposizione dell'appello - Decorrenza - Notificazione su istanza di parte - Necessità - Fondamento.

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell'appello decorre, quando l'Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., perché il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32405** *del* **11/12/2019** (Rv. **656043 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(PUNZI CARMINE) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2017

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Pronuncia di provvedimento abnorme con valore di sentenza - Revoca da parte dello stesso organo giudicante - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il giudice che abbia emanato un provvedimento a contenuto decisorio affetto da cd. inesistenza giuridica o nullità insanabile, può emetterne uno nuovo di revoca di quello precedente, quale espressione del generale potere di rinnovazione degli atti nulli (in attuazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello che aveva ritenuto la carenza di interesse della parte ad impugnare il provvedimento abnorme, in quanto già revocato dal medesimo giudice con una ordinanza che, non essendo stata impugnata, era ormai passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30067 del 2011 Rv. 620998 - 01, N. 6162 del 2014 Rv. 630464 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32395** *del* **11/12/2019** (Rv. **656440 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
C. *(DESSY AGOSTINO) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 13/01/2014

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018169/2019 65454401

Massime precedenti Conformi: N. 18169 del 2019 Rv. 654544 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32403** *del* **11/12/2019** (Rv. **656042 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(CALO' CARDUCCI IACOPO) contro* C. *(COSTI RENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2017

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Appello - Accoglimento della domanda sull"an" in riforma della sentenza di primo grado - Giudizio sul "quantum" - Rimessione al primo giudice - Esclusione.

Fuori dei casi tassativamente previsti dall'art 354 c.p.c., il giudice dell'appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado, sicché nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato una domanda di risarcimento del danno sull'"an debeatur", poi accolta, sempre con sentenza non

definitiva, in sede di impugnazione, il giudizio sul "quantum" deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Vedi: N. 1965 del 1994 Rv. 485479 - 01, N. 10744 del 2019 Rv. 653561 - 01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32415** *del* **11/12/2019** (Rv. **656130 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
P. *(CUTOLO DANIELE) contro* A. *(DALLA VERITA' MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/02/2014

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di occupazione - Decorrenza - Fino alla data del deposito dell'indennità di espropriazione - Fondamento.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis com. 5

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32397** *del* **11/12/2019** (Rv. **656128 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(ZUMMO MARCO) contro* C. *(SANGIORGI GAETANO)*
Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/10/2017

159339 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA' Individuazione di singoli comportamenti inadempienti - Necessità - Esclusione - Dovere di segnalare le irregolarità all'assemblea od al P.M. per l'attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c. - Configurabilità.

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis" anteriormente alla novella ex d.lgs. n. 6 del 2003.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16314 del 2017 Rv. 644767 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32398** *del* **11/12/2019** (Rv. **656129 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
C. *(PAJANI SILVIA) contro* M. *(CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/06/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Tenore di vita godibile nel corso del matrimonio - Rilevanza - Squilibrio economico patrimoniale - Precondizione fattuale - Parametri integrati - Art. 5, comma 6, prima parte della l. n. 898 del 1970 - Fattispecie.

I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21926 del 2019 Rv. 655300 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32345** *del* **11/12/2019** (Rv. **656439 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
H. *(SANASI ANTONIO) contro* P.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE BARI, 05/02/2018

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Impugnazioni civili - Pluralità di decisioni - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni.

L'impugnazione con un unico atto di una pluralità di decisioni è ammissibile, a condizione che le decisioni stesse siano state pronunciate tra le stesse parti ed abbiano risolto le medesime questioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28267 del 2005 Rv. 585958 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32409** *del* **11/12/2019** (Rv. **656558 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
P. *(TRUSSARDI ROBERTO) contro* U.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2017

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Amministrazione di sostegno - Provvedimenti adottati

dalla corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Carattere decisorio e definitivo del provvedimento - Irrilevanza.

In materia di amministrazione di sostegno, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo avverso il decreto adottato dal giudice tutelare, non occorre indagarne il carattere decisorio e definitivo, perché l'art. 720 bis, comma 3, c.p.c. ammette espressamente sempre detta impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 9839 del 2018 Rv. 648279 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22693 del 2017 Rv. 645524 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32331** *del* **11/12/2019** (Rv. **656498 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
D. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE AOSTA, 13/07/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione - Impugnazione - Rischio di persecuzione nel paese di origine - Mancata conoscenza dal parte dell'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento - Omessa presentazione di domanda di protezione internazionale - Irrilevanza.

In tema di protezione internazionale, l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 sancisce il divieto di espulsione in caso di rischio di persecuzione nel paese di origine, che può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione della misura espulsiva di cui all'art. 13 del citato decreto, essendo irrilevante il fatto che al momento dell'adozione dell'atto impugnato tale rischio non fosse noto all'autorità amministrativa o che lo straniero non avesse in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9762 del 2019 Rv. 653690 - 01, N. 4230 del 2013 Rv. 625460 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32409** *del* **11/12/2019** (Rv. **656558 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
P. *(TRUSSARDI ROBERTO) contro* U.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2017

100004 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Provvedimenti ordinatori assunti dal giudice tutelare - Reclamabilità innanzi alla corte d'appello - Sussiste - Natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti - Irrilevanza.

In materia di amministrazione di sostegno, per individuare il giudice competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare, non occorre indagarne la natura ordinatoria o decisoria, perché l'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., norma speciale rispetto all'art. 739 c.p.c., prevede espressamente che il reclamo debba essere proposto sempre innanzi alla corte d'appello e non al tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 720 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 32071 del 2018 Rv. 651970 - 01, N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32402** *del* **11/12/2019** (Rv. **656513 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
B. *(CRISPINO ELVIO) contro* S. *(SPADETTA ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2015

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Oggetto - Causa concreta - Fideiussione - Differenza - Inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni solidali - Fondamento.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30509 del 2019 Rv. 655839 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32026** *del* **09/12/2019** (Rv. **656512 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.**
P. *(GALIBERTI CARLO MARIA) contro* M. *(PARODI LUIGI FEDERICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/05/2015

058049 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO Obbligazioni in genere - Lettera di “patronage” cd. forte - Promessa del fatto del terzo - Fideiussione - Differenze - Impegno ad eseguire la prestazione - Fattispecie.

In tema di "patronage" qualora il "patronnant" si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni, pur in presenza di una lettera di patronato cd. forte, egli non assume anche l'impegno di eseguire personalmente la prestazione, come avviene nella promessa del fatto del terzo dove, in caso di inadempimento, il promittente è obbligato ad indennizzare il creditore, mentre quando il patrocinatore abbia assunto l'impegno direttamente e debba quindi adempiere l'obbligazione nel caso di inadempimento del patrocinato, ricorre un'ipotesi di fideiussione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto essere stata stipulata tra le parti una fideiussione, perché i soci avevano assunto l'impegno di rimborsare i debiti contratti dalla società garantita e rimasti inadempiuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944

Massime precedenti Vedi: N. 10235 del 1995 Rv. 494118 - 01, N. 2539 del 2016 Rv. 638566 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32028** *del* **09/12/2019** (Rv. **656127 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
E. *(MIRONE AURELIO) contro* A. *(GERMINI SILVIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2014

013039 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - TERMINI Decorrenza - Dalla notificazione del lodo alla parte personalmente - Ammissibilità - Artt. 170 e 285 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.

La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6300 del 2000 Rv. 536544 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32029** *del* **09/12/2019** (Rv. **655961 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
A. *(PAESANO GAETANA) contro* E. *(MONTERA AMERICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2017

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata- Azione ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.- Proposizione in un giudizio separato ed autonomo- Ammissibilità- Esclusione- Fondamento.

La domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, non potendo essere proposta in via autonoma, riguardando un'attività processuale che come tale va valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice, anche per esigenze di economia processuale e per evitare pronunce contraddittorie nei due giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 19179 del 2018 Rv. 649732 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28527 del 2018 Rv. 651656 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32041** *del* **09/12/2019** (Rv. **656355 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
K. *(PRIORE FRANCESCO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/06/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018540/2019 65466002

Massime precedenti Conformi: N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32023** *del* **09/12/2019** (Rv. **655960 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(MOSCO GIAN DOMENICO) contro* D. *(RONCO PASQUALE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/02/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Domanda di condanna ad un facere infungibile - Omessa pronuncia - Motivo di ricorso - Ammissibilità - Ragioni.

L'omessa pronuncia su un motivo di appello avente ad oggetto il vizio della mancata statuizione da parte del giudice di primo grado sulla domanda di condanna ad un facere infungibile, integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'ammissibilità di un tale genere di pronuncia, in quanto idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'esecuzione volontaria da parte dell'obbligato, oltre a consentire l'eventuale e successiva domanda di risarcimento del danno nonché l'adozione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 614 bis

Massime precedenti Vedi: N. 22784 del 2018 Rv. 650929 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31928** *del* **06/12/2019** (Rv. **655955 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.**
G. *(DI LAURO TOMMASINO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 04/04/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ordine pubblico - Decreto di espulsione - Comunicazione all'interessato - Copia conforme all'originale - Attestazione di conformità da parte del questore e non del prefetto - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della questura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13304 del 2014 Rv. 631512 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31938** *del* **06/12/2019** (Rv. **655957 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
P. *(TESTA PAOLINA INES) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 23/09/2015

031058 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI Confondibilità del marchio - Criteri - Identità o confondibilità fra i segni adoperati - Identità o affinità ontologica tra i rispettivi prodotti - Accertamento - Necessità.

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. "confondibilità tra imprese".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 24909 del 2008 Rv. 605119 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **31930** *del* **06/12/2019** (Rv. **656497 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(ALPA PIERO GUIDO) contro* M. *(BRANCATI CLAUDIO PASQUALE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 10/03/2015

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità del contratto - Rilievo ufficioso in appello - Limiti - Nullità già dichiarata nei confronti di una parte - Rilievo d'ufficio nei confronti di altra parte - Ammissibilità - Fondamento.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

Il giudice può sempre rilevare d'ufficio una nullità del contratto nei giudizi che hanno ad oggetto la sua impugnativa, anche se l'invalidità riscontrata è diversa da quella prospettata dalle parti, con il solo limite del giudicato, sicché in appello potrà essere rilevata d'ufficio la nullità nei confronti di una parte, quando la stessa sia stata già dichiarata nei confronti di altra parte, senza che la sollecitazione all'esercizio di tale potere possa ritenersi vietata dall'art. 345, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 26243 del 2017 Rv. 647017 - 01, N. 21906 del 2019 Rv. 654911 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **31932** *del* **06/12/2019** (Rv. **655956 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(CARTELLA MASSIMO) contro* B. *(DRAGOTTI GUALTIERO LUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/08/2017

031007 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - IN GENERE Azione di nullità del brevetto - Contraddittorio necessario - Legittimati passivi - Precedenti titolari del brevetto - Inclusione - Fondamento.

L'art. 122, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005, come modificato dall'art. 54 del d.lgs. n. 131 del 2010, va interpretato nel senso che l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali "aventi diritto", senza che l'aggiunta "in quanto titolari di esso", introdotta dal citato d.lgs. n. 131 del 2010, comporti l'esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro "in quanto titolari", con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch'essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest'ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2589, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122 com. 4, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 131 art. 54 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13915 del 2014 Rv. 631350 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5963 del 2019 Rv. 653114 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31921** *del* **06/12/2019** (Rv. **655954 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
V. *(RIZZO ANTONIO) contro* B. *(FERRAGUTO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/06/2015

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Contratto di apertura di credito in conto corrente - Segnalazione alla Banca d'Italia di un credito in "sofferenza" - Condizioni.

In tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107

Massime precedenti Conformi: N. 26361 del 2014 Rv. 633869 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31937** *del* **06/12/2019** (Rv. **656126 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
L. *(MAUCERI FRANCESCO) contro* T. *(GINEVRA CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2015

031031 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NULLITA' E ANNULLABILITA' Controversie in materia di proprietà industriale - Onere dell'attore di comunicazione dell'atto di citazione - Prova della comunicazione - Produzione con gli scritti finali - Decadenza - Esclusione.

In tema di controversie in materia proprietà industriale, l'onere stabilito dall'art. 122, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale) in capo a chi promuove il giudizio di dar prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione del relativo atto introduttivo da parte delll'Ufficio italiano brevetti e marchi, non soggiace alle ordinarie preclusioni istruttorie, potendo essere assolto anche con la produzione degli scritti conclusionali di primo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31927** *del* **06/12/2019** (Rv. **656479 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
P. *(VASSALLE ROBERTO) contro* B. *(SARZI SARTORI STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/11/2015

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Azione di ripetizione di indebito - Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca - Natura solutoria dei versamenti - Prova del contratto di apertura di credito - Onere a carico del correntista - Acquisizione della prova nel processo - Omessa allegazione del correntista - Irrilevanza.

In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1194

Massime precedenti Vedi: N. 2660 del 2019 Rv. 652622 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31937** *del* **06/12/2019** (Rv. **656126 - 02**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
L. *(MAUCERI FRANCESCO) contro* T. *(GINEVRA CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2015

031025 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO Invenzione di azienda - Diritto del lavoratore al

premio - Condizione - Conseguimento del brevetto - Datore di lavoro - Contestazione della validità brevetto - Ammissibilità.

In caso di invenzione di azienda ex art. 23, comma 2, del r.d. n. 1127 del 1939, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il connesso obbligo datoriale di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, giacché è in virtù della brevettazione che, ai sensi dell'art. 4, del richiamato r.d., i diritti derivanti dall'invenzione sono conferiti al datore di lavoro, cui fa capo la legittimazione a contestare in via principale la nullità del brevetto medesimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 23 com. 2, Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 4, Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 78, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 27500 del 2017 Rv. 646336 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31939** *del* **06/12/2019** (Rv. **655958 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
I. *(DE MARCHI CLAUDIA) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/07/2014

133171 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE Attività assertiva dell'interventore - Soggezione a preclusioni - Esclusione - Decadenze Istruttorie - Possibilità per l'interventore di formulare domande - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento

Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25264 del 2008 Rv. 605243 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31654** *del* **04/12/2019** (Rv. **656478 - 02**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(BONAZZI AUGUSTO) contro* E. *(BELELLI FLAVIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/03/2015

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. - Rimedio sostitutivo - Esclusione.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

La revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è sempre esperibile, in quanto mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al

contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c. che è finalizzata a farne valere l'invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2502 bis com. 1, Cod. Civ. art. 2503 com. 1, Cod. Civ. art. 2503 com. 2, Cod. Civ. art. 2901

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31653** *del* **04/12/2019** (Rv. **656278 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
B. *(CIOFALO COSTANTINO) contro* F. *(LENTINI GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/10/2016

085017 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE Fideiussione - Legittimazione sostituiva del fideiussore al proponimento delle azioni spettanti al debitore principale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c.,secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1939, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi: N. 12225 del 2003 Rv. 566042 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31654** *del* **04/12/2019** (Rv. **656478 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(BONAZZI AUGUSTO) contro* E. *(BELELLI FLAVIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/03/2015

028005 AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Obbligazioni tributarie - Art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997 - Responsabilità solidale del cessionario d'azienda - Art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015 - Applicabilità anche al conferimento di azienda - Norma di natura interpretativa - Esclusione - Fattispecie.

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.

La disposizione di cui al comma 5 ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 (come aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 158 del 2015), che ha esteso la normativa speciale tributaria dettata da tale articolo in materia di responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario, in quanto compatibile, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento della stessa, ha natura di norma innovativa e trova quindi applicazione con la decorrenza indicata dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 133, della l. n. 208 del 2015. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la nuova disciplina, in vigore dal 1 gennaio 2016, non fosse applicabile in relazione a conferimento di azienda intervenuto nell'anno 2009).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 32 com. 1, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9219 del 2017 Rv. 643953 - 01, N. 31610 del 2018 Rv. 652106 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31659** *del* **04/12/2019** (Rv. **656125 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
I. *(GARGANI BENEDETTO) contro* S. *(CORDA TOMMASO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2014

081126 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE Fallimento - Piano di riparto - Chiusura della procedura - Creditore pretermesso - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento.

A seguito dell'approvazione del piano di riparto fallimentare e della sua mancata impugnazione nei termini di legge, con susseguente chiusura della procedura concorsuale, rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorchè pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni - invero attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nell'ambito della procedura medesima – mediante inammissibili azioni di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza causa nei confronti del creditore avvantaggiato nel concorso e del curatore del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 117, Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31660** *del* **04/12/2019** (Rv. **656496 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
E. *(DITTRICH LOTARIO BENEDETTO) contro* B. *(BELLINZONI FILIPPO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2015

159279 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE Consiglio di amministrazione - Revoca dall'incarico di presidente o di vice presidente - Assenza di giusta causa - Tutela solo risarcitoria - Revoca che integra una condotta discriminatoria - Tutela reale - Condizioni.

In tema di società di capitali, è ammessa la revoca dall'incarico di presidente o di vice presidente del consiglio di amministrazione anche in assenza di una giusta causa, spettando in quest'ultimo caso soltanto una tutela risarcitoria in favore del soggetto ingiustificatamente revocato in applicazione analogica dell'art. 2383 c.c.; tuttavia, quando la revoca costituisca la risposta ad un'attività di difesa del principio di parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica, posta in essere con buona fede e correttezza dal soggetto revocato, quest'ultimo, essendo a sua volta vittima di condotta discriminatoria, ha anche diritto ad essere reintegrato nella propria carica ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7587 del 2016 Rv. 639463 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31572** *del* **03/12/2019** (Rv. **656437 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
B. *(FRANCHINA GAETANO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/11/2014

113008 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO Obbligazioni pecuniarie - Titolo esecutivo giudiziale - Adempimento del terzo - Revoca del titolo giudiziale - Diritto alla ripetizione dell'indebito - Titolarità - Fattispecie.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

Nell ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva negato il diritto dei richiedenti alla restituzione delle somme versate in forza di un decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti e poi revocato, perché il pagamento era stato eseguito da un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4340 del 1980 Rv. 408205 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31570** *del* **03/12/2019** (Rv. **656436 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
D. *(GRONDA SERGIO) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/09/2015

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Negozio fiduciario - Trasferimento di somma di denaro - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il negozio fiduciario non è sottoposto ad alcuna forma solenne qualora abbia ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro, sebbene il "pactum fiduciae" sia sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, perché il trasferimento di denaro, a differenza dei beni immobili, non richiede la forma scritta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 13216 del 2017 Rv. 644220 - 01, N. 4184 del 2013 Rv. 625245 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31577** *del* **03/12/2019** (Rv. **656438 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
G. *(VOLANTI ANTONIO) contro* U. *(MATTEI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/07/2015

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Cessione dei crediti ex art. 4 della legge n. 130 del 1999 - Estratto conto certificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Applicabilità in favore del cessionario dei crediti - Sussistenza - Ragioni.

Il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 50, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 3 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31565** *del* **03/12/2019** (Rv. **656477 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(MATTIANGELI FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/06/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Condizioni sostanziali e regole procedurali di cui agli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286 del 1998 - Rispetto - Necessità - Fondamento.

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23316 del 2018 Rv. 653874 - 02, N. 8582 del 2008 Rv. 602684 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31571** *del* **03/12/2019** (Rv. **656277 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
T. *(BARRASSO ANGELO ANTONIO) contro* B. *(CASTELLUCCIO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/09/2015

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Procedimento civile - Domanda giudiziale - Rinuncia - Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.

Affinchè una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15860 del 2014 Rv. 632116 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11157 del 2016 Rv. 639978 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31569** *del* **03/12/2019** (Rv. **656276 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
L. *(CHIRICO MARIO) contro* B. *(DE GUIDO MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/09/2015

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Fideiussione - Permanenza dell'obbligo del fideiussore - Condizioni ex art. 1957 c.c. - Deroga implicita - Configurabilità - Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l'adempimento dell'obbligazione principale - Rilevanza.

In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9455 del 2012 Rv. 622676 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33008** *del* **13/12/2019** (Rv. **656154 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
U. *(CAPRINO GAETANO) contro* F. *(CARON ALESSANDRA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/01/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Privilegio speciale - Oneri di allegazione della parte - Indicazione del titolo della prelazione - Descrizione del bene - Riferimento alla domanda e alla documentazione allegata - Sufficienza - Verifica del giudice - Criteri - Fattispecie.

In tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, comma 3, n. 4, l.fall. (nel testo novellato a seguito del d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva omesso di considerare come il bene oggetto della prelazione ipotecaria, ancorchè non indicato nè descritto nella domanda di insinuazione, fosse specificato nel contratto di mutuo inserito nel fascicolo del procedimento di insinuazione al passivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Conformi: N. 7287 del 2013 Rv. 625853 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33009** *del* **13/12/2019** (Rv. **656511 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
D. *(D'ALESSIO ILENIA) contro* B. *(PALLADINO CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 24/01/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Clausole nulle - Azione di ripetizione del correntista - Onere della prova - Produzione del documento contrattuale - Necessità - Principio di vicinanza della prova - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 11543 del 2019 Rv. 653906 - 01, N. 30822 del 2018 Rv. 651882 - 01, N. 30713 del 2018 Rv. 651530 - 02

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **32417** *del* **11/12/2019** (Rv. **656153 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
F. *(ALBONI ROBERTO) contro* F. *(DI CECCO GIUSTINO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 24/07/2017

081012 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Intervallo di tempo - Soluzione di continuità tra le procedure - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.

Nella ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore, l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra la proposizione della domanda di concordato preventivo e l'apertura del fallimento non determina di per sé soluzione di continuità fra le procedure medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, a meno che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Preleggi art. 161

Massime precedenti Conformi: N. 12536 del 1998 Rv. 521609 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **32249** *del* **10/12/2019** (Rv. **656095 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.**
Relatore: **ALBERTO PAZZI.**
D. *(ARCULEO LAURA) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 01/10/2018

138064 PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI Controversie in tema di protezione internazionale - Contegno processuale delle parti pubbliche - Rilevanza - Fattispecie.

Nelle controversie in tema di protezione internazionale dal contegno omissivo serbato dalle parti pubbliche (nella specie il mancato deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa insieme alla traduzione dei documenti prodotti dal ricorrente, la mancata costituzione nel giudizio dell'amministrazione ed il mancato intervento del Pubblico Ministero) non possono trarsi argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., assumendo rilevanza soltanto una condotta processuale qualificata, che sia di per sè idonea a rafforzare il convincimento del giudice già raggiunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4722 del 1981 Rv. 415457 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **32250** *del* **10/12/2019** (Rv. **656096 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.**
Relatore: **ALBERTO PAZZI.**
T. *(ARCULEO LAURA) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 02/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in tema di protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale - Mancata acquisizione del fascicolo amministrativo - Rilevanza - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, affinchè la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo formato dalla commissione territoriale assuma rilievo ai fini della decisione, occorre che sia specificato il contenuto dei documenti non consultati, a causa del mancato assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 35 bis, comma 8, del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché la loro decisività ai fini della valutazione della domanda di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

---

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **32008** *del* **09/12/2019** (Rv. **656494 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
Relatore: **LOREDANA NAZZICONE.**
M. *(BARONE ANTONIO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2018

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso - Raddoppio del contributo unificato a carico del difensore - Ammissibilità.

In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 365, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25435 del 2019 Rv. 655644 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **31546** *del* **03/12/2019** (Rv. **656493 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**
U. *(CORTEGGIANO NICOLA) contro* C.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 11/05/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1479 del 1965 Rv. 312811 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18721 del 2018 Rv. 649716 - 01, N. 23851 del 2019 Rv. 655150 - 02

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **31350** *del* **02/12/2019** (Rv. **656152 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.**
V. *(OLIVIERI ANNA) contro* F. *(DEL VECCHIO ALFREDO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/05/2018

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Società di capitali - Decreto di nomina del liquidatore - Natura non definitiva - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Inammissibilità.

Il decreto di nomina del liquidatore di una società di capitali, emesso ai sensi dell'art. 2487 c.c., non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo, come risulta dalla circostanza che, ai sensi del quarto comma della citata disposizione, il liquidatore può essere revocato dall'assemblea o, in presenza di una giusta causa, dal tribunale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2487

Massime precedenti Conformi: N. 12677 del 2009 Rv. 608515 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34034** *del* **19/12/2019** (Rv. **656329 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
T. *(FRANCIA CESARE) contro* P. *(DACCI GIAMPAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/06/2016

254014 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE Art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Esercizio officioso dei poteri istruttori - Facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice – Audizione degli agenti verbalizzanti – Decadenza in cui sono incorse le parti nelle richieste istruttorie - Irrilevanza.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, il giudice, sulla base dei poteri concessi dall'art. 23, comma 6, della medesima legge, ha la facoltà, rimessa al suo prudente apprezzamento e sganciata dalla decadenza in cui siano eventualmente incorse le parti nella formulazione delle richieste istruttorie, di procedere all'audizione d'ufficio degli agenti accertatori della Guardia di Finanza, per verificare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, del rapporto e degli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione della violazione, o, per converso, dei motivi di opposizione. Ne consegue che non possono contestarsi le risultanze della prova testimoniale dei verbalizzanti ammessa d'ufficio solo perché l'autorità autrice dell'ordinanza aveva formulato tardivamente le proprie richieste istruttorie.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17696 del 2007 Rv. 600032 - 01, N. 25945 del 2005 Rv. 585304 - 01, N. 8572 del 2014 Rv. 630255 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34038** *del* **19/12/2019** (Rv. **656221 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
G. *(ZAPPALA' ANDREA) contro* P. *(GALOPPI GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/05/2016

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Compilazione del formulario di accompagnamento - Obbligo d'indicare la quantità dei rifiuti alla partenza - Sussistenza - Indicazione “per relationem” – Esclusione - Fondamento.

I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere, sia indicate all'inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità; risulta, per l'effetto, incompleto il documento che riporti la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo, né l'omessa indicazione del peso dei rifiuti verificato a destino può intendersi supplita "per relationem" dall'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, atteso che il rigore formale della normativa ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati e, così, di garantire una completa tracciabilità di tale attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6707 del 2011 Rv. 617157 - 01, N. 21260 del 2009 Rv. 609516 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34039** *del* **19/12/2019** (Rv. **656222 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
T. *(PILO STEFANO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 18/03/2016

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Art. 6 del d.lgs. n. 193 del 2007 – Ambito di applicazione – Operatori del settore alimentari – Mense di comunità religiose, ospedali e case di cura o di riposo – Inclusione.

Devono considerarsi operatori del settore alimentari, in quanto esercenti attività soggette a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, e perciò vincolati all'effettuazione della notifica sanitaria ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 193/2007, non soltanto le strutture di ristorazione che si svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un consumatore indifferenziato, ma anche quelle che sono destinate ad un consumatore finale identificabile, quali le mense di comunità religiose, gli ospedali, le case di cura o di riposo per anziani.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 193 art. 6 com. 3, Regolam. Commissione CEE 29/04/2004 num. 852 art. 6

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34031** *del* **19/12/2019** (Rv. **656220 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.**
P. *(CORBYONS GIOVANNI) contro* P. *(LATTANZI LUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/06/2016

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Compilazione del formulario di accompagnamento – Soggetti obbligati – Individuazione.

In tema di trasporto di rifiuti non pericolosi integra gli estremi della condotta tipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto, l'omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell'obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti, atteso che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689/81, che contempla il concorso di persone, rende applicabile la pena pecuniaria, non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258

Massime precedenti Vedi: N. 20862 del 2009 Rv. 609730 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34034** *del* **19/12/2019** (Rv. **656329 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
T. *(FRANCIA CESARE) contro* P. *(DACCI GIAMPAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/06/2016

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Veicolo “fuori uso” ex artt 3 e 5 del d.lgs. n. 209 del 2003 – Requisiti.

Deve essere considerato "fuori uso", ai sensi degli artt. 3 e 5, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 209 del 2003, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2006, un veicolo del quale sia stata compiuta la materiale consegna al centro di raccolta, a cura esclusiva del titolare, ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, dovendo detto concessionario o gestore o titolare, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe

relativi allo stesso e procedere alla cancellazione dal PRA; all'esito, il titolare del centro di raccolta può procedere alla fase di «trattamento».

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 3, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 5, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 8, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 9

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **34024** *del* **19/12/2019** (Rv. **656326 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*
C. *(LOFOCO FABRIZIO) contro* F. *(IANNOTTA ENRICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/09/2015

058271 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - IN GENERE Azione di simulazione assoluta - Azione di simulazione relativa - Differenze - Declaratoria giudiziale di simulazione assoluta a fronte di domanda di simulazione relativa - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza.

L'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d'ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1414

Massime precedenti Conformi: N. 25055 del 2009 Rv. 610946 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34025** *del* **19/12/2019** (Rv. **656327 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
G. *(PANNELLA PAOLO) contro* C. *(ROSSI DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2015

187128 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A MISURA A corpo - Criteri distintivi - Individuazione - Apprezzamento in concreto della natura del contratto da parte del giudice di merito - Incensurabilità.

Il criterio fondamentale di distinzione tra vendita a misura e vendita a corpo sta in ciò, che nella prima la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione, mentre la seconda è caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura. Il relativo apprezzamento, implicando valutazione della volontà contrattuale, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538

Massime precedenti Conformi: N. 8793 del 2000 Rv. 538122 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34021** *del* **19/12/2019** (Rv. **656324 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**
M. *(MUSA LEONARDO) contro* L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/09/2015

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE otere del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilità - Presupposti - Risultanza "ex actis" - Necessità - Accertamenti d'ufficio del giudice - Esclusione - Fattispecie.

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1384

Massime precedenti Vedi: N. 24166 del 2006 Rv. 593503 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34023** *del* **19/12/2019** (Rv. **656325 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DE MARZO.**
F. *(DE MARCO VINCENZO) contro* C. *(CANNELLA GIROLAMO)*
Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 07/01/2015

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità - Stralcio della domanda riconvenzionale in favore del giudice superiore - Sentenza - Impugnazione esperibile - Cassazione - Motivo di impugnazione relativo alla denegata connessione - Ammissibilità.

La pronuncia del giudice di pace con cui - ritenendo insussistente la connessione tra una domanda di sua competenza e la riconvenzionale, per la quale sia competente il Tribunale - sia stata decisa solo la domanda principale, in via di equità, e disposto lo stralcio della causa riconvenzionale in favore del giudice superiore, è impugnabile per cassazione, come questione di diritto, pure per la denegata connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14060 del 2007 Rv. 598019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11701 del 2005 Rv. 581053 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34026** *del* **19/12/2019** (Rv. **656328 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(MAZZA ALESSANDRO) contro* S. *(GOLINELLI PIER PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/10/2014

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio da parte del giudice - Formazione del giudicato - Condizioni - Fattispecie.

Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto. (Facendo applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la ricorrente principale avesse nell'atto di appello formulato idonee difese che, sul piano logico giuridico, si ponevano in contrasto con la qualificazione di recesso come compiuta dal giudice di primo grado, escludendo, pertanto, su tale aspetto la formazione del giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18427 del 2013 Rv. 627588 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33422** *del* **17/12/2019** (Rv. **656317 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(MATTEI CARLOTTA) contro* C. *(PETRONIO UGO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/02/2015

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Terzo chiamato in garanzia impropria - Potere di impugnare i capi della sentenza di primo grado sul rapporto principale - Spettanza - Limiti.

Il terzo chiamato in garanzia impropria, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella proposta dall'attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Conformi: N. 3969 del 2012 Rv. 622051 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33422** *del* **17/12/2019** (Rv. **656317 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(MATTEI CARLOTTA) contro* C. *(PETRONIO UGO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/02/2015

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti - Conseguenze.

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17606 del 2015 Rv. 636286 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10250 del 2001 Rv. 548529 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33426** *del* **17/12/2019** (Rv. **656318 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
P.M. **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
B. *(SIRANI ALBERTO) contro* C. *(VAMPA ROCCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/04/2016

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzione penale divenuta definitiva e illecito formalmente amministrativo - Medesimo fatto - Accertamento dell'inesistenza di condizioni per una valutazione di adeguatezza e proporzionalità della sanzione penale irrogata - Divieto del "bis in idem" di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Obbligo del giudice di merito di riesame - Contenuto - Intervento riduttivo delle sanzioni pecuniarie e personali applicate con la delibera Consob - Ammissibilità.

Ove sia già stata irrogata una sanzione penale, divenuta definitiva, su di un fatto oggetto di procedimento amministrativo sanzionatorio (nella specie, condotta illecita di manipolazione del mercato), il giudice deve valutare la compatibilità fra il cumulo delle due sanzioni, amministrativa e penale, ed il divieto di "ne bis in idem" stabilito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 4 del VII Protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenendo conto dell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che valorizza la presenza di norme di coordinamento a garanzia della proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo. Ne consegue che, nell'eventualità in cui non si dovessero ritenere sussistenti le condizioni per una valutazione di adeguatezza e proporzionalità della già irrogata sanzione conseguente alla sopravvenuta condanna definitiva in sede penale, è demandato al giudice di merito riconsiderare tutti gli aspetti della complessiva vicenda per un intervento "proporzionalmente" riduttivo della misura delle sanzioni pecuniarie e personali applicate con la delibera Consob.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31634 del 2018 Rv. 651763 - 01, N. 31632 del 2018 Rv. 651762 - 03

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33435** *del* **17/12/2019** (Rv. **656320 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO ORICCHIO.**
Relatore: **ANTONIO ORICCHIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
P. *(PEREGO ENRICO CARLO ADOLFO) contro* P. *(ALOISIO ROBERTO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/07/2015

058176 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - FRODE ALLA LEGGE Giudizio di accertamento della nullità di un negozio in frode alla legge - Eccessiva durata - Pregiudizio per l'attore - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La durata ventennale di un giudizio per l'accertamento della nullità di un negozio in frode alla legge (nella specie contratto di vendita stipulato in violazione di un diritto di prelazione) non può andare a detrimento del promissario acquirente, non potendosi penalizzare chi agisce a tutela del diritto ex art. 2932 c.c. e deve aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà; ne consegue che il titolare del bene, se soccombente, non può, giovandosi della lunghezza del giudizio, eccepire l'intervenuta usucapione del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 3466 del 1988 Rv. 458816 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33422** *del* **17/12/2019** (Rv. **656317 - 03**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(MATTEI CARLOTTA) contro* C. *(PETRONIO UGO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/02/2015

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Soccombenza del convenuto - Mancata impugnazione della causa relativa al rapporto principale - Passaggio in giudicato - Effetti sul rapporto di garanzia impropria - Giudicato - Esclusione - Conseguenze.

In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili, con la conseguenza che, ove manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 2557 del 2010 Rv. 611332 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33438** *del* **17/12/2019** (Rv. **656321 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
P. *(CORLEONE GIAN LUCA) contro* P. *(CIROTTI VITTORIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/02/2015

071082 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI In caso di rappresentazione - Formazione delle porzioni con riferimento agli eredi o alle stirpi condividenti - Formazione di sole porzioni all'interno di ciascuna stirpe - Esclusione - Limiti.

Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 469, Cod. Civ. art. 726

Massime precedenti Conformi: N. 11762 del 1992 Rv. 479205 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33439** *del* **17/12/2019** (Rv. **656322 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(PARLATI STEFANO) contro* C. *(D'ANIELLO FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/07/2015

136001 PROPRIETA' - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Compressione o limitazione del diritto causate dall'altrui fatto dannoso - Valutazione economica - Presupposti - Criteri - Presunzioni semplici - Sufficienza - Ricorso ai parametri del c.d. danno figurativo - Ammissibilità.

La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1666, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4779 del 1988 Rv. 459604 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33428** *del* **17/12/2019** (Rv. **656319 - 01**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(ANGELINI CARLO) contro* G. *(PETROCCHI LAURA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/07/2015

113145 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE Dovere di cooperazione del creditore all'adempimento - Mancata tempestiva presentazione di un titolo di credito all'incasso - Violazione della regola generale di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. - Configurabilità - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione del debitore per applicazione dell'art. 1197 c.c.

In base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 c.c., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Se, quindi, il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato a tutti gli effetti di legge all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione, ex art. 1197 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1197

Massime precedenti Conformi: N. 12079 del 2007 Rv. 598083 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33441** *del* **17/12/2019** (Rv. **656323 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
S. *(ARIOLI ANDREA) contro* C. *(MANTELLO PASQUALE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2016

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Errore sulla liceità del fatto - Rilevanza come causa di esclusione della responsabilità - Condizioni - Fattispecie.

L'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede. (Nella specie, la S.C., dando applicazione a tale principio, ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la buona fede degli attori-opponenti, in quanto in un contratto di locazione essi avevano autorizzato un uso diverso da quello agricolo, mutando di fatto la destinazione d'uso e incorrendo nella sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche relative all'attività di estrazione svolta su terreno agricolo).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19759 del 2015 Rv. 636814 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33154** *del* **16/12/2019** (Rv. **656301 - 01**)
Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(MACIUCCHI MASSIMO) contro* D. *(FURLANETTO MARIADOLORES)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2015

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Nozione - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Fattispecie.

Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Ne consegue che tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto provato, per scienza comune, il fatto che il funzionamento delle caldaie a gas potesse provocare emissioni di calore, oltre che di fumo, ossido di carbonio e scintille).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6299 del 2014 Rv. 629937 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33158** *del* **16/12/2019** (Rv. **656303 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
V. *(BARONE CARLO MARIA) contro* V. *(CHEF VITTORIO AMEDEO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2014

046045 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 c.c. - Diritto al rimborso - Condizioni - Onere della prova.

Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1134

Massime precedenti Conformi: N. 20652 del 2013 Rv. 627614 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21015 del 2011 Rv. 619325 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33149** *del* **16/12/2019** (Rv. **656300 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.**
D. *(SARACINO MARIA) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 02/02/2015

187025 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE Vizi redibitori - Mancanza di qualità della cosa venduta - Nozione e differenze.

Mentre la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore, l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente; inoltre, poiché nell'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale è "normalmente" destinata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Massime precedenti Vedi: N. 10922 del 2005 Rv. 581189 - 01, N. 6596 del 2016 Rv. 639637 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33157** *del* **16/12/2019** (Rv. **656302 - 01**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
A. *(GIGLIO PAOLA) contro* F. *(VILARDI VIRGINIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/06/2015

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Interruzione del processo ex art. 43 l. fall. - Conoscenza

del fallimento acquisita in un determinato giudizio - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione di altro giudizio - Esclusione - Identità di difensori - Irrilevanza - Ragioni.

In caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all'avvocato una sorta di "rappresentanza generale" della parte che gli ha affidato uno o più mandati "ad litem", contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per i quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8640 del 2018 Rv. 648573 - 01, N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33159** *del* **16/12/2019** (Rv. **656304 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
V. *(DI LEO EGIZIANO) contro* D. *(TEDESCHINI FEDERICO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2014

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Potere del giudice - Pattuizione espressa di irriducibilità - Rilievo ostativo - Esclusione - Fondamento.

Il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384

Massime precedenti Conformi: N. 21066 del 2006 Rv. 592275 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24458 del 2007 Rv. 600311 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33163** *del* **16/12/2019** (Rv. **656305 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Diff.)*
C. *(COLETTA SALVATORE) contro* I. *(SQUARCIA EMANUELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2015

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Proprietà esclusiva di vano ricavato nel sottosuolo dell'edificio condominiale - Criteri di determinazione.

In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia circa la titolarità di un locale posto nel sottosuolo del fabbricato, ricavato mediante scavo nell'area sottostante ad un appartamento, attuato con svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi se la proprietà di tale locale, preesistente al frazionamento, sia attribuita dal titolo costitutivo del condominio, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi, del resto, estendere la disciplina

prevista dagli artt. 840 e 934 c.c. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell'edificio condominiale sempre che dal titolo non risulti il contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 5895 del 2015 Rv. 634945 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32992** *del* **13/12/2019** (Rv. **656219 - 01**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/01/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Perenzione - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della l. n. 89 del 2001 - Applicabilità ai giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2016 - Esclusione - Fondamento.

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo e, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell'entrata in vigore dalla l. n. 208 del 2015 (1 gennaio 2016), non trovano applicazione le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata previste dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla stessa l. n. 208 del 2015, atteso che la menzionata disposizione, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14386 del 2015 Rv. 635762 - 01, N. 25323 del 2019 Rv. 655269 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32991** *del* **13/12/2019** (Rv. **656218 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
P.M. **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(ANGIOLELLI DANTE) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/02/2017

114109 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE Appalto di opere pubbliche – Responsabilità dell'amministrazione committente per i danni da inadempimento – Configurabilità – Fondamento.

In tema di appalto per interventi di ricostruzione e di immobili a seguito di eventi sismici, per i danni derivanti da omessa, parziale o carente riattazione, è configurabile la responsabilità, non solo dell'appaltatore, ma anche dell'amministrazione committente, alla luce degli obblighi sulla medesima incombenti con riferimento alla fase iniziale di progettazione dei lavori, a quelle successive dell'esecuzione e dell'ultimazione delle opere appaltate e a quella finale dell'accertamento della conformità delle opere stesse a quelle progettate con conseguente loro collaudo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 8, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 25408 del 2016 Rv. 642145 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32989** *del* **13/12/2019** (Rv. **656315 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(SGARRELLA ANTONIO) contro* G. *(CAPONI GIANPAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/04/2015

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Regime probatorio - Diversità riconducibile all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente - Disciplina di cui agli artt. 1659 e 1661 c.c. - Portata - Fattispecie.

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (Nella specie, sul presupposto che la disciplina contrattuale ricalcava quella del codice civile agli artt. 1659 e 1661 c.c., la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia nella corte d'appello che si era limitata a prendere atto della mancanza di autorizzazione scritta, mentre avrebbe dovuto verificare se le variazioni fossero state o meno autorizzate dalla committente e assumere al riguardo le prove ritualmente dedotte dall'appellante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1661

Massime precedenti Vedi: N. 19099 del 2011 Rv. 619188 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32684** *del* **12/12/2019** (Rv. **656296 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.**
M. *(CAMPO MICHELE) contro* M. *(LEVA MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/01/2015

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Servitù per destinazione del padre di famiglia - Condizioni - Mancanza di interclusione - Rilevanza - Esclusione - Epoca della costituzione - Individuazione.

La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062

Massime precedenti Vedi: N. 1381 del 1998 Rv. 512467 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32681** *del* **12/12/2019** (Rv. **656298 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.**
C. *(VECCHIA SALVATORE) contro* M. *(MAZZEI GIANCARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2014

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione.

La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Regio Decr. 14/02/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24539 del 2014 Rv. 633372 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3818 del 2009 Rv. 607092 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32681** *del* **12/12/2019** (Rv. **656298 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.**
C. *(VECCHIA SALVATORE) contro* M. *(MAZZEI GIANCARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2014

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Configurabilità - Condizioni - Operatività della stessa con riferimento all'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Conformi: N. 1950 del 2009 Rv. 606346 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32694** *del* **12/12/2019** (Rv. **656316 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
D. *(SEVERINI FABIO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/11/2014

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA Preliminare di vendita - Bene proveniente da donazione - Sospensione dell'adempimento ex art. 1481 c.c. - Esclusione - Obbligo di comunicazione della provenienza a carico del promittente venditore - Omissione - Conseguenze - Esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.

In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 965 del 2019 Rv. 652301 - 01 Rv. 652301 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32694** *del* **12/12/2019** (Rv. **656316 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
D. *(SEVERINI FABIO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/11/2014

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Preliminare di vendita - Pericolo di rivendica a carico dell'avente causa del donatario - Disciplina di cui all'art. 1481 c.c. - Applicabilità - Attualità e concretezza del pericolo - Condizioni.

187085 VENDITA - PATTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - OBBLIGHI DEL RISCATTANTE - DICHIARAZIONE DI RISCATTO In genere.

In tema di preliminare di vendita il promissario acquirente, al quale sia stata taciuta la provenienza del bene da donazione, è abilitato a rifiutare la stipula del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 1481 c.c., solo dopo la morte del donante, quando diviene attuale il diritto del legittimario; la valutazione della concretezza di tale rischio non può, inoltre, prescindere da una indagine sulla consistenza del patrimonio ereditario in relazione al numero e qualità dei legittimari, al numero e all'ordine cronologico delle donazioni, alla consistenza del patrimonio del donatario e alle garanzie da questo prestate e alla circostanza che il legittimario abbia in qualche modo fatto capire che intende agire in riduzione contro la specifica donazione costituente il titolo di provenienza e sia nelle condizioni giuridiche per farlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1481

Massime precedenti Vedi: N. 31314 del 2019 Rv. 655846 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32692** *del* **12/12/2019** (Rv. **656299 - 01**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
O. *(COSCIA SIMONE) contro* A. *(EGGER FRITZ)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/01/2015

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Determinazione in base all'oggetto della domanda - Pagamento di una somma di denaro determinata dall'attore nel "quantum" - Art. 1182, comma 3, c.c. - Applicabilità - Complessità dell'indagine necessaria a determinare l'ammontare del credito - Incidenza sulla competenza territoriale - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10837 del 2011 Rv. 617804 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32692** *del* **12/12/2019** (Rv. **656299 - 02**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
O. *(COSCIA SIMONE) contro* A. *(EGGER FRITZ)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/01/2015

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Competenza - Vendita - Controversia relativa al pagamento del prezzo - Pagamento non contestuale alla consegna - Luogo del pagamento in assenza di diverso accordo delle parti - Onere di allegazione - Domicilio del venditore - Art. 1498, terzo comma, c.c. - Operatività ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. - Sussistenza.

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19920 del 2012 Rv. 624430 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32437** *del* **11/12/2019** (Rv. **656216 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
H. *(BUSETTO FRANCESCA) contro* C. *(TOSO MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/04/2015

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Muro perimetrale dell'edificio - Apertura di un collegamento di locali di proprietà esclusiva del condomino con immobile estraneo al condominio - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120

Massime precedenti Conformi: N. 4501 del 2015 Rv. 634770 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32438** *del* **11/12/2019** (Rv. **656217 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.**
P. *(MANCA JENNIFER) contro* E. *(MASSACCI ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/05/2015

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Coesistenza di debiti reciproci di natura diversa - Debito di valore e debito di valuta - Determinazione del loro ammontare – Criteri.

Nella compensazione di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, ai fini della determinazione del primo si deve tenere conto dell'incidenza della svalutazione monetaria, mentre la parte che fa valere il secondo può richiedere, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'ulteriore risarcimento del "danno maggiore" da essa eventualmente subìto, rispetto a quello forfettariamente determinato dal primo comma dello stesso articolo nella misura degli interessi legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Vedi: N. 21802 del 2006 Rv. 594368 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32227** *del* **10/12/2019** (Rv. **656212 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
I. *(TRADATI PAOLA) contro* F. *(PIRO ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2014

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Nullità del contratto di agenzia stipulato con società non iscritta in apposito albo - Esclusione - Direttiva 86/653/CEE - Portata auto applicativa - Decorrenza.

048066 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA In genere.

E' valido il contratto di agenzia stipulato con una società non iscritta nell'apposito ruolo previsto dalla l. n. 204 del 1985 (applicabile "ratione temporis"), in forza della Direttiva, n. 86/653/CEE che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione di un agente in un apposito albo. Tale direttiva, infatti, contenendo disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, è auto applicativa ed è produttiva di effetti diretti nell'ordinamento italiano dalla scadenza del termine assegnato per la relativa attuazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59, Legge 03/05/1985 num. 204 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653

Massime precedenti Vedi: N. 5505 del 2002 Rv. 553776 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32238** *del* **10/12/2019** (Rv. **656215 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
M. *(PADOVANI AURELIO) contro* M. *(BALDAZZI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2017

058268 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Accertamento - Criteri - Desumibilità dalla sola espressione "entro e non oltre" - Esclusione - Rinuncia della parte interessata - Dopo la scadenza del termine - Configurabilità - Fondamento.

L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi; in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Conformi: N. 14426 del 2016 Rv. 640579 - 01, N. 16880 del 2013 Rv. 627084 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32236** *del* **10/12/2019** (Rv. **656213 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
A. *(BERETTA EMILIO BATTISTA) contro* V.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2015

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE Proposizione - Equivalenza al riconoscimento del debito - Esclusione – Fondamento – Applicabilità del principio alle ammissioni contenute negli atti difensivi – Ragioni.

La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito, in quanto l'art. 2959 c.c. va inteso nel senso che l'ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che l'eccezione implichi l'ammissione del fatto costitutivo del debito; analogamente il principio va esteso anche al caso di eventuali ammissioni contenute negli atti difensivi ascrivibili al procuratore "ad litem", non avendo le stesse natura confessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2959

Massime precedenti Conformi: N. 13401 del 2015 Rv. 635826 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7702 del 2019 Rv. 653380 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32237** *del* **10/12/2019** (Rv. **656214 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
T. *(MOGAVERO PASQUALE) contro* C. *(DELL'OGLIO ROSARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/06/2017

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Condominio di edifici - Supercondominio - Momento costitutivo - Individuazione - Disciplina del condominio - Applicabilità.

Il supercondominio, sorgendo "ipso iure et facto", se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati; ad esso, pertanto, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 19939 del 2012 Rv. 624475 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32109** *del* **09/12/2019** (Rv. **656211 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
L. *(PERICA GIUSEPPE) contro* G. *(SERRAO BERNARDO COMPASSO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2014

172018 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE Transazione novativa - Dichiarazione della cessata materia del contendere sul rapporto originario - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

In presenza di una transazione novativa il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1976

Massime precedenti Conformi: N. 2974 del 1969 Rv. 342858 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7194 del 2019 Rv. 653632 - 02

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32108** *del* **09/12/2019** (Rv. **656210 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
T. *(LEPORATTI BRUNO) contro* N. *(DE CESARIS ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/07/2015

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Negozio fiduciario relativo a beni immobili - Intestazione fiduciaria di quote societarie - Forma scritta - Necessità .

Il "pactum fiduciae" esige la forma scritta "ad substantiam" qualora comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di un bene immobile; deve, pertanto, essere stipulato per iscritto anche il patto fiduciario comportante il trasferimento indiretto di un immobile attraverso l'intestazione della quota di partecipazione alla società proprietaria del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 11757 del 2014 Rv. 631477 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32104** *del* **09/12/2019** (Rv. **656209 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(TAMBERI MARIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 08/11/2016

040086 CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE Art. 25, comma 2, l. n. 120 del 2010 - Interpretazione.

L'art. 25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002) e non, invece, ai casi nei quali l'accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale.

Riferimenti normativi: Legge 29/07/2010 num. 120 art. 25 com. 2, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20327 del 2018 Rv. 650077 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31974** *del* **06/12/2019** (Rv. **656197 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**
A. *(MUCCIO SALVATORE) contro* A. *(DANZI ENRICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2014

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI Documento di trasporto firmato dal solo vettore - Natura - Conseguenze sul piano dell'efficacia probatoria.

Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11105 del 2001 Rv. 548994 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31979** *del* **06/12/2019** (Rv. **656198 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.**
C. *(TRINCO STEFANO) contro* A. *(RHO ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/10/2014

069045 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA' - IN GENERE Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai

sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 285 del 1992 - Obbligo di custodia del veicolo ivi parcheggiato - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

L'istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del codice della strada, non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore dell'area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l'avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, comma 1, e 1327 c.c.). Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del gestore dell'area, avendo la corte d'appello accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, la presenza del cartello che avvisava l'utenza che le automobili parcheggiate non sarebbero state custodite, non rilevando, in senso contrario, le modalità concrete di organizzazione della sosta, quali l'adozione di recinzioni o speciali modalità di accesso ed uscita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1336, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 1 lett. F

Massime precedenti Conformi: N. 11931 del 2013 Rv. 626727 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **31687** *del* **04/12/2019** (Rv. **656196 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
L. *(MASINI ANGELO ALFONSO G.) contro* C. *(GIUSTI ROSA ANNA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/07/2015

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Rinuncia del difensore al mandato o revoca - Mancata sostituzione - Domanda di distrazione delle spese - Legittimazione del difensore rinunciatario o revocato - Esclusione - Fondamento.

Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9994 del 1992 Rv. 478635 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **31511** *del* **03/12/2019** (Rv. **656195 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
A. *(ACONE MODESTINO) contro* B. *(PAPA NERI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/04/2014

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Compensazione - Riferimento temporale - Insorgenza del credito - Credito anteriore alla cessione - Opponibilità al cessionario - Sussistenza.

Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello

dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1248

Massime precedenti Conformi: N. 2096 del 2007 Rv. 595053 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33309** *del* **17/12/2019** (Rv. **656264 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
M. *(TORNABUONI FILIPPO) contro* S. *(BIGLIERI SARA)*
Regola competenza

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Deroga convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE In genere.

Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 576 del 2013 Rv. 624853 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33301** *del* **17/12/2019** (Rv. **656263 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
P. *(ESPOSITO ANTONIO) contro* S. *(CODOGNOTTO FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2018

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Azione diretta alla esecuzione coattiva dell'obbligo di stipulare una vendita - Natura personale - Sussistenza - Legittimazione passiva esclusiva di chi ha assunto l'obbligazione - Configurabilità - Legittimazione del coniuge del promissario acquirente - Esclusione.

L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, stante la natura personale, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto l'obbligazione ed unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione in forma specifica è il promissario compratore; non è, pertanto, legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto il coniuge in regime di comunione legale che non abbia partecipato al contratto preliminare di acquisto del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 1233 del 2012 Rv. 621119 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33457** *del* **17/12/2019** (Rv. **656388 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.**
M. *(PATELMO PAOLO) contro* D. *(DELLA COLLETTA LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/01/2018

044036 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - Cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali - Determinazione della competenza per valore - Criteri.

Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l'azione esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria. A norma dell'art. 15 c.p.c., pertanto, ai fini della competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 30/07/1984 num. 399 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 4654 del 1998 Rv. 515227 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4196 del 2000 Rv. 535344 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33456** *del* **17/12/2019** (Rv. **656265 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.**
S. *(DI FONSO SIMONA) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2018

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza del giudice di pace secondo diritto - Declaratoria di incompetenza - Appello al tribunale - Possibili esiti - Infondatezza della censura - Rimessione al tribunale quale giudice di primo grado - Esclusione - Accoglimento della censura - Decisione anche sul merito - Necessità - Fondamento.

L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13623 del 2015 Rv. 636072 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33207** *del* **16/12/2019** (Rv. **656262 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
G. *(PERRELLA ENRICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/06/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Proponibilità dell'azione - Termine di decadenza ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 - Definitività della decisione - Necessità - Decesso della parte - Azione da parte degli eredi - Incidenza temporale dell'evento-morte - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della l. n. 89 del 2001 configura la sola definitività della decisione come "dies a quo", ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proponibilità della domanda, mentre il diritto dell'erede di agire in tale qualità, dopo la morte del dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza, quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28486 del 2013 Rv. 629212 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32764** *del* **12/12/2019** (Rv. **656261 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.**
B. *(BRAVIN MASSIMILIANO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/02/2018

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio – Art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Applicabilità - Esclusione – Fondamento.

Nel processo penale, non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l'art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30484 del 2017 Rv. 647174 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32708** *del* **12/12/2019** (Rv. **656346 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
L. *(SANASI ANTONIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/12/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi -

Computo nella durata complessiva della procedura della fase sommaria di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 dello stesso art. 618 c.p.c., previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. L'art. 618, comma 2, c.p.c., infatti, àncora l'introduzione del giudizio di merito alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, atteso che la presentazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617 comma 2, c.p.c., è finalizzata solo all'eventuale sospensione della procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31694 del 2018 Rv. 651973 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31820** *del* **05/12/2019** (Rv. **656260 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
P. *(PIGA RICCARDO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 14/09/2018

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Difesa d'ufficio assunta in un procedimento penale - Notifica di decreto ingiuntivo per il recupero del compenso nei confronti della parte assistita - Mancata opposizione - Conseguenze - Vincolo "ex iudicato" sul "quantum" ai fini della liquidazione dei compensi ex artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Insussistenza - Fondamento.

In tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare. Nondimeno, essendo l'ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali. Ne consegue che, in mancanza di un vincolo "ex iudicato", il giudice penale può procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30484 del 2017 Rv. 647174 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31694** *del* **04/12/2019** (Rv. **656258 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
M. *(LUPPINO CARLO) contro* M. *(LONGO TOMMASO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 18/03/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità ex art. 42 c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso. Tale diversità di disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l'illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria - né con l'art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull'esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l'ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l'immediata verifica della legittimità dell'ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 6174 del 2005 Rv. 580824 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31738** *del* **04/12/2019** (Rv. **656259 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**
Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS.**
M. *(SONZOGNI RAFFAELLA) contro* S. *(LONGO MATTEO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/11/2017

049022 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - MODIFICAZIONI - OGGETTIVE Rivendita di generi di monopolio - Obbligo di gestione personale del concessionario - Divieto di cessione - Nullità dei patti contrari - Limiti.

L'art. 28 della l. n. 1293 del 1957, per il quale le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, che sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione, impone al titolare di gestire personalmente la rivendita di generi di monopolio ottenuta in concessione e gli vieta di cederla a terzi, ma non esclude la validità "intra partes" del contratto di cessione della gestione della rivendita, come fonte di reciproci diritti ed obblighi.

Riferimenti normativi: Legge 02/12/1957 num. 1293 art. 28, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1880 del 1972 Rv. 358933 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31402** *del* **02/12/2019** (Rv. **656256 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.**
P. *(GUERRERA FABRIZIO) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/03/2018

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Possesso della qualità di erede - Questione di merito - Conseguenze.

Il possesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, sostanzia non una questione di legittimazione in senso proprio, che andrebbe verificata in base alla prospettazione della domanda, ma una mera difesa, attenendo alla fondatezza nel merito della domanda, sicchè è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30545 del 2017 Rv. 647184 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31402** *del* **02/12/2019** (Rv. **656256 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
P. *(GUERRERA FABRIZIO) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/03/2018

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Operatività – Limiti – Retrattabilità - Condizioni.

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26859 del 2013 Rv. 629109 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31404** *del* **02/12/2019** (Rv. **656257 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
F. *(FRIGOTTO GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 11/01/2018

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Onorario e spese al difensore - Liquidazione - Riferimento ai "valori medi" della tariffa professionale di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Portata.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

Massime precedenti Conformi: N. 26643 del 2011 Rv. 620034 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34158** *del* **20/12/2019** (Rv. **656335 - 02**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
N. *(RIASSETTO ANTONELLA) contro* F. *(RICARDI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017

140029 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE "Iura novit curia" - Limiti - Fonti di diritto oggettivo - Individuazione – Criteri - Fattispecie.

Il principio "iura novit curia", laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso dal novero delle fonti di diritto oggettivo le convenzioni comunali regolanti i canoni di locazione degli immobili di edilizia abitativa convenzionata).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6933 del 1999 Rv. 528288 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34158** *del* **20/12/2019** (Rv. **656335 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
N. *(RIASSETTO ANTONELLA) contro* F. *(RICARDI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017

104211 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore – Finita locazione per intervenuta scadenza e rilascio dell'immobile - Giudicato sul punto - Interesse del locatore a proseguire il giudizio sulla domanda di risoluzione per inadempimento - Sussistenza – Fondamento.

Nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell'immobile per finita locazione, non vengono meno l'interesse ed il diritto del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli. Del pari, il giudicato formatosi sulla cessazione, per intervenuta scadenza, della locazione non preclude alla parte che ne ha interesse attuale l'esame della domanda di accertamento, con valore di giudicato, dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore, atteso che, qualora più fatti diano diritto, ciascuno in maniera autonoma, alla cessazione di un contratto, sussistono altrettante "causae petendi" e, quindi, azioni, sicché la pronuncia sull'una, passata in giudicato, non preclude l'esame delle altre.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28416 del 2008 Rv. 605613 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **34154** *del* **20/12/2019** (Rv. **656334 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
R. *(MERELLI MARCO) contro* S. *(VESSICHELLI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2016

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Domanda giudiziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione - Condizioni - Estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento al diritto all'indennità di occupazione per ritardata restituzione - Esclusione - Fondamento.

L'effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende solo a quei fatti che siano conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce, vale a dire che costituiscano il logico sviluppo di un dato presupposto necessario. Pertanto, la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell'autonomo diritto all'indennità di occupazione dell'immobile, per essere quest'ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 15669 del 2011 Rv. 619499 - 01, N. 27131 del 2018 Rv. 651375 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34158** *del* **20/12/2019** (Rv. **656335 - 03**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
N. *(RIASSETTO ANTONELLA) contro* F. *(RICARDI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017

138189 PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

L'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3720 del 2011 Rv. 616512 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34161** *del* **20/12/2019** (Rv. **656446 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
G. *(LIJOI ANDREA) contro* A. *(ROLLI EDMONDA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2017

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Ingresso di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 4, l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Comunicazione di cui al successivo comma 5 - Omissione - Conseguenze.

In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di uno dei soggetti indicati nell'art. 12, comma 4, della l.r. Lazio n. 12 del 1999 deve essere immediatamente comunicato, ai sensi del successivo comma 5, all'ente gestore, affinché quest'ultimo possa verificare, nei successivi tre mesi, che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; ne consegue che, in caso di mancata comunicazione, come in quello - normativamente previsto - di comunicazione non veritiera, tale ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro all'assegnatario medesimo nel rapporto locatizio.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 1, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 4, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 5, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 11230 del 2017 Rv. 644192 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34162** *del* **20/12/2019** (Rv. **656447 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(COCOZZA ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2017

104312 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI STIPULATE DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI In qualità di conduttori - Rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 1597 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Disciplina relativa alla rinnovazione del contratto dettata dagli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978 - Applicabilità - Fondamento.

Anche ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, di cui all'art. 42 della l. n. 392 del 1978, é applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 in tema di rinnovazione, che accorda al conduttore una tutela privilegiata in termini di durata del rapporto. Invero, a differenza dell'ipotesi regolata dall'art. 1597 c.c., la protrazione di tale rapporto alla sua prima scadenza in base alle richiamate norme della l. n. 392 del 1978 non costituisce l'effetto di una tacita manifestazione di volontà - successiva alla stipulazione del contratto e presunta in virtù di un comportamento concludente -, ma deriva direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16321 del 2007 Rv. 599164 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34161** *del* **20/12/2019** (Rv. **656446 - 02**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
G. *(LIJOI ANDREA) contro* A. *(ROLLI EDMONDA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2017

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Locazione - Morte dell'assegnatario - Cessazione del rapporto locativo e ritorno del bene all'ente assegnante - Titolo abilitante alla locazione - Assegnazione - Diritto ereditario al subentro automatico dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Esclusione - Estensione di tali principi alle assegnazioni ai sensi della l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Sussistenza.

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 1, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 4, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 5, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 13, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11235 del 2017 Rv. 644195 - 01, N. 11230 del 2017 Rv. 644192 - 02, N. 18738 del 2004 Rv. 577607 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33764** *del* **19/12/2019** (Rv. **656625 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(ZAULI CARLO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2018

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. - Modifica della definizione del titolo (dolo o colpa) di imputabilità del comportamento - Mutamento della domanda - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di appello non integra mutamento di domanda, precluso dall'art. 345 c.p.c., la modifica della definizione del titolo (dolo o colpa) di imputabilità del comportamento del commesso (nella specie, un calciatore dilettante convenuto assieme alla sua associazione calcistica), essendo detta definizione irrilevante ai fini della domanda proposta a norma dell'art. 2049 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 4895 del 1979 Rv. 401533 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33764** *del* **19/12/2019** (Rv. **656625 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(ZAULI CARLO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2018

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028995/2018 65158001

Massime precedenti Conformi: N. 28995 del 2018 Rv. 651580 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33765** *del* **19/12/2019** (Rv. **656626 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(BALLATORE BENEDETTA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/09/2017

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della Repubblica - Compenso - Natura di spesa straordinaria di giustizia - Titolo di pagamento - Decreto del P.M. ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Possibilità di fare valere il credito in via monitoria - Esclusione - Fondamento.

In materia di spese di giustizia, il compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiatura destinata ad intercettazioni telefoniche e ambientali e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, ha natura di spesa straordinaria di giustizia, sottratta alla libera contrattazione e liquidata con il titolo di pagamento costituito dal decreto del P.M. emesso ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ne consegue che il credito vantato per il corrispettivo del detto noleggio, connotandosi per il suo rilievo pubblicistico, non può essere fatto valere in sede monitoria e può essere opposto soltanto con le modalità a tale scopo espressamente previste dall'art. 170 del medesimo d.P.R., che rinvia all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2074 del 2019 Rv. 652680 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33773** *del* **19/12/2019** (Rv. **656230 - 02**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(MASTROROSA COSIMO DAMIANO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/05/2017

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE Occupante senza titolo - Domanda di rilascio da parte dell'assegnatario - Eccezione di decadenza dell'assegnazione e di sussistenza della facoltà di regolarizzare l'occupazione ex art. 25 d.P.R. n. 1035 del 1972 - Inammissibilità - Fondamento.

L'occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso in locazione secondo la disciplina del d.P.R. n. 1035 del 1972, che sia convenuto dall'assegnatario con azione di rilascio, non può contrastare la domanda deducendo la decadenza dell'istante dall'assegnazione e la propria facoltà di ottenere la regolarizzazione dell'occupazione in rapporto locativo ex art. 25 del citato d.P.R., dal momento che il suddetto godimento di fatto dell'immobile, ancorché accompagnato dalla corresponsione del canone, non costituisce di per sé titolo idoneo ad estinguere il diritto dell'assegnatario medesimo. Inoltre, esula dai poteri del giudice ordinario il sindacato, sia pure incidentale, sugli atti amministrativi attinenti all'eventuale decadenza del precedente assegnatario in relazione alla menzionata regolarizzazione, vertendosi in tema di interventi discrezionali dei competenti organi dell'ente assegnante, a fronte dei quali non sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo dell'occupante stesso.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 3754 del 1985 Rv. 441336 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33773** *del* **19/12/2019** (Rv. **656230 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(MASTROROSA COSIMO DAMIANO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/05/2017

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE Assegnazione alloggio - Poteri dell'assegnatario - Fondamento - Fattispecie.

L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica può agire contro qualunque terzo che ostacoli o pregiudichi in fatto il suo diritto di godimento dell'immobile, posto che con l'ente gestore sussiste un rapporto di locazione che attribuisce al medesimo assegnatario una posizione identica a quella del conduttore. (Principio enunciato in fattispecie relativa ad azione di rilascio promossa dall'assegnatario di un alloggio popolare contro terzi che occupavano senza titolo il bene di cui era titolare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5607 del 1979 Rv. 402206 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33769** *del* **19/12/2019** (Rv. **656333 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(CIPRIETTI SABATINO) contro* M. *(RICCI MATTEO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/12/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Intimazione di sfratto - Notificazione ad associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante - Necessità della spedizione dell'avviso previsto dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di notificazione dell'intimazione di sfratto a un'associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante non è necessaria la spedizione dell'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c., dovendo applicarsi analogicamente la disciplina della notificazione alle persone giuridiche e, quindi, il principio secondo il quale, ove tale intimazione sia consegnata a uno dei soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., il predetto adempimento non deve essere compiuto, poiché esso riguarda l'ipotesi di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, configurabile ex art. 138 c.p.c. soltanto in relazione alle persone fisiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 660 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11702 del 2002 Rv. 572224 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33768** *del* **19/12/2019** (Rv. **656627 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
P. *(COLACI DOMENICO) contro* I. *(SORIANO ROSJ)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/04/2017

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Ente locale - Atto di assunzione di un obbligo contrattuale con assunzione di spesa - Emissione dell'impegno di spesa, con relativa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000 - Necessità - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e del susseguente contratto stipulato in attuazione di esso ed instaurazione del rapporto fra privato ed amministratore,

funzionario o dipendente dell'ente - Parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 d.lgs. n. 267 del 2000 - Sufficienza - Esclusione.

L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 49

Massime precedenti Vedi: N. 12608 del 2017 Rv. 644400 - 01, N. 11036 del 2018 Rv. 648915 - 01, N. 30109 del 2018 Rv. 651591 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33769** *del* **19/12/2019** (Rv. **656333 - 02**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(CIPRIETTI SABATINO) contro* M. *(RICCI MATTEO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/12/2017

138125 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE Scrittura privata prodotta in copia fotostatica - Affermazione degli eredi dell'apparente sottoscrittore di non conoscere la scrittura del "de cuius" - Produzione della scrittura originale - Necessità - Omissione - Conseguenze in tema di onere della prova.

In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7267 del 2014 Rv. 629895 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33771** *del* **19/12/2019** (Rv. **656229 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(RUSSO ROSARIO MAURIZIO PAOLO) contro* N. *(RAGUSA SALVATORE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/05/2018

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Quantificazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

La quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 1660 del 1972 Rv. 358521 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33769** *del* **19/12/2019** (Rv. **656333 - 03**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(CIPRIETTI SABATINO) contro* M. *(RICCI MATTEO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/12/2017

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Difetto di legittimazione processuale - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Necessità di coordinarla con il sistema delle preclusioni - Sussistenza - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.

La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura "ad litem", la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5328 del 2003 Rv. 561901 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4248 del 2016 Rv. 638746 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33772** *del* **19/12/2019** (Rv. **656279 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
B. *(COCCO ANTONIO MARIA) contro* B. *(SERRA PAOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/05/2017

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Individuazione del termine di prescrizione - Criteri.

In tema di fatto illecito costituente reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, deve aversi riguardo alla pena applicabile in relazione all'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio o a quella più severa conseguente alla modificazione della contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12324 del 1997 Rv. 510716 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33761** *del* **19/12/2019** (Rv. **656508 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANNA MOSCARINI.** *Relatore:* **ANNA MOSCARINI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(PATTARO ALBERTO) contro* M. *(AZZARITI LUCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/11/2016

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinuncia alla domanda - Differenze dalla rinuncia agli atti del giudizio - Forme particolari e accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Estinzione dell'azione.

La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Conformi: N. 23749 del 2011 Rv. 620474 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32783** *del* **13/12/2019** (Rv. **656522 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(SANTORO RAFFAELE) contro* I. *(BALIVA MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/10/2017

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente - Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 - Divieto - Esclusione - Necessità delle certificazioni e degli altri documenti previsti dalla legge - Sussistenza.

In tema di locazione finanziaria, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, come già previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 242 del 1996, non vieta più la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente, ma si limita a stabilire che chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 23 com. 2, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 4235 del 2008 Rv. 601855 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32784** *del* **13/12/2019** (Rv. **656143 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(ACONE MODESTINO) contro* C. *(PANZA KATYA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/12/2017

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Accertamenti tecnici irripetibili (autopsia) ex art. 360 c.p.p. - Inutilizzabilità nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio - Utilizzabilità nel processo civile - Condizioni e limiti - Fattispecie.

Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del "thema probandum" e sono soggetti alle regole del rito civile sull'acquisizione della prova; pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d'ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è acquisita e che la nullità relativa derivante da tale

vizio sia stata eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'utilizzabilità della c.t.u. fondata su un esame autoptico disposto in sede penale in difetto di previo avviso agli indagati, sebbene la parte interessata non ne avesse tempestivamente eccepito la nullità, limitandosi a svolgere contestazioni sulla legittimità dell'acquisizione della prova nel processo di provenienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12577 del 2014 Rv. 630956 - 01, N. 19427 del 2017 Rv. 645178 - 03, N. 15353 del 2012 Rv. 624567 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32792** *del* **13/12/2019** (Rv. **656046 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(CONCILIO GIOVANNI) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/03/2017

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. - Previo espletamento delle formalità di cui all'art. 22 l. 990 del 1969 - Necessità - Costituzione di parte civile nel processo penale concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Valenza equipollente – Esclusione.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche in caso di azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. esperita dal danneggiato da sinistro stradale è indispensabile, a pena di improponibilità della domanda, la previa formulazione della richiesta all'assicuratore con le modalità previste dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969, alla quale non può considerarsi equipollente la costituzione di parte civile nel processo penale (nella specie, concluso con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) di cui la compagnia assicuratrice non sia stata parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3278 del 1997 Rv. 503723 - 01, N. 12910 del 2014 Rv. 631581 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32778** *del* **13/12/2019** (Rv. **656142 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
V. *(GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro* N.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/06/2017

174130 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - TRASPORTO GRATUITO Trasporto amichevole (o di cortesia) - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di prescrizione.

Il trasporto aereo amichevole (o di cortesia) si sottrae all'applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge

n. 12 del 2004), con la conseguenza che, rispetto ad esso, non opera la prescrizione biennale prevista dall'art. 35 di detta Convenzione.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST., Regolam. Comunitario 13/05/2002 num. 889, Regolam. Comunitario 09/10/1997 num. 2027, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 1, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 2264 del 1972 Rv. 359593 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32788** *del* **13/12/2019** (Rv. **656150 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
B. *(REGINA ARMANDO) contro* A. *(PORCELLI GIACOMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/11/2017

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione del credito vantato nei confronti di amministrazione diversa da quella statale - Forma dell'atto come prevista dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse. (In applicazione nel principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva preteso i menzionati requisiti di forma con riferimento alla cessione di un credito - vantato nei confronti di una Fondazione, di riconosciuta natura pubblica, poi diventata IPAB e successivamente ASP-Azienda pubblica di servizi alla persona - derivante da risarcimento danni per illegittima esclusione da una gara d'appalto e, quindi, non a titolo di corrispettivo di appalto, solo per il quale opera l'art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999 sugli appalti pubblici, poi modificato dal cd. "codice appalti", d.lgs. n. 163 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, DPR 21/12/1999 num. 554 CORTE COST., Legge 11/12/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 30658 del 2017 Rv. 647121 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28390 del 2018 Rv. 651417 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32505** *del* **12/12/2019** (Rv. **655982 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(BIANCHI ADELMO) contro* I. *(GEROSA ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2017

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Attività sanitaria in accreditamento - Regime normativo anteriore al finanziamento a prestazione in base a tetti di spesa - Provvedimento di fissazione del "tetto" da parte dell'Amministrazione - Interesse legittimo alla remunerazione della prestazione sanitaria - Giudicato amministrativo di annullamento - Conseguenze.

In tema di attività sanitaria esercitata in c.d. accreditamento, nel regime anteriore al finanziamento a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale (quest'ultimo operante dal 2009 ed introdotto dal

comma 2-quater dell'art. 8-quinques del d.lgs. n. 502 del 1992), il diritto soggettivo della struttura sanitaria alla remunerazione della prestazione si converte in interesse legittimo in forza del provvedimento di fissazione del tetto di spesa da parte dell'Amministrazione il cui annullamento con giudicato amministrativo non determina la riespansione del diritto e l'assenza di limiti ai fini della remunerazione bensì l'obbligo per l'Amministrazione di conformarsi al giudicato, con nuova determinazione autoritativa dei relativi limiti di "budget", e possibilità della struttura di agire per l'ottemperanza nel caso di inerzia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 26/06/2008 num. 112 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26200 del 2019 Rv. 655503 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32478** *del* **12/12/2019** (Rv. **655981 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
H. *(ALESSI GAETANO) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2017

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Comportamento contrario a buona fede e correttezza contrattuale - Conseguenze - Fattispecie.

085006 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE In genere.

113091 OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA In genere.

In materia di responsabilità da fideiussione, gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale - da intendersi in senso oggettivo - impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la violazione delle clausole di correttezza e buona fede sul mero assunto che la scelta dell'appaltante garantito di pagare all'appaltatore il saldo finale, nonostante la presenza di vizi ed a fronte dell'impegno all'eliminazione degli stessi, non fosse censurabile sotto il profilo della colpa - non essendo l'inadempimento ancora divenuto definitivo -, laddove avrebbe dovuto invece considerare - sul piano oggettivo - l'idoneità della condotta a salvaguardare l'interesse del garante ovvero ad aggravarne la posizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10182 del 2009 Rv. 608010 - 01, N. 16667 del 2012 Rv. 624045 - 01, N. 22819 del 2010 Rv. 614831 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32493** *del* **12/12/2019** (Rv. **656521 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
E. *(DE BELLO VIVIANA) contro* A.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 08/04/2016

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Ricorso per cassazione - Provvedimenti denunciati come confliggenti - Deposito in copia autentica - Necessità - Inosservanza - Improcedibilità del ricorso per conflitto.

Il ricorso per cassazione rivolto a denunciare, ai sensi dell'art. 362, comma 2, numero 1), c. p.c. un conflitto di giurisdizione richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica di entrambi i provvedimenti che hanno determinato il conflitto in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10997 del 2006 Rv. 588765 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21196 del 2009 Rv. 609496 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32498** *del* **12/12/2019** (Rv. **656141 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
M. *(ABONANTE ENNIO) contro* S.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PAOLA, 27/07/2017

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Produzione e distribuzione di energia elettrica - Attività pericolosa - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28626 del 2019 Rv. 655827 - 01 Rv. 655827 - 01, N. 537 del 1982 Rv. 418250 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32485** *del* **12/12/2019** (Rv. **656140 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(MONALDI PAOLA) contro* A. *(BONACCORSI DI PATTI DOMENICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/06/2017

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Potere officioso - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Fondamento.

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

In tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice, previa attivazione del contraddittorio a pena di nullità della sentenza (c.d. "a sorpresa") per violazione del principio del giusto processo (artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 26040 del 2005 Rv. 584931 - 01, N. 1064 del 2014 Rv. 630345 - 01, N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10955 del 2002 Rv. 556223 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32142** *del* **10/12/2019** (Rv. **656569 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
P. *(JANNA CESARE) contro* S. *(MERANI CARLO LEONE GIACOMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2017

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Bonifica di sito inquinato - Rivalsa del proprietario incolpevole nei confronti del responsabile dell'inquinamento - Qualifica di responsabile dell'inquinamento ex art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 - Fondamento - Necessaria identificazione del responsabile da parte dell'autorità amministrativa - Esclusione - Accertamento di fatto del giudice.

Ai sensi dell'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. codice dell'ambiente), il proprietario non autore dell'inquinamento, che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi, per le spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'inquinamento e, cioè, del soggetto che - prescindendo dal profilo soggettivo (dolo o colpa) e in base alla sola causalità materiale (secondo la logica indennitaria delle norme in materia di tutela ambientale, non riconducibile nemmeno alla responsabilità civile di tipo oggettivo) - ha oggettivamente provocato l'alterazione ambientale, indipendentemente dalla sua identificazione da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253

Massime precedenti Vedi: N. 1573 del 2019 Rv. 652476 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32143** *del* **10/12/2019** (Rv. **656507 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(SPAZIANI TESTA EZIO) contro* R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2017

138038 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI Art. 3, comma 5, d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Rappresentanza negli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria - Applicabilità ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica - Esclusione.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) - il quale dispone che gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria - non si ricava, in assenza di una specifica previsione legislativa (come l'art. 15, comma 4, della l. n. 24 del 2017, non applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), alcuna norma vincolante ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28811 del 2019 Rv. 655963 - 02, N. 28994 del 2019 Rv. 655792 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32142** *del* **10/12/2019** (Rv. **656569 - 03**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
P. *(JANNA CESARE) contro* S. *(MERANI CARLO LEONE GIACOMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2017

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI Fusione per incorporazione - Vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto - Estinzione della società incorporata - Esclusione - Subentro della società incorporante nella situazione di responsabile dell'inquinamento - Configurabilità - Fattispecie relativa a fusione risalente al 1970.

La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo; conseguentemente, l'attribuzione alla società incorporata della qualifica di responsabile dell'inquinamento giustifica la condanna della società incorporante alla rifusione delle spese di bonifica del sito inquinato. (La S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, disattendendo l'enunciato principio, aveva erroneamente ritenuto che, a seguito di una fusione avvenuta nel 1970, la società incorporata si fosse estinta e che quella incorporante fosse un nuovo soggetto giuridico, rispetto al quale non potevano configurarsi obblighi di ripristino ambientale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253

Massime precedenti Vedi: N. 4042 del 2019 Rv. 652527 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2637 del 2006 Rv. 586134 - 01, N. 19698 del 2010 Rv. 614542 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32136** *del* **10/12/2019** (Rv. **656506 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(RIZZO GIANPAOLO) contro* C.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 09/12/2015

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Proroga del termine per il versamento del prezzo - Onere di proporre opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine dal decreto di trasferimento - Esclusione - Fondamento.

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Difformi: N. 7446 del 2007 Rv. 597310 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13043 del 2018 Rv. 648881 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32126** *del* **10/12/2019** (Rv. **656504 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(PALMIERI SABINO) contro* M. *(PRINCIGALLI VINCENZO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2017

058024 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) Contratti sinallagmatici - Inadempimento di una parte - Conseguenze - Diritto alla risoluzione del contratto, al risarcimento dei danni, all'adempimento coattivo - Autonomia dei tre diritti - Sussistenza - Rinuncia ad uno di essi - Conseguenze - Rinuncia implicita anche agli altri - Configurabilità - Esclusione - Accertamento devoluto al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.

111027 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NON RECETTIZI - RINUNCIA (ABDICATIVA) In genere.

La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno; ma ciascuno di tali diritti, configurandosi in termini di diversità ed autonomia rispetto a ciascun altro, può legittimamente costituire oggetto di rinuncia senza che, per ciò solo, gli effetti di tale rinuncia debbano automaticamente estendersi anche agli altri (nella specie, senza che la rinuncia all'azione esperita per ottenere il risarcimento dei danni comporti, "ipso facto", rinuncia all'azione di adempimento in forma specifica), a meno che l'atto abdicativo non si atteggi, in concreto, come rinuncia "tout court" a far valere tutti i diritti conseguenti al fatto dell'inadempimento della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 13598 del 2000 Rv. 540958 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32142** *del* **10/12/2019** (Rv. **656569 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
P. *(JANNA CESARE) contro* S. *(MERANI CARLO LEONE GIACOMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2017

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Sito inquinato - Artt. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 e 253, comma 4, l. n. 152 del 2006 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Situazioni di inquinamento in atto all'entrata in vigore delle norme - Obbligo di bonifica - Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi) - ora trasfuso nell'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. codice dell'ambiente) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito inquinato, non già in virtù di un'applicazione retroattiva delle citate disposizioni, bensì in ragione della situazione di inquinamento perdurante alla loro entrata in vigore e suscettibile di essere interrotta solo con la bonifica, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253

Massime precedenti Vedi: N. 5705 del 2013 Rv. 625444 - 01, N. 21887 del 2011 Rv. 619925 - 01, N. 30723 del 2019 Rv. 656224 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32134** *del* **10/12/2019** (Rv. **656505 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
E. *(MORESE FULVIO) contro* B. *(CHIERICHINI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2018

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti - Presupposti - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Necessità - Limiti - Finalità di tutela del creditore - Fattispecie.

In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario - fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori - deve essere applicato considerando la "finalità di protezione" della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, in mancanza delle scritture contabili, aveva respinto la domanda della creditrice nei confronti della cessionaria, ma aveva omesso di considerare le evidenze processuali dalle quali risultava che la cessione dell'azienda - in favore di società di nuova costituzione, con la stessa compagine sociale, per l'esercizio della medesima attività e con trasferimento della clientela - era stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 22831 del 2010 Rv. 614830 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6107 del 2013 Rv. 625361 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5054 del 2017 Rv. 643279 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32136** *del* **10/12/2019** (Rv. **656506 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(RIZZO GIANPAOLO) contro* C.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 09/12/2015

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Espropriazione immobiliare - Aggiudicazione - Termine per il versamento del saldo prezzo - Perentorietà - Fondamento.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si

sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Conformi: N. 11171 del 2015 Rv. 635438 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31886** *del* **06/12/2019** (Rv. **656045 - 02**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(BRUNO NICCOLO' ARNALDO) contro* A. *(AMMIRATI ANNAROSA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2016

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Indagini su fatti estranei al thema decidendum o acquisizione di elementi di prova in violazione del principio dispositivo – Conseguenze - Nullità assoluta della consulenza – Insanabilità e rilevabilità di ufficio – Fondamento.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Difformi: N. 2251 del 2013 Rv. 624974 - 01, N. 15747 del 2018 Rv. 649414 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16800 del 2018 Rv. 649419 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31894** *del* **06/12/2019** (Rv. **655980 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(CECCHELLA CLAUDIO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/07/2017

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Risarcimento del danno da fatto-reato - Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - Mancato accertamento sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità del minore - Conseguenze sul giudizio civile.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

In materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la

sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20684 del 2009 Rv. 609435 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31889** *del* **06/12/2019** (Rv. **655979 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.**
N. *(NICOLINI GIOVANNI) contro* G. *(MERONI MARISA OLGA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/11/2017

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Contratto di somministrazione di lavoro - Fatto illecito del prestatore di lavoro - Responsabilità esclusiva dell'utilizzatore - Sussistenza - Fondamento - Art. 26 d.lgs. n. 276 del 2003 - Valenza meramente confermativa.

In tema di contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal d.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro, bensì, ed in via esclusiva, sull'utilizzatore, quale soggetto che inserisce il lavoratore nella propria struttura imprenditoriale ed esercita poteri di direzione e controllo sulla prestazione lavorativa, soggetto assimilabile, quindi, al paradigma generale del padrone o committente ex art. 2049 c.c., assumendo la espressa previsione di responsabilità dell'utilizzatore contenuta nell'art. 26 del d.lgs. n. 276 del 2003 valenza meramente confermativa dell'applicabilità della norma codicistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 10/05/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/05/2003 num. 276 art. 26, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 4298 del 2019 Rv. 652666 - 01, N. 6870 del 2019 Rv. 653203 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31879** *del* **06/12/2019** (Rv. **656503 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.**
P.M. **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
N. *(RICCI ALBERGOTTI GIAN FRANCO) contro* T. *(ZAULI CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/01/2018

171010 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO Mancata indicazione del prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione della pretesa al credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Valenza dell'assegno quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. - Condizioni - "Traditio" e "intentio" del girante - Fattispecie.

171033 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AZIONE CAUSALE In genere.

In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, né l'assegno può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la quale richiede la certezza del destinatario del titolo, non desumibile dalla mera apposizione della firma del prenditore nella cd. "girata in bianco"; ne consegue che, al fine di fondare l'azione causale, il giratario che invochi la "girata in bianco" è tenuto a fornire la prova che il girante intese trasmettergli i diritti portati dall'assegno (cd. "intentio"), generalmente individuabile nella materiale "traditio" (o in altra modalità di trasmissione del titolo), purché questa sia coerente con la suddetta intenzione e non viziata. (In

applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel riconoscere ad assegni girati "in bianco" la valenza di promesse di pagamento ex art. 1988 c.c., aveva omesso di considerare che la consegna dei titoli dal girante al giratario era avvenuta per effetto di violenza e/o minaccia, commessa da quest'ultimo ai danni del primo e accertata con sentenza penale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 22, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15688 del 2013 Rv. 627233 - 01, N. 4910 del 2017 Rv. 644314 - 01, N. 8008 del 1996 Rv. 499432 - 01, N. 17193 del 2014 Rv. 631938 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31886** *del* **06/12/2019** (Rv. **656045 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(BRUNO NICCOLO' ARNALDO) contro* A. *(AMMIRATI ANNAROSA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2016

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di elementi necessari per rispondere ai quesiti - Limiti - Fondamento - Deroghe.

138042 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI In genere.

138043 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - CHIARIMENTI ALLE PARTI In genere.

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI In genere.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8256 del 1987 Rv. 455864 - 01, N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01, N. 12231 del 2002 Rv. 556941 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27776 del 2019 Rv. 655818 - 01, N. 15774 del 2018 Rv. 649471 - 01, N. 26893 del 2017 Rv. 645960 - 01, N. 18770 del 2016 Rv. 642105 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31889** *del* **06/12/2019** (Rv. **655979 - 02**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.**
N. *(NICOLINI GIOVANNI) contro* G. *(MERONI MARISA OLGA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/11/2017

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni - Valutazione della palese infondatezza o arbitrarietà nella chiamata in causa - Necessità.

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23948 del 2019 Rv. 655358 - 02, N. 23123 del 2019 Rv. 655244 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4195 del 2018 Rv. 647422 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31447** *del* **03/12/2019** (Rv. **656139 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(FERRO CARMINE) contro* I. *(D'ANNIBALLE DENISE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/09/2017

109048 NAVE - SINISTRI MARITTIMI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA PROBATORIA DELLA RELAZIONE D'INCHIESTA Efficacia di piena prova delle risultanze - Esclusione - Ragioni - Libero apprezzamento da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento.

Le risultanze della relazione di inchiesta sui sinistri marittimi di cui all'art. 582 cod. nav. non sono vincolanti per il giudice - essendo ammessa dalla norma la prova contraria ai fatti accertati dalla commissione inquirente presso la direzione marittima - e possono essere liberamente valutate al fine di ricavarne elementi di convincimento, anche insieme ad altre emergenze processuali, alla stregua del principio generale dell'utilizzabilità dei rapporti e dei verbali provenienti dalla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Navig. art. 582, Regol. della Navig. Marittima art. 467, Cod. Navig. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1855 del 1989 Rv. 462533 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3178 del 1969 Rv. 343159 – 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33723** *del* **18/12/2019** (Rv. **656350 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**
B. *(MERCANTI GIUSEPPE) contro* C. *(ANTONUCCI ARTURO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2017

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità - Diritto del creditore all'equivalente in denaro dei beni - Azionabilità in via esecutiva a tal fine del titolo di condanna alla consegna – Esclusione – Fondamento.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell'equivalente monetario di tali beni va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerti la sussistenza e ne liquidi l'importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l'esecuzione per espropriazione, ma solo quella in forma specifica ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c., ancorché si assuma esistere un prezzo ufficiale di mercato dei beni perduti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605

Massime precedenti Vedi: N. 23900 del 2018 Rv. 650883 – 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33728** *del* **18/12/2019** (Rv. **656351 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
G. *(BERTUZZI PIETRO) contro* I. *(FIORENTINO GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/04/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Domanda riconvenzionale subordinata volta ad ottenere un nuovo accertamento - Rigetto dell'opposizione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità al termine per impugnare - Esclusione - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale; al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello od a quello di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 1123 del 2014 Rv. 629827 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2018 Rv. 649841 - 01, N. 12888 del 2016 Rv. 640428 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33718** *del* **18/12/2019** (Rv. **656453 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ENNA, 01/03/2017

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere

173001 TRASCRIZIONE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004410/2017 64388001

Massime precedenti Conformi: N. 4410 del 2017 Rv. 643880 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33719** *del* **18/12/2019** (Rv. **656454 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
M. *(FIORESTA RAFFAELE) contro* S. *(SICILIANI DE CUMIS PIERNICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/02/2012

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Condanna a corrispondere a titolo risarcitorio una somma comprensiva di capitale ed interessi - Effetto dell'impugnazione concernente il solo capitale od i soli interessi sull'intero importo oggetto di condanna - Ricorrenza di tale effetto in caso di procedura di correzione di errore materiale – Esclusione - Fattispecie.

100203 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE In genere.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

In tema di obbligazioni di valore, la regola per la quale capitale ed interessi compensativi formano un "unicum" inscindibile, con la conseguenza che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, non trova applicazione nel diverso caso di correzione di errore materiale della sentenza medesima (nella specie, in ordine all'entità del capitale), poiché il provvedimento di correzione, di natura amministrativa, non produce gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 2873 del 1997 Rv. 503459 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33716** *del* **18/12/2019** (Rv. **656452 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**
A. *(FEDERICO FABIO) contro* R. *(TRIGONA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/06/2017

178315 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE Rateizzazione del debito tributario - Necessità di prestazione di garanzie - Abrogazione ai sensi dell'art. 83, comma 23, lett. a), del d.l. n. 112 del 2008 - Limiti - Fondamento - Conseguenze sulle ipoteche già iscritte.

In tema di rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, l'abrogazione, operata dall'art. 83, comma 23, lett. a), del d.l. n. 112

del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008), della necessità di prestare garanzie quale requisito per l'ammissione al beneficio, non incide sull'efficacia delle ipoteche esattoriali in precedenza iscritte a questo fine, poiché tale abrogazione non opera che per l'avvenire, limitatamente ai soli casi in cui dette ipoteche non siano già state iscritte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19 com. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 83 com. 23 lett. A CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33443** *del* **17/12/2019** (Rv. **656347 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.**
M. *(PANELLA ALESSIA) contro* G.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 26/01/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia sulla sola competenza in appello - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Condizioni.

La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5391 del 2009 Rv. 607280 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33444** *del* **17/12/2019** (Rv. **656451 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.**
G. *(MANTICA NICOLETTA) contro* G.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SAVONA, 07/02/2018

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato - Presupposti - Fuga del responsabile - Necessità - Esclusione - Esistenza di circostanze non imputabili a negligenza della vittima - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima. (Nella specie, la sentenza di appello, secondo la quale l'investita aveva favorito l'allontanamento e, quindi, la mancata identificazione dell'investitrice, per averla rassicurata, nell'immediatezza del sinistro, sulle proprie condizioni di salute, è stata cassata dalla S.C. poiché la vittima, a causa delle lesioni riportate, versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche provocanti disorientamento e tali da privare di lucidità ogni eventuale sua espressione rivolta alla guidatrice, dovendosi piuttosto considerare che la detta identificazione era stata ostacolata dallo spostamento della vettura dal luogo dell'incidente e dall'assenza di testimoni).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/09/2009 num. 103 art. 10 com. 1, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5 art. 1 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 274 del 2015 Rv. 633964 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33449** *del* **17/12/2019** (Rv. **656348 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
S. *(ZACCAGNINO VITO VINCENZO) contro* P.
Rigetta, TRIBUNALE POTENZA

174073 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITA' Presunzione di responsabilità a carico del vettore – Ambito di operatività - Sinistri verificatisi "durante il viaggio" – Definizione – Fattispecie.

174076 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE In genere.

Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una viaggiatrice che, nell'ambito di un trasporto di persone, effettuato senza soluzione di continuità nell'esecuzione negoziale, con trasbordo da una vettura ad un'altra, previsto dall'unico contrato con l'unico vettore, aveva subito lesioni inciampando in una buca nel piazzale ove era avvenuto il trasferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16893 del 2010 Rv. 614409 - 01, N. 249 del 2017 Rv. 642353 - 01, N. 9593 del 2011 Rv. 618007 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33466** *del* **17/12/2019** (Rv. **656349 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
A. *(LAURITO MARIA TERESA) contro* I. *(CANDIANO NICOLA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 12/09/2017

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Nullità della notificazione del pignoramento – Opposizione – Effetti - Sanatoria – Fondamento.

Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25900 del 2016 Rv. 642319 - 01, N. 24527 del 2008 Rv. 604734 - 01, N. 19498 del 2013 Rv. 627585 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32731** *del* **12/12/2019** (Rv. **656182 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
G. *(GENNARINI ALESSANDRO) contro* G.
Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Foro del consumatore - Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.

Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 3539 del 2014 Rv. 630354 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34732** *del* **30/12/2019** (Rv. **656404 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(MATTIUZZO FLAVIO) contro* A. *(COLO' VITTORINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 07/08/2014

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati - Regime delle incompatibilità - Elencazione operata dall'art. 48 della l. n. 833 del 1978 - Tassatività - Esclusione - Art. 17 dell'accordo collettivo nazionale del 28 dicembre 2005 dei pediatri di libera scelta - Previsioni integrative - Legittimità - Fondamento.

In tema di incompatibilità con l'iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati con il SSN, l'art. 17 dell'accordo collettivo nazionale del 28 settembre 2005 dei pediatri di libera scelta, nel prevedere, in via integrativa delle disposizioni di cui all'art. 48 della l. n. 833 del 1978 (la cui elencazione delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale non può considerarsi tassativa), un'ulteriore causa di incompatibilità nel godimento, da parte del sanitario, di un trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti dal medesimo SSN, è legittimo dal momento che tale previsione non è contrastante con il fine, perseguito dalla norma primaria, di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni, ponendosi anzi in armonia con il principio generale, espresso dall'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, di tendenziale esclusività dei rapporti di lavoro nell'ambito del SSN.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 28/09/2005

Massime precedenti Conformi: N. 4857 del 2014 Rv. 630269 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34736** *del* **30/12/2019** (Rv. **656361 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
P. *(CICCOTTI SIMONE) contro* A. *(AMBROSIO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/01/2018

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento di dirigente - Giustificatezza del licenziamento - Valutazione globale - Sufficienza - Fondamento.

Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 6110 del 2014 Rv. 630288 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34544** *del* **27/12/2019** (Rv. **656359 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*
A. *(PETRACCA NICOLA DOMENICO) contro* C. *(MANCUSI SERGIO MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/05/2014

103218 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO Offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 c.c., di cui è inammissibile l'integrazione o modifica in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione, determinandosi, in caso contrario, un'alterazione della disciplina prevista per lo svolgimento della procedura. (Nella specie, il candidato, che aveva partecipato con successo ad una procedura selettiva, collocandosi in posizione utile in graduatoria ai fini dell'assunzione, era stato ritenuto non idoneo all'esito di un colloquio psicologico non previsto nel bando).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336

Massime precedenti Vedi: N. 13273 del 2007 Rv. 597691 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **34541** *del* **27/12/2019** (Rv. **656358 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(ALESII ALESSIA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/01/2013

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigente medico di struttura complessa - Sostituzione - Retribuzione spettante al sostituto - Periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999 - Determinazione - Criteri.

In materia di pubblico impiego privatizzato, al dirigente medico preposto di fatto ad una struttura complessa, per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, non spetta l'integrale trattamento di chi risulti legalmente incaricato di tale direzione, ma solo il trattamento dirigenziale già spettante allo stesso sostituto, da calcolare fissando la retribuzione di posizione nella misura prevista per l'adibizione a struttura complessa integrata con l'indennità sostitutiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21565 del 2018 Rv. 650221 - 01, N. 91 del 2019 Rv. 652045 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **34552** *del* **27/12/2019** (Rv. **656360 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(DI NITTO TOMMASO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/03/2014

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Azione esperita dalla P.A. - Procedimento ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - Utilizzabilità.

L'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 13139 del 2006 Rv. 589842 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34544** *del* **27/12/2019** (Rv. **656359 - 02**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*
A. *(PETRACCA NICOLA DOMENICO) contro* C. *(MANCUSI SERGIO MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/05/2014

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Ama S.p.A. - Procedura selettiva bandita per il reclutamento del personale - Irregolarità - Costituzione in via giudiziaria del rapporto di lavoro - Disposizioni normative regolanti limiti di spesa - Inapplicabilità - Ragioni.

In tema di bando per la selezione di personale dell'Ama S.p.A., le limitazioni di spesa in tema di reclutamento del personale non sono applicabili quando, a seguito dell'accertamento di irregolarità commesse in sede di procedura selettiva, l'accertamento e la costituzione del rapporto di lavoro siano avvenuti in via giudiziaria, con il ripristino di una situazione di legalità che tale doveva essere "ab initio", per sottrarsi ad un obbligo di assunzione già sussistente nell'ipotesi di corretto adempimento delle regole del bando.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18 com. 2, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 76 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/2010 num. 78 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 4 com. 17 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **34465** *del* **24/12/2019** (Rv. **656403 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(SCOGNAMIGLIO RENATO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2013

024071 ATTI AMMINISTRATIVI - POLITICI Norma dichiarata incostituzionale - Presentazione del relativo disegno di legge - Responsabilità per “illecito costituzionale” dell’organo governativo - Esclusione - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, dell'organo governativo che ha presentato il relativo disegno di legge, e dato impulso all'iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23730 del 2016 Rv. 642991 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34457** *del* **24/12/2019** (Rv. **656357 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(SEBASTIANI SAVERIO) contro* R. *(FENOS ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/11/2014

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Rimborso spese legali - Art. 45 del c.c.n.l. del 2003 per il personale non dirigente di Poste Italiane - Presupposti - Assenza di conflitto di interessi - Necessità - Successiva assoluzione del dipendente - Rilevanza - Condizioni.

In tema di rimborso delle spese legali sostenute dal personale non dirigente di Poste Italiane, ai sensi dell'art. 45 del c.c.n.l. del 2003, l'assenza di conflitto di interessi, che costituisce il presupposto per l'assunzione dell'onere di pagamento da parte datoriale, va valutata "ex ante" nel momento in cui è stata posta in essere la condotta generatrice di responsabilità, né è automaticamente esclusa in caso di assoluzione del dipendente, occorrendo accertare, sulla base di una autonoma ricostruzione fattuale della vicenda da parte del giudice di merito, che il dipendente abbia agito unicamente per finalità di espletamento del servizio, in esecuzione dei compiti di ufficio e, quindi, non in conflitto con il suo datore di lavoro, fermo restando che ai fini ricostruttivi della esistenza o meno di una situazione antagonista possono, comunque, assumere rilievo elementi acquisiti successivamente, anche tratti dal provvedimento che ha definito il giudizio nel quale era coinvolto il lavoratore.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/07/2003 art. 45, Contr. Coll. 11/07/2007 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21439 del 2019 Rv. 655007 - 01, N. 28597 del 2018 Rv. 651742 - 01, N. 18256 del 2018 Rv. 649818 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **34193** *del* **20/12/2019** (Rv. **656456 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
I. *(PATTERI ANTONELLA) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/11/2013

129075 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Retribuzione pensionabile - Lavoratore che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 12, l. n. 243 del 2004 - Computo dei ratei di tredicesima maturati al momento di esercizio dell'opzione - Inclusione - Fondamento.

Nella base di calcolo del trattamento pensionistico vanno inclusi i ratei di tredicesima mensilità già maturati all'atto di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 12, l. n. 243 del 2004 - che consente ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità di proseguire il rapporto con esonero dalla ulteriore contribuzione ed attribuzione delle somme corrispondenti a titolo di incentivo - in forza del criterio di parità e secondo la "fictio iuris" stabilita dal successivo comma 13 dello stesso art. 1, senza considerare il criterio di cassa per il pagamento dei contributi ex art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 314 del 1997, applicabile solo ai rapporti normalmente in corso.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 12 CORTE COST., Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6 com. 9

Massime precedenti Conformi: N. 21668 del 2017 Rv. 645872 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33403** *del* **17/12/2019** (Rv. **656306 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.**
T. *(ALESII LEONARDO) contro* B. *(SCANCARELLO MAURO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/01/2015

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - “Beneficium excussionis” applicabile “ratione temporis” - Eccezione - Modalità - “Prima difesa” - Nozione - Fattispecie.

In tema di responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, l'eccezione del "beneficium excussionis", secondo la formulazione della norma applicabile "ratione temporis", deve essere sollevata nella "prima difesa", con ciò dovendosi intendere il primo atto difensivo nell'ambito di un giudizio di cognizione. (Fattispecie in cui l'eccezione è stata ritenuta tardiva in quanto proposta solo in sede di opposizione all'esecuzione iniziata a seguito di procedimento monitorio e non con l'opposizione a decreto ingiuntivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4237 del 2019 Rv. 652890 - 01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33393** *del* **17/12/2019** (Rv. **656282 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**
C. *(LONGO PATRIZIA) contro* A. *(CARTIA ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2013

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi - Condizioni - Acquisizione di ufficio - Limiti.

Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti,sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4080 del 2009 Rv. 608226 - 01, N. 11845 del 2018 Rv. 648821 - 01, N. 28134 del 2018 Rv. 651494 - 01, N. 32265 del 2019 Rv. 656050 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33407** *del* **17/12/2019** (Rv. **656308 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
G. *(BUFO GIUSEPPE) contro* C. *(DANZI ROSSANA MONICA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/04/2014

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Pagamento di retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore - Azione del lavoratore ex art. 1676 c.c. - Risarcimento da licenziamento illegittimo - Esclusione - Fondamento.

L'azione dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente di cui all'art. 1676 c.c. non può avere ad oggetto le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto essa riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, in coerenza con la "ratio" della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676

Massime precedenti Vedi: N. 10439 del 2012 Rv. 622923 - 01, N. 27678 del 2018 Rv. 651264 - 01, N. 23489 del 2010 Rv. 615127 - 01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33401** *del* **17/12/2019** (Rv. **656283 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**
M. *(MOREA ELVIRA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/05/2014

098053 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE Mansioni superiori - Accertamento - Atto di macro-organizzazione - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori deve essere operato avuto riguardo all'atto di macro-organizzazione, di portata generale (nella specie, classificazione ministeriale degli uffici giudiziari), con il quale l'amministrazione ha adattato alla propria struttura i profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva, individuando i posti della pianta organica, dovendo escludersi che a tale compito possa provvedere il giudice, cui è devoluto il sindacato dei soli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 24, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 27018 del 2008 Rv. 605405 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33406** *del* **17/12/2019** (Rv. **656307 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(CARDARELLI MASSIMILIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2014

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Ufficiali giudiziari - Trattamento economico per malattia - Indennità di trasferta - Compenso in percentuale su crediti recuperati dall'Erario - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

Al fine di determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari, non si computano l'indennità di trasferta ed il compenso in percentuale sui crediti recuperati dall'Erario (nel regime anteriore all'accordo del 22 maggio 2009), trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione alle quali non fa riferimento la tabella B richiamata dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto ministeri, cui rinvia l'art. 21 del medesimo contratto, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/04/2002 art. 2, Contr. Coll. 24/04/2002 art. 5, Contr. Coll. 24/04/2002 art. 4, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 21, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 15074 del 2014 Rv. 631601 - 01, N. 29855 del 2017 Rv. 646677 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33408** *del* **17/12/2019** (Rv. **656309 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CARDARELLI MASSIMILIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/03/2014

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Ufficiali giudiziari - Trattamento nel periodo di astensione facoltativa ex art. 7, comma 1, della l. n. 1204 del 1971 - Art. 10 lett. c) del c.c.n.l. comparto ministeri del 2001 - Indennità di trasferta - Compenso in percentuale su crediti recuperati dall'Erario - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari nel periodo di astensione facoltativa ex art. 7, comma 1, della l. n. 1204 del 1971, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 10 lett. c) del c.c.n.l. comparto ministeri del 2001; ne consegue che si computano solo le quote di retribuzione che hanno natura fissa con esclusione, quindi, dell'indennità di trasferta e del compenso in percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non costituiscono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/04/2002 art. 4, Contr. Coll. 24/04/2002 art. 2, Contr. Coll. 24/04/2002 art. 5, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 10, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 2, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29855 del 2017 Rv. 646677 - 01, N. 15074 del 2014 Rv. 631601 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33144** *del* **16/12/2019** (Rv. **656280 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(SLATAPER STEFANO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/12/2015

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026038/2019 65539701

Massime precedenti Conformi: N. 26038 del 2019 Rv. 655397 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33134** *del* **16/12/2019** (Rv. **656231 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(LAVATELLI MARIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2013

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docenti delle scuole elementari statali - Servizio anteriore alla nomina in ruolo - Riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera - Condizioni - Servizio prestato nelle scuole materne statali o comunali - Necessità - Estensione al servizio prestato presso scuole diverse, quali le scuole materne paritarie - Esclusione - Fondamento.

L'art. 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali, quali le scuole materne paritarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/06/1970 num. 370 art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1970 num. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1035 del 2014 Rv. 629314 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32386 del 2019 Rv. 656051 - 01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **33146** *del* **16/12/2019** (Rv. **656281 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**
P. *(MAGARAGGIA GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/01/2013

098222 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017686/2018 64974501

Massime precedenti Conformi: N. 17686 del 2018 Rv. 649745 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33135** *del* **16/12/2019** (Rv. **656232 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(CIRIELLO CHERUBINA) contro* A. *(CAGGIULA ALFREDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/10/2013

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Indennità di ente ex art. 26 del c.c.n.l. comparto enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003 - Carattere fisso e continuativo dell'elemento retributivo - Sussistenza - Conseguenze - Computo nella base di calcolo ai fini della determinazione delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'"indennità di ente" ex art. 26 del c.c.n.l. per il personale del comparto enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003 costituisce compenso avente carattere fisso e continuativo, non ostando al predetto carattere che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano, in futuro, venire meno; ne consegue che dell'indennità in questione va riconosciuta l'attribuzione nel computo delle differenze retributive conseguenti all'espletamento di mansioni superiori da parte del lavoratore.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 09/10/2003 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 6768 del 2016 Rv. 639152 - 01, N. 16019 del 2018 Rv. 649325 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33141** *del* **16/12/2019** (Rv. **656233 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* Z.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) C.c.n.l. del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri - Nuovo sistema di classificazione del personale - Caratteristiche - Immediata applicazione - Sussistenza.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il c.c.n.l. del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è di immediata applicazione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/09/2007, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 29624 del 2019 Rv. 655713 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32707** *del* **12/12/2019** (Rv. **656053 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**
Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(GIMIGLIANO MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/12/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Classificazione del personale - Area C del c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001 - Posizioni C1 e C2 - Tratti distintivi.

Nell'ambito della classificazione del personale appartenente all'area C operata dal c.c.n.l. comparto Ministeri 1998-2001, la posizione C2 si caratterizza, sia in relazione alla direzione di unità operative che con riferimento alle attività ispettive, per la maggiore complessità della prestazione richiesta; in particolare, quanto alla direzione, il lavoratore C1 è preposto ad unità operative di rilevanza esterna ed opera nell'ambito di normative generali laddove quello C2 dirige unità operative a rilevanza esterna delle quali è tenuto a garantire l'attività assumendosene la responsabilità, mentre, quanto all'attività ispettiva, i compiti del lavoratore della posizione superiore non si esauriscono nelle verifiche e nei controlli di competenza del lavoratore C1.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 30580 del 2019 Rv. 655877 - 01, N. 11037 del 2006 Rv. 589058 - 01, N. 18943 del 2016 Rv. 641208 - 01, N. 752 del 2018 Rv. 646269 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32386** *del* **11/12/2019** (Rv. **656051 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(CALO' MAURIZIO) contro* P. *(CHIAPPETTI ACHILLE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 18/07/2013

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docenti - Inquadramento e trattamento economico - Riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/07/2001 num. 255 art. 2 com. 2, Legge 20/08/2001 num. 333 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Decreto Legge 19/06/1970 num. 370 art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1970 num. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1035 del 2014 Rv. 629314 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32387** *del* **11/12/2019** (Rv. **656052 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(LUCCHETTI ALESSANDRO) contro* R. *(LAMMIRATO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/02/2018

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO -

LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Soppressione di sede - Comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive - Limiti - Aggravio di costi connessi al "repechage" - Dislocazione sul territorio nazionale delle sedi - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo, atteso che, ove manchi o sia viziato l'accordo sui criteri di scelta con le organizzazioni sindacali, operano i criteri legali sussidiari previsti dall'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, che non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17177 del 2013 Rv. 627052 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32259** *del* **10/12/2019** (Rv. **656047 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(DORSI DANIELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/05/2014

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pena accessoria - Interdizione temporanea dai pubblici uffici - Affidamento al servizio sociale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non si estingue a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, come si ricava anche dalla nuova formulazione dell'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975 (come modificato dall'art. 4 vicies semel del d.l. n. 272 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 49 del 2006), il quale, nel disporre che "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale", rende chiara la "ratio" di distinguere gli ambiti di operatività della pena principale rispetto a quella accessoria.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20952 del 2018 Rv. 650227 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32265** *del* **10/12/2019** (Rv. **656050 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**
P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(MIRANDA CARMELO) contro* M. *(SCIORTINO PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 18/12/2013

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Poteri officiosi del giudice - Deroga alle regole codicistiche in materia di prova - Esibizione di cose e documenti - Consulenza d'ufficio contabile - Conseguenze.

Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18410 del 2013 Rv. 627726 - 01, N. 22628 del 2019 Rv. 655013 - 01, N. 11845 del 2018 Rv. 648821 - 01, N. 28134 del 2018 Rv. 651494 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32264** *del* **10/12/2019** (Rv. **656049 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**
P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
D. *(DI NUNZIO AURELIA) contro* A. *(BELLI GERMANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/06/2014

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza - Retribuzione - Omnicomprensività - Conseguenze - Straordinario - Remunerazione ulteriore - Esclusione - Eccezioni - Prestazioni aggiuntive - Previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva - Necessità - Dirigenza sanitaria - Incarichi libero professionali "intramoenia" - Retribuzione ulteriore - Spettanza.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto; ne consegue che per il lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali "intramoenia" ex art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quinquies com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3094 del 2018 Rv. 647408 - 01, N. 8958 del 2012 Rv. 623664 - 01, N. 8261 del 2017 Rv. 643587 - 01, N. 27385 del 2019 Rv. 655520 - 01, N. 199 del 2016 Rv. 638244 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32263** *del* **10/12/2019** (Rv. **656048 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(MORRICO ENZO) contro* D. *(SALMERI FERDINANDO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/08/2017

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione a seguito di giudizio di rinvio - Applicazione del termine di sessanta giorni per impugnare - Decorrenza - Dalla comunicazione di cancelleria - Fondamento.

In tema di impugnazione del licenziamento, nell'ipotesi di azione del lavoratore che invochi la tutela ex art. 18 st.lav., secondo i principi di ultrattività del rito e dell'apparenza, va applicato il rito cd. Fornero a tutte le fasi e gradi del giudizio, compreso quello di rinvio, che rappresenta una fase (seppur autonoma) dell'originario processo; pertanto, anche al ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso nel giudizio rescissorio di rinvio si applica il termine breve di sessanta giorni, che decorre dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, quale previsione speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui al novellato art. 133, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21632 del 2019 Rv. 654905 - 01, N. 28751 del 2019 Rv. 655700 - 01, N. 19862 del 2018 Rv. 650041 - 01, N. 134 del 2019 Rv. 652217 - 01, N. 19177 del 2016 Rv. 641386 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32255** *del* **10/12/2019** (Rv. **656008 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ANTONELLA CIRIELLO.** *Relatore:* **ANTONELLA CIRIELLO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(BOTTONI DONATELLA) contro* P. *(PAPARAZZO ETTORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2015

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. n. 53 del 1994 - Principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15234 del 2014 Rv. 631777 - 01, N. 8395 del 2015 Rv. 635077 - 01, N. 20198 del 2018 Rv. 650477 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32258** *del* **10/12/2019** (Rv. **656101 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**
Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(CAPPARELLI ANTONIO) contro* D. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/08/2014

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Dirigenza pubblica - Previo parere conforme del Comitato dei Garanti - Ambito di operatività - Responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi e grave inosservanza delle direttive datoriali - Responsabilità disciplinare - Estensibilità - Condizioni - Indissolubile intreccio tra responsabilità disciplinare e gestionale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale - disposizione non derogabile dalla contrattazione collettiva ed estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, dello stesso decreto - riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dirigente sanitario, siccome non preceduto dal parere del Comitato dei Garanti, senza previamente accertare la natura della responsabilità contestatagli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27, Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 8329 del 2010 Rv. 612955 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32258** *del* **10/12/2019** (Rv. **656101 - 02**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**
Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(CAPPARELLI ANTONIO) contro* D. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/08/2014

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica e sanitaria - Art. 23 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, come modificato dall'art. 20 del c.c.n.l. del 31 novembre 2005 - Termine fissato per il rilascio del parere del Comitato dei garanti - Derogabilità da parte del regolamento del Comitato - Esclusione - Fondamento.

Il termine per la formulazione del parere del Comitato dei Garanti in ordine al licenziamento dei dirigenti del servizio sanitario nazionale, previsto dall'art. 23 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, come modificato dall'art. 20 del c.c.n.l. del 31 novembre 2005, non è derogabile dal regolamento con cui il medesimo Comitato disciplina il proprio funzionamento, ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello stesso c.c.n.l., dal momento che, da un lato, il tenore letterale della disposizione depone nel

senso che tale regolamento si riferisca unicamente alle modalità con cui il Comitato perviene alla formulazione del parere, e non abbia dunque il potere di incidere sui relativi termini; dall'altro, la perentorietà del termine stabilito dal contratto collettivo, e da questo definito improrogabile e obbligatorio, esclude in radice la possibilità che la relativa disciplina possa essere contenuta nella sede regolamentare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 22 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 23, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 20 com. 3

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32254** *del* **10/12/2019** (Rv. **656007 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
S. *(SCARPANTONI CARLO) contro* I. *(DI TEODORO FRANCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/05/2015

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Contratto di collaborazione autonoma cessato alla scadenza ovvero per recesso del collaboratore - Azione del collaboratore per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio - Decadenza ex art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Fondamento.

Quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28750 del 2019 Rv. 655699 - 01, N. 30668 del 2019 Rv. 655879 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32073** *del* **09/12/2019** (Rv. **656006 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(MARRA MICHELE) contro* S. *(DI MEGLIO ISIDORO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/03/2017

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029429/2018 65171101

Massime precedenti Conformi: N. 29429 del 2018 Rv. 651711 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31954** *del* **06/12/2019** (Rv. **656530 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
F. *(SALLICANO GIOVANNI) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/04/2013

129001 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE Revoca di prestazione pensionistica - Procedimento amministrativo - Violazioni procedimentali o di regole derivanti dalla l. n. 241 del 1990 o dei precetti di buona fede e correttezza - Effetti - Rilevanza sulla situazione soggettiva - Esclusione.

La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20604 del 2014 Rv. 632624 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31946** *del* **06/12/2019** (Rv. **656527 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUIDO RAIMONDI.** *Relatore:* **GUIDO RAIMONDI.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
N. *(LANDO GIAMPAOLO) contro* M. *(FRANZIN LUDOVICA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/11/2017

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Trasferimento di azienda - Direttiva 2001/23/CE - Inapplicabilità delle tutele ex art. 5, comma 1 - Concordato preventivo - Inclusione - Condizioni - Fine liquidatorio - Necessità.

L'art. 5, comma 1, della Direttiva 2001/23/CE che, in deroga agli artt. 3 e 4 della stessa direttiva, rende inapplicabili le tutele ivi previste per i lavoratori in caso di trasferimento di imprese, o di rami di esse, nei casi in cui il cedente sia oggetto di procedura fallimentare, o di una procedura d'insolvenza analoga, a condizione che tale procedura venga aperta al fine di liquidare i beni del cedente e si svolga sotto il controllo di un'autorità competente, può applicarsi anche al caso in cui l'impresa sia in concordato preventivo, qualora, accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, anche tale procedura abbia necessariamente un fine liquidatorio, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23

Massime precedenti Vedi: N. 1383 del 2018 Rv. 646367 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31945** *del* **06/12/2019** (Rv. **656004 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **NICOLA DE MARINIS.** *Relatore:* **NICOLA DE MARINIS.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2013

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Sanzioni civili - Obbligazione accessoria rispetto al debito contributivo - Conseguenze - Termine di prescrizione uguale al termine di prescrizione del credito contributivo.

Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Conformi: N. 2620 del 2012 Rv. 621124 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31957** *del* **06/12/2019** (Rv. **656005 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Parz. Diff.)*
V. *(MICHELETTO ALEX) contro* M. *(COSSU BRUNO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2017

103317 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - LAVORO A COTTIMO - PRESTAZIONE - ORARIO DI LAVORO Rapporti di lavoro a tempo pieno - Diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio - Parametro previsto per il part-time dal d.lgs. n. 81 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di articolazione dell'orario di lavoro, la disciplina prevista per il lavoro part-time dall'art. 6, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2015 non può trovare applicazione nei rapporti di lavoro a tempo pieno, né può essere utilizzata come parametro della programmazione della prestazione lavorativa a garanzia del diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto ad alcuni lavoratori a tempo pieno il risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla comunicazione, da parte della datrice di lavoro, dei turni di servizio con un preavviso inferiore alle 48 ore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 6 com. 4, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 6 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4507 del 1993 Rv. 481865 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31843** *del* **05/12/2019** (Rv. **656003 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
T. *(CAMPAGNA GIOVANNA) contro* G. *(SCACCIANTE MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/12/2016

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Accertamento dei crediti nei confronti del fallito - Condanna del fallito in proprio - Ammissibilità - Condizioni.

Il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiederne la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, purché dichiari espressamente di

voler utilizzare il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato "in bonis".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28481 del 2005 Rv. 585606 - 01, N. 2608 del 2014 Rv. 629853 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31839** *del* **05/12/2019** (Rv. **656001 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(MARZIALE GIUSEPPE) contro* P. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/05/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Interpretazione estensiva - Criteri - Conseguenze.

In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., divenuta eccezionale a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, potendosi procedere ad un'interpretazione estensiva delle clausole contrattuali soltanto ove esse appaiano inadeguate per difetto dell'espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione, e non già nel caso in cui il risultato sia quello di ridurre la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni; ne consegue che solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento illegittimo sarà anche meritevole della tutela reintegratoria.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1365

Massime precedenti Vedi: N. 19578 del 2019 Rv. 654500 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31840** *del* **05/12/2019** (Rv. **656002 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
V. *(BIOLE' ADOLFO) contro* I. *(BOTTO ELIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/04/2014

144060 RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO - IN GENERE Sacerdoti al servizio della diocesi - Adeguato sostentamento - Integrazione da parte dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero - Criteri di calcolo - Pensione - Computabilità - Fondamento.

Tra i proventi percepiti dai sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, computabili in relazione alla garanzia di un "congruo e dignitoso sostentamento", nella misura stabilita periodicamente dalla Conferenza episcopale italiana, e dunque ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, ai sensi dell'art. 34 della l. n. 222 del 1985, devono essere ricomprese le pensioni, secondo quanto previsto dalle delibere n. 44 del 1986 e n. 58 del 1991 della Conferenza episcopale italiana, non essendo inibito alle deliberazioni integrative di cui all'art. 75 della legge citata di attribuire rilevanza, ai fini suddetti, a cespiti reddituali diversi dagli stipendi, in qualche modo connessi con

l'avvenuta prestazione di un'attività lavorativa, nella misura in cui ciò non precluda in radice il conseguimento della "ratio" assistenziale dell'integrazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 24, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 33, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 34, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 4871 del 1996 Rv. 497818 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31702** *del* **04/12/2019** (Rv. **655999 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(SCARDIGNO LEONARDO) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/06/2013

131012 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE Decreto ingiuntivo - Provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. - Opposizione - Sentenza di rigetto - Provvedimento che dichiara l'esecutorietà - Necessità - Esclusione.

In caso di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., al fine di procedere all'esecuzione non è necessario che al decreto sia conferita anche l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c., non potendo equipararsi l'opposizione proposta dalla parte destinataria dell'ingiunzione al provvedimento giudiziale di revoca della provvisoria esecuzione già concessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Massime precedenti Vedi: N. 26676 del 2007 Rv. 602830 - 01 Rv. 602830 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31704** *del* **04/12/2019** (Rv. **656000 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* I. *(SPANO SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/01/2013

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Cartella esattoriale - Opposizione - Fatti contenuti in atti extraprocessuali - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale, verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 27274 del 2018 Rv. 651293 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23600 del 2009 Rv. 610854 - 01, N. 10583 del 2017 Rv. 644089 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31520** *del* **03/12/2019** (Rv. **655997 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
M. *(MAURO ROSA) contro* A. *(MESSINA NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/02/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Soppressione del posto di lavoro - Obbligo del “repechage” - Presupposti - Posizioni lavorative disponibili - Individuazione - Criteri.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del "repechage", non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23340 del 2018 Rv. 650564 - 01, N. 13379 del 2017 Rv. 644518 - 01, N. 29099 del 2019 Rv. 655704 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31529** *del* **03/12/2019** (Rv. **655998 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
A. *(PARISE NICO) contro* T. *(REHO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2018

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Licenziamento disciplinare - Pluralità di addebiti - Sussistenza solo in parte delle condotte contestate - Insussistenza del fatto contestato - Esclusione - Valutazione di proporzionalità - Necessità - Conseguenze.

Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la "insussistenza del fatto" si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati; ne consegue che, nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria cd. forte.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14192 del 2018 Rv. 648989 - 01, N. 12365 del 2019 Rv. 653758 - 01, N. 18418 del 2016 Rv. 641133 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31379** *del* **02/12/2019** (Rv. **655891 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
L. *(CERQUETTI ROMANO) contro* C. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/03/2014

098276 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - CARRIERA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007054/2018 64760701

Massime precedenti Conformi: N. 7054 del 2018 Rv. 647607 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31387** *del* **02/12/2019** (Rv. **655995 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(MONTINI MAURO) contro* A. *(STOLZI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/01/2014

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigenza sanitaria - Struttura complessa - Riconoscimento di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nel pubblico impiego privatizzato, ove il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore, sicché il trattamento economico previsto dai c.c.n.l. per i dirigenti medici di struttura complessa non può essere rivendicato da chi, al di fuori delle procedure concorsuali e selettive disciplinate dagli stessi, sia stato preposto ad una struttura che, seppure definita complessa dall'atto aziendale, non risponde ai requisiti richiesti dalle disposizioni regolamentari e collettive.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., DPR 10/12/1997 num. 484 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 24216 del 2017 Rv. 646105 - 01, N. 23757 del 2018 Rv. 650569 - 01, N. 91 del 2019 Rv. 652045 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21744 del 2009 Rv. 609710 - 01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **31398** *del* **02/12/2019** (Rv. **655892 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.**
I. *(PREDEN SERGIO) contro* R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/12/2013

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001071/2015 63407901

Massime precedenti Conformi: N. 1071 del 2015 Rv. 634079 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31373** *del* **02/12/2019** (Rv. **655992 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/06/2017

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità - Percezione indebita - Art. 52 della l. n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO In genere.

In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6338 del 1999 Rv. 527817 - 01, N. 19908 del 2004 Rv. 577527 - 01, N. 27674 del 2011 Rv. 620916 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31378** *del* **02/12/2019** (Rv. **655994 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(MOSCA GIOVANNI PASQUALE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2014

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Funzionari professionisti, tecnico scientifici e di ricerca - Istituzione di una disciplina separata ad opera della contrattazione collettiva di riferimento - Diritto soggettivo - Esclusione - Fondamento.

In materia di pubblico impiego privatizzato, i funzionari professionisti, tecnico scientifici e di ricerca, dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali, non possono vantare una posizione di diritto soggettivo avente ad oggetto l'istituzione di una "disciplina separata" ad opera della contrattazione collettiva di riferimento, la cui autonomia nell'individuazione della disciplina in questione, avuto riguardo al quadro normativo di fonte legale, presuppone necessariamente, a monte, la possibilità che le parti della negoziazione non raggiungano, al riguardo, alcun accordo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 2, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/11/1997 num. 396 art. 1, Legge 29/07/2003 num. 229 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 54, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 13 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2829 del 2018 Rv. 647401 - 01, N. 28247 del 2018 Rv. 651732 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14656 del 2011 Rv. 617733 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31375** *del* **02/12/2019** (Rv. **655993 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(VERBARO DEMETRIO) contro* R. *(MANNA MASSIMILIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/10/2013

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Regione Calabria - Inquadramento superiore ex art. 1 della l.r. n. 14 del 1991 - Presupposti - Opposizione ex art. 74 della l. n. 9 del 1975 - Necessità.

143160 REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CALABRIA - PERSONALE In genere.

In tema di personale della Regione Calabria, ai fini dell'inquadramento nella qualifica superiore ex art. 1 della l.r. n. 21 del 1999, è necessario che vi sia stata una tempestiva opposizione avverso la delibera di inquadramento comunicata a norma dell'art. 74 della l.r. n. 9 del 1975, in quanto la "ratio" della norma è quella di consentire un riesame delle posizioni rispetto alle quali vi era un contenzioso in atto con l'Amministrazione e non quella di operare una generale revisione degli inquadramenti.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 03/09/1991 num. 14 art. 1, Legge Reg. Calabria 28/03/1975 num. 9 art. 74

Massime precedenti Vedi: N. 10829 del 2010 Rv. 613507 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31372** *del* **02/12/2019** (Rv. **655991 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/06/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indebito assistenziale - Mancanza del requisito della incollocazione al lavoro - Disciplina - Difetto del provvedimento di revoca - Ripetibilità - Esclusione - Mancanza di buona fede - Irrilevanza.

In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26036 del 2019 Rv. 655396 - 01, N. 5059 del 2018 Rv. 647458 - 01, N. 10642 del 2019 Rv. 653627 - 01, N. 8970 del 2014 Rv. 630381 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31388** *del* **02/12/2019** (Rv. **655996 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(ALAIA GAETANO) contro* U. *(PAFUNDI GABRIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/09/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Agente di Polizia Municipale - Mansioni - Mantenimento dell'ordine pubblico - Dovere di intervento - Sussistenza - Fattispecie.

Gli agenti di polizia municipale, addetti alla pubblica sicurezza, sono gravati da un generale dovere di vigilanza, nel mantenimento dell'ordine pubblico e nella tutela delle persone e dei beni, non connesso ad alcuna specifica operazione di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, sicchè incombe sugli stessi l'obbligo di intervenire quando sussistano situazioni dagli inequivoci ed oggettivi connotati di gravità ed urgenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la sanzione disciplinare conservativa, applicata ad un commissario aggiunto di polizia municipale, che non era intervenuto a salvaguardia dell'incolumità del Sindaco aggredito in sua presenza nella casa comunale).

Riferimenti normativi: Legge 07/03/1986 num. 65 art. 3, Legge 07/03/1986 num. 65 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 31/08/1907 num. 690 art. 34, Regio Decr. 18/06/1931 num. 690 art. 1

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **34013** *del* **19/12/2019** (Rv. **656314 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.**
C. *(PERETTO MARINA) contro* I. *(CAPANNOLO EMANUELA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Revoca - Ripetizione dei ratei indebitamente versati - Decorrenza - Riferimento alla data di accertamento di insussistenza dei requisiti sanitari - Necessità - Fondamento - Dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 38 Cost. - Insussistenza.

In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 com. 8 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 16260 del 2003 Rv. 567796 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **32150** *del* **10/12/2019** (Rv. **656115 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
T. *(LAMARINA TIZIANA) contro* F. *(VESCI GERARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/12/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale artistico e tecnico - Disciplina ex d.l. n. 59 del 2019, conv. con modif. in l. n. 81 del 2019 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.

In tema di assunzioni a termine del personale artistico e tecnico da parte delle fondazioni lirico - sinfoniche, deve essere esclusa l'applicazione retroattiva della disciplina contenuta nel d.l. n. 59 del 2019, conv. con modif. in l. n. 81 del 2019, in ragione del principio generale di irretroattività della legge che non viene derogato da alcuna disposizione della predetta normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/2019 num. 59, Legge 08/08/2019 num. 81, Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 367, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 40 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2010 num. 64 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 29/06/2010 num. 100 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6547 del 2014 Rv. 630000 - 01, N. 6680 del 2019 Rv. 653448 - 01, N. 208 del 2017 Rv. 642815 - 01, N. 6679 del 2019 Rv. 653197 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **32009** *del* **09/12/2019** (Rv. **656114 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.** *(Conf.)*
F. *(MARAZZA MARCO) contro* R. *(FARANDA RICCARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale artistico e tecnico - Blocco delle assunzioni - Rilevanza - Esclusione - Divieto normativo di nuove assunzioni a tempo indeterminato - Retroattività - Esclusione.

In tema di lavoro del personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, di cui all'art. 1, comma 595, della l. n. 266 del 2005, e all'art. 2, comma 392, della l. n. 244 del 2007, nonché il disposto di cui all'art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013, conv. con modif. in l. n. 112 del 2013, secondo cui il rapporto a tempo indeterminato presso le suddette fondazioni è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche, non si applicano, in mancanza di una esplicita previsione di retroattività, ai contratti a tempo determinato stipulati in epoca anteriore alla loro entrata in vigore, e non possono, dunque, incidere sulla decisione giurisdizionale che, dichiarata la nullità del termine, ne abbia disposto la conversione in contratto a tempo indeterminato, anche se intervenuta successivamente alla suddetta entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 595 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 392 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2010 num. 64 art. 8 com. 3 lett. D, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/2013 num. 91 art. 11 com. 19, Legge 07/10/2013 num. 112 CORTE COST., Legge 29/06/2010 num. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6680 del 2019 Rv. 653448 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **31724** *del* **04/12/2019** (Rv. **656033 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
R. *(PAVONE GIUSEPPE) contro* S. *(SURIA FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/03/2017

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Omessi adempimenti - Sanatoria - Successiva raccomandata informativa - Recapito per compiuta giacenza - Sufficienza - Fondamento.

L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 265 del 2019 Rv. 652539 - 01, N. 19522 del 2016 Rv. 641241 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34750** *del* **31/12/2019** (Rv. **656427 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
S. *(PIVA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/06/2011

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Abuso del diritto - Elusione fiscale - Operazioni volte esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale - Opponibilità all'Amministrazione finanziaria - Esclusione - Irrogazione di sanzioni - Legittimità - Fondamento.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale l'Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l'applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono irrogate quale naturale conseguenza dell'esito dell'accertamento volto a contrastare il fenomeno l'abuso del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 25537 del 2011 Rv. 620344 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34644** *del* **30/12/2019** (Rv. **656466 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CUTELLE' ANDREA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/10/2016

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005560/2019 65296101

Massime precedenti Conformi: N. 5560 del 2019 Rv. 652961 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34599** *del* **30/12/2019** (Rv. **656464 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
D. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro* C. *(ROMANO MARIA GRAZIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 19/02/2014

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al Sindaco - Autorizzazione della Giunta municipale - Necessità - Condizioni - Prova - Obbligo di produzione della delibera - Esclusione.

La rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata

provare la carenza di tale autorizzazione attraverso la produzione di idonea documentazione, mentre resta, comunque, escluso che incomba sul Comune l'onere di produrre la relativa delibera di giunta, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4583 del 2019 Rv. 652719 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34704** *del* **30/12/2019** (Rv. **656425 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
D. *(GALEANI ROBERTO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/03/2014

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Redditualità del coltivatore diretto – Modalità di accertamento – Disposizione di cui all'artt. 32, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 come unica regola – Esclusione – Applicabilità metodo sintetico e presunzioni (accertamenti bancari) – Sussistenza – Condizioni.

Ai fini dell'accertamento della redditualità del coltivatore diretto, l'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 non costituisce l'unica regola applicabile, potendo l'Amministrazione delle finanze utilizzare il metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e le presunzioni legali di disponibilità di maggior reddito, come quella fondata sulle risultanze dei conti bancari secondo l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente possa fondatamente presumersi che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19557 del 2014 Rv. 633057 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34617** *del* **30/12/2019** (Rv. **656541 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *Relatore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
P. *(CREMISINI LELIO) contro* M.
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 21/03/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 - Dichiarazione - Portata - Avvisi di accertamento notificati dopo il 14 luglio 1982 - Annullamento automatico - Esclusione - Incidenza sui rapporti pendenti - Sussistenza - Sui rapporti esauriti - Esclusione.

La sentenza n. 175 del 1986, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Cost., l'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 n. 429, conv., con modif., in l. n. 516 del 1982, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino a quella della sua entrata in vigore (14 luglio 1982), non ha determinato automaticamente l'annullamento di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì solo l'invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora pendenti alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi del suddetto art. 16 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l'avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono

poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale, operando, altrimenti, l'incontestabilità dell'obbligazione in conseguenza del congiunto effetto della irrevocabilità della dichiarazione, sancita dall'art. 32, comma 2, del d.l. n. 429 del 1982, e della definitività dell'accertamento per omessa tempestiva impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1273 del 2014 Rv. 629481 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3172 del 2018 Rv. 646934 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34601** *del* **30/12/2019** (Rv. **656465 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **MAURA CAPRIOLI.** *Relatore:* **MAURA CAPRIOLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(BERTAGGIA LORENZO) contro* C. *(CHIARELLO ANTONIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/07/2016

181380 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI Esenzione - Agenzie territoriali per la casa, istituite con L.R. Piemonte n. 11 del 1993 - Qualifica - Funzioni - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", non spetta alle Agenzie Territoriali per la Casa, istituite con l.r. Piemonte n. 11 del 1993, enti pubblici non economici che esercitano nell'ambito locale le funzioni già attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, non essendo sufficiente la pretesa destinazione "esclusiva" allo svolgimento di attività assistenziale, ma occorrendo la destinazione diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, aspetto non ravvisabile in caso di utilizzazione indiretta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi da parte di privati cittadini.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 31/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C, Legge Reg. Piemonte 26/04/1993 num. 11

Massime precedenti Vedi: N. 8054 del 2005 Rv. 580940 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34621** *del* **30/12/2019** (Rv. **656421 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(FYRIGOS ALESSANDRO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/12/2017

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Dazi doganali - Dichiarazione in dogana - Spedizioniere operante come rappresentante diretto - Responsabilità solidale - Predisposizione di dichiarazione e documenti da parte dell'importatore - Esclusione - Condotta attiva di partecipazione - Sussistenza - Condizioni - Onere dell'Ufficio.

In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti in seguito alla rettifica dell'accertamento laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l'Amministrazione doganale dimostri che ha fornito egli stesso i dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero ha allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12141 del 2019 Rv. 653857 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34657** *del* **30/12/2019** (Rv. **656424 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MARESCA MAURIZIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 10/09/2014

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Aree portuali - Classamento nella categoria E - Condizioni - Rilevanza dell'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017 - Limiti temporali - Fondamento.

In tema di ICI, le aree portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in l. n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017, secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 578 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10674 del 2019 Rv. 653540 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34595** *del* **30/12/2019** (Rv. **656546 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
S. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/02/2015

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Abuso del diritto - Raccomandazione 2012/772/UE - Mancanza di sostanza economica - Indici - Vantaggi fiscali indebiti - Contenuto.

In materia tributaria, l'elusione fiscale, quale espressione dell'abuso del diritto, in ossequio ai principi espressi dalla raccomandazione 2012/772/Ue, sussiste quando l'operazione economica in esame manca di sostanza economica, i cui indici sono : la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato, mentre per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 28 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 02, N. 15321 del 2019 Rv. 654153 - 01, N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 01, N. 16217 del 2018 Rv. 649194 - 01, N. 869 del 2019 Rv. 652191 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34575** *del* **30/12/2019** (Rv. **656420 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *Relatore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
S. *(SASSO GEMMA) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/03/2015

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Declaratoria di illegittimità - Effetti su sentenza - Mancata impugnazione del capo della sentenza che ha applicato la norma dichiarata incostituzionale - Conseguenze - Fattispecie.

La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del rilievo afferente il difetto di giurisdizione, siccome non dedotto come motivo d'appello, benché fosse nelle more intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 2008 che, nella pendenza del giudizio, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 che attribuiva alla Commissione tributaria le controversie riguardanti la debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 46 del 1997).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1997 num. 46 art. 63, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9950 del 2012 Rv. 623166 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34642** *del* **30/12/2019** (Rv. **656422 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
T. *(MORRONE CORRADO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 23/05/2017

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Iva - Società di comodo - Condizioni soggettive e oggettive - Mancato superamento del test di operatività - “Ratio” - Conseguenze - Prova a carico del contribuente - Contenuto - Fattispecie.

In tema di Iva, nel caso in cui sussistano le condizioni soggettive e oggettive di applicabilità della disciplina relativa alle società di comodo di cui alla l. n. 724 del 1994 in ragione del mancato

superamento del c.d. test di operatività, il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria, dimostrando, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 citata, la presenza di quelle oggettive condizioni che hanno impedito il conseguimento dell'ammontare minimo di ricavi, dell'incremento di rimanenze, di proventi e di reddito o non hanno consentito di effettuare operazioni rilevanti ai fini Iva, così da consentire la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che, in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia, non fosse sufficiente dimostrare che l'inoperatività era dipesa dalla mancata conclusione dell'immobile da utilizzare per lo svolgimento dell'attività, dovendosi altresì provare che il ritardo era stato determinato da ragioni estranee al contribuente e non riconducibili a sua volontà).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9852 del 2018 Rv. 647962 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34709** *del* **30/12/2019** (Rv. **656426 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(MICCINESI MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/07/2012

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Imposte sui redditi - Determinazione reddito - Deducibilità in quote costanti delle svalutazioni di partecipazioni - Estensione ai c.d. “versamenti sottozero” - Esclusione - Applicabilità art. 61, comma 5, TUIR - Sussistenza - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità in quote costanti delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 209 del 2002 (conv. dalla l. n. 265 del 2002) non opera per i versamenti effettuati a copertura di perdite di una società partecipata per la parte eccedente il patrimonio netto di essa dopo il ripianamento (c.d. "versamenti sottozero"), per i quali trova invece applicazione il disposto dell'art. 61, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo, "ratione temporis" applicabile alla fattispecie, anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n. 344 del 2003), costituendo detti versamenti una spesa d'esercizio e non già una svalutazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61 com. 5, Decreto Legge 24/09/2002 num. 209 art. 1 com. 1 lett. B, Legge 22/12/2002 num. 265, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34656** *del* **30/12/2019** (Rv. **656423 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(FERRUCCI FLAMINIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/02/2018

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Annullamento avviso di accertamento per vizio di motivazione - Giudicato - Estensione ad altre controversie tra stesse parti per il medesimo rapporto tributario – Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente

impositore e le altre parti. (Nella specie, la S.C., in merito all'impugnazione di un avviso attinente alla revisione parziale di classamento di un immobile, ha ritenuto che non dovesse disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria rimasta estranea al giudizio, in quanto, avendo questa ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'annullamento per difetto di motivazione dell'avviso separatamente inviatole, da lei impugnato autonomamente, non vi era pericolo di contrasto tra giudicati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 37 del 2019 Rv. 652153 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34641** *del* **30/12/2019** (Rv. **656608 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
P. *(ROBERTI PASQUALE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 19/07/2016

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione - Notifica a soggetto diverso dalla parte identificata nei precedenti gradi di merito - Applicabilità dell'art. 4 l. n. 260 del 1958 per l'erronea identificazione - Esclusione - Fattispecie.

Attesa la "ratio" dell'art. 4, della l. n. 260 del 1958, l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato non può trovare applicazione nel caso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato ad un soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito. (Nella specie, la richiesta di rimessione in termini è stata rigettata in assenza di incertezza sulla identificazione del soggetto pubblico, avendo la parte notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate, anziché all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, benché correttamente evocata in giudizio nei precedenti gradi di merito).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6177 del 2010 Rv. 612267 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34563** *del* **30/12/2019** (Rv. **656606 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Parz. Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PICCA MARIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/05/2015

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Dichiarazione in dogana - Spedizioniere operante come rappresentante diretto - Responsabilità solidale - Predisposizione di dichiarazione e documenti da parte dell'importatore - Esclusione - Condotta attiva di partecipazione - Sussistenza - Condizioni - Onere dell'Ufficio.

In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti in seguito alla rettifica dell'accertamento laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l'Amministrazione doganale dimostri che ha fornito egli stesso i dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità,

l'incompletezza e la non veridicità ovvero ha allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1999 num. 2913 art. 201

Massime precedenti Vedi: N. 5560 del 2019 Rv. 652961 - 02, N. 26358 del 2019 Rv. 655539 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34641** *del* **30/12/2019** (Rv. **656608 - 02**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
P. *(ROBERTI PASQUALE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 19/07/2016

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione - Notifica a soggetto diverso dalla parte identificata nei precedenti gradi di merito - Applicabilità dell'art. 4 l. n. 260 del 1958 per l'erronea identificazione - Esclusione - Fattispecie.

Attesa la "ratio" dell'art. 4, della l. n. 260 del 1958, l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato non può trovare applicazione nel caso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato ad un soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito. (Nella specie, la richiesta di rimessione in termini è stata rigettata in assenza di incertezza sulla identificazione del soggetto pubblico, avendo la parte notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate, anziché all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, benché correttamente evocata in giudizio nei precedenti gradi di merito).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6177 del 2010 Rv. 612267 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34572** *del* **30/12/2019** (Rv. **656607 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.** *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/02/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE "Prima casa" - Acquisto di immobile - Benefici fiscali - Effettiva destinazione ad uso abitativo - Necessità - Vendita del primo immobile - Conservazione dell'agevolazione - Condizioni.

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, comma 6, della legge n. 168 del 1982, per l'acquisto della "prima casa", possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria; ne consegue, che la decadenza dall'agevolazione "prima casa", prevista dall'art. 1, nota II bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, può essere evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 com. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 com. 4 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 12737 del 1998 Rv. 521828 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17148 del 2018 Rv. 649399 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34584** *del* **30/12/2019** (Rv. **656644 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(PIACENTINO MASSIMO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 29/07/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004923/2019 65294901

Massime precedenti Conformi: N. 4923 del 2019 Rv. 652949 - 01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **34502** *del* **27/12/2019** (Rv. **656311 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MAZZA FRANCESCA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2014

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Partecipazioni societarie non negoziate nei mercati regolamentati - Rivalutazione - Imposta sostitutiva dovuta - Versamento - Seconda rivalutazione - Adesione - Diritto di rimborso in favore del contribuente - Spettanza - Limiti.

In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", qualora il contribuente abbia aderito alla rivalutazione delle proprie partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2001, secondo la disciplina di cui all'art. 5 della l. n. 448 del 2001, provvedendo al versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, ed abbia quindi aderito anche alla seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni, come disciplinata dall'art. 2, comma 2, d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003, estesa dall'art. 6 bis del d.l. n. 355 del 2003, conv. in l. n. 47 del 2004, alle partecipazioni possedute alla data del 1.7.2003, ha diritto al rimborso di quanto versato in occasione della prima rivalutazione, nei limiti dell'imposta sostitutiva effettivamente versata a seguito della nuova rideterminazione di valore della partecipazione sociale, rimanendo escluso che il rimborso possa essere corrisposto in misura superiore.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 2 com. 2, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 6 bis, Legge 27/02/2004 num. 47

Massime precedenti Vedi: N. 1683 del 2016 Rv. 638809 - 01, N. 24057 del 2014 Rv. 633551 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34484** *del* **27/12/2019** (Rv. **656387 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
N. *(GAZZI FLAVIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/04/2011

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazione di servizi di telefonia - Territorialità dell'imposta - Art. 7, comma 4, lett. d), del d.P.R. 633 del 1972 (applicabile "ratione temporis") - Domiciliazione del committente all'estero - Luogo di effettuazione della prestazione - Individuazione all'interno dello Stato - Condizioni - Limiti.

In tema di IVA relativa a prestazioni di telefonia, in ipotesi di domiciliazione del solo committente del servizio all'estero, ai fini della territorialità dell'imposta ex art. 7, comma 4, lett. d, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo "ratione temporis" applicabile) le prestazioni del servizio di telecomunicazione – che possono assumere anche carattere indiretto nel caso di fatturazione da un primo prestatore ad un destinatario intermedio (domiciliato nel territorio dello Stato) che, a sua volta, fattura al committente finale – si considerano effettuate nello Stato allorquando ivi sia utilizzato il servizio, ossia quando esso sia da qui "in partenza" oppure ivi avvenga la distribuzione delle schede prepagate o degli altri mezzi tecnici attraverso cui si realizza la prestazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. D, Direttive del Consiglio CEE 17/10/1977 num. 388 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 17/06/1999 num. 59

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34398** *del* **23/12/2019** (Rv. **656386 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
B. *(MARONGIU GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/01/2012

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Spese relative a più esercizi - Costi di impianto e di ampliamento - Deducibilità - Modalità - Art. 2426 c.c. - Condizioni.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 2426 c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), prevedendo l'estinzione delle spese di impianto e di ampliamento mediante ammortamento annuale "entro un periodo non superiore a cinque anni", individua il quinquennio come periodo massimo di ammortamento, senza prevedere alcun periodo minimo, sicché resta salva la facoltà della società di estinguere le spese stesse in un periodo più breve o anche in un solo anno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 5, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 71 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 377 del 2006 Rv. 589999 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34344** *del* **23/12/2019** (Rv. **656463 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
D. *(CERAUDO CATERINA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/08/2012

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Oneri detraibili ex art. 15 (già 13-bis), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rinvio all'art. 12 cit. decreto - Portata - Individuazione delle persone cui si riferisce la spesa - Conseguenze - Legittimazione alla detrazione - Genitore contribuente che ha sostenuto l'esborso nell'interesse del figlio a carico - Fattispecie.

In tema di IRPEF, poiché il rinvio dell'art. 15 (già 13-bis), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 all'art. 12 dello stesso decreto è limitato all'individuazione delle persone nel cui interesse le spese parzialmente detraibili sono state sostenute dal contribuente, la legittimazione alla detrazione ai sensi dello stesso art. 15, comma 2, spetta al genitore contribuente che abbia effettivamente sostenuto l'esborso nell'interesse del figlio a carico, mentre non rileva che tale genitore sia lo stesso che, nell'ambito della libera ripartizione della deduzione per figli a carico di cui al cit. art. 12, si sia avvalso, in tutto o in parte, anche della deducibilità per oneri di famiglia. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva escluso la detraibilità di spese sanitarie e di istruzione sostenute nell'interesse del figlio dal contribuente per il solo fatto che questi, nel prospetto della dichiarazione relativa ai familiari a carico, non aveva indicato la percentuale di deduzione cui aveva diritto nell'anno d'imposta, mentre il coniuge aveva indicato la percentuale del 100 per cento).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 12, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 bis com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15 com. 2

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34343** *del* **23/12/2019** (Rv. **656462 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(DI CECCO GIUSTINO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 14/02/2012

177492 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE Art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Interpretazione unionale - Requisito della mutualità - Accertamento da parte del giudice nazionale - Necessità.

In tema di agevolazioni tributarie a favore di società cooperative - secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia (sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-78/08 e C-80/08) - il giudice nazionale deve valutare il carattere selettivo e la giustificazione, alla luce della struttura generale del sistema tributario nazionale, delle esenzioni fiscali di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, costituenti un "aiuto di Stato", verificando se effettivamente i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, se operino nell'interesse economico dei soci con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale, in cui essi partecipino attivamente e abbiano diritto a un'equa ripartizione dei risultati economici. (Fattispecie relativa a cooperativa di produzione e lavoro in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo necessaria la considerazione complessiva e coordinata della natura e delle modalità di svolgimento dell'attività svolta dalla cooperativa, onde escludere, a fronte di ristorni ai soci, deviazioni dal concetto di mutualità, con conseguente necessità di verifica del rispetto dell'art. 2545-sexies c.c. e delle previsioni statutarie contenute nell'atto costitutivo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14, Cod. Civ. art. 2545 sexies, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107

Massime precedenti Conformi: N. 3653 del 2015 Rv. 634442 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13280 del 2005 Rv. 581720 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34283** *del* **23/12/2019** (Rv. **656384 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *Relatore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
S. *(IBELLO GIUSEPPE) contro* D. *(D'ANIELLO LUIGI)*
Rigetta, COMM.TRIB. PROV. LATINA, 22/06/2011

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031286/2018 65162401

Massime precedenti Conformi: N. 31286 del 2018 Rv. 651624 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34291** *del* **23/12/2019** (Rv. **656385 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/09/2017

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi - Detraibilità - Condizioni - Strumentalità degli immobili all'attività d'impresa o professionale - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di IVA, deve riconoscersi il diritto alla detrazione per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi (nella specie impianti fotovoltaici) purché sia presente un nesso di causalità con l'attività d'impresa o professionale, ancorché potenziale o di prospettiva, e ciò anche qualora – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia potuto concretamente esercitarsi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 com. 2 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11533 del 2018 Rv. 648545 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34391** *del* **23/12/2019** (Rv. **656600 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANDREA VENEGONI.** *Relatore:* **ANDREA VENEGONI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(GAFFURI GIANFRANCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2012

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Redditi d'impresa - Autorità "antitrust" - Sanzione pecuniaria ex art. 15 della l. n. 287 del 1990 - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE In genere.

In tema di redditi d'impresa, la sanzione pecuniaria comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per abuso di posizione dominante, avendo funzione repressiva, non è deducibile, sia per mancanza di inerenza con la produzione del reddito - derivando essa da un comportamento illecito che, essendo radicalmente antitetico al corretto andamento della vita dell'impresa, non costituisce fattore produttivo - sia perché la sua deducibilità, neutralizzandone la "ratio" punitiva, la trasformerebbe paradossalmente in un risparmio d'imposta ovvero in un vantaggio fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 15, Costituzione art. 53

Massime precedenti Conformi: N. 14137 del 2017 Rv. 644423 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 30238 del 2018 Rv. 651429 - 01, N. 5050 del 2010 Rv. 611823 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34393** *del* **23/12/2019** (Rv. **656545 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**
Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 10/10/2011

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario – Natura mista acquisitiva-dispositiva - Istruttoria – Asimmetria delle parti - Sussistenza - Riequilibrio giurisdizionale e di garanzia del contraddittorio – Necessità - Conseguenze – Poteri giudiziali acquisitivi – Esercizio discrezionale – Motivazione – Necessità – Fondamento.

Il processo tributario - retto dal principio misto acquisitivo-dispositivo, con i conseguenti poteri officiosi del giudice - è caratterizzato, come il processo amministrativo, dall'asimmetria tra la posizione della parte pubblica, autrice e custode degli atti disciplinanti il rapporto Stato-contribuente, e la parte privata, sfornita di poteri autoritativi ed incapace di produrre atti dotati di esecutorietà, sicché esige l'esercizio dei poteri di riequilibrio della parità delle parti e di garanzia del contraddittorio che sono affidati fisiologicamente al giudice, il quale nella fase istruttoria - ove alla parte privata può essere chiesta non la produzione della prova, esulando dalla propria disponibilità, ma solo il principio di prova (i.e. l'indicazione del mezzo) - è chiamato ad adottare provvedimenti che bilancino il rapporto processuale, attraverso l'acquisizione documentale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992. In ogni caso l'esercizio di detto potere discrezionale di soccorso istruttorio, costituendo una deroga al principio dispositivo, deve essere compiutamente motivato, previa delibazione della commissione tributaria, non potendo comunque sopperire a carenze o inattività delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 25769 del 2014 Rv. 633877 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34259** *del* **21/12/2019** (Rv. **656419 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**
Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.**
E. *(SIGNORE MARIO) contro* L. *(TAMMETTA WALTER)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/07/2011

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Mancanza di data nella procura - Irrilevanza - Connessione della stessa con il ricorso cui accede - Conseguenze.

Nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 27/05/1997 num. 141

Massime precedenti Conformi: N. 18915 del 2012 Rv. 624097 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34260** *del* **21/12/2019** (Rv. **656461 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**
Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.**
V. *(SAPONARA MARCO ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 19/07/2012

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Iva - Acquisti in regime di sospensione di imposta ex art. 8 d.p.r. n. 633 del 1972 - Presupposti - Fattispecie.

In tema di Iva, il beneficio della sospensione di imposta è sottoposto, per esigenza di cautela dell'Erario, a rigorosi presupposti applicativi, potendone beneficiare soltanto coloro che abbiano effettuato cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 lett. a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972, registrate nell'anno precedente, per corrispettivi superiori al dieci per cento del complessivo volume di affari e nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, previa consegna alla controparte di una "dichiarazione di intenti", della cui veridicità l'emittente assume ogni responsabilità e con la quale manifesta chiaramente l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. (Nella specie, l'avviso di accertamento era stato emesso in quanto la società contribuente aveva effettuato acquisti in regime di sospensione di imposta in assenza del requisito di esportatore abituale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Legge 27/02/1984 num. 17

Massime precedenti Vedi: N. 12774 del 2011 Rv. 618430 - 01, N. 9586 del 2019 Rv. 653364 - 02, N. 4022 del 2012 Rv. 622060 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34252** *del* **21/12/2019** (Rv. **656418 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.**
Relatore: **GIANLUCA GRASSO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(PORZIO GIOVANNI MARIO)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/12/2014

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Mancata notificazione della sentenza della sentenza impugnata o mancata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza all'atto della notificazione - Luoghi di notificazione indicati nell'art. 330, primo comma, c.p.c. - Facoltà alternativa dell'impugnante - Sussistenza - Fattispecie.

Ai sensi dell'art.330, primo comma, c.p.c., l'impugnazione, quando non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso la residenza dichiarata della parte intimata e non nel domicilio processuale eletto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16925 del 2007 Rv. 600303 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15523 del 2009 Rv. 608586 - 01, N. 14549 del 2018 Rv. 649010 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34242** *del* **20/12/2019** (Rv. **656383 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.**
Relatore: **MARGHERITA TADDEI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
D. *(PAPADIA ALBERTO MARIA) contro* C. *(DI BENEDETTO PIETRO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/03/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Rapporto tra PRG e piano paesaggistico regionale - Incidenza del vincolo di destinazione su edificabilità dell'area.

In tema di ICI, deve escludersi la natura edificabile di un'area che tale sia in base al PRG, ma per la quale il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 31048 del 2017 Rv. 646686 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34213** *del* **20/12/2019** (Rv. **656417 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
F. *(BUSSANI MAURO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/05/2014

081246 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - INTEGRAZIONE DEI POTERI PER TRANSAZIONI, RINUNCE, RICOGNIZIONE DI DIRITTI DI TERZI Curatore - Poteri - Rinuncia al ricorso per cassazione - Mancata autorizzazione del comitato dei creditori - Conseguenze - Inefficacia.

In difetto dell'autorizzazione del comitato dei creditori prevista dall'art. 35 l.fall., la rinuncia del curatore fallimentare al ricorso per cassazione è inidonea a produrre effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1838 del 1974 Rv. 370050 - 01, N. 1100 del 1975 Rv. 374526 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34222** *del* **20/12/2019** (Rv. **656645 - 01**])
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(LETIZIA DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/01/2014

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Impresa familiare - Natura individuale - Apporto lavorativo dei familiari - Rilevanza nei rapporti interni - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione.

La natura individuale dell'impresa familiare comporta che ne sia titolare soltanto l'imprenditore, in conseguenza la posizione degli altri familiari, che prestano il loro apporto sul piano lavorativo, assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni, restando esclusa la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 874 del 2005 Rv. 579071 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34244** *del* **20/12/2019** (Rv. **656402 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.**
Relatore: **MARGHERITA TADDEI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
B. *(ESCALAR GABRIELE) contro* C. *(FERRARI FABIO MARIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/05/2017

181341 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO - IN GENERE Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate e non dovute - Prescrizione triennale prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Natura speciale rispetto all'ordinario termine di prescrizione - Configurabilità - Decorrenza - Individuazione - Fattispecie.

In tema di ICI, il termine triennale per il rimborso delle somme versate e non dovute di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992 (nella specie, in relazione all'agevolazione di cui all'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 prevista per gli immobili di particolare interesse storico) ha natura speciale rispetto a quello previsto dalle regole civilistiche in tema di prescrizione e decorre dal giorno del pagamento, se non dovuto (anche parzialmente) già alla data della sua esecuzione o se eseguito sulla base di una disposizione di legge inapplicabile, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15440 del 2010 Rv. 613884 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34209** *del* **20/12/2019** (Rv. **656382 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
C. *(D'AMBROSIO VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/05/2014

177303 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DIFESA DEL CONTRIBUENTE Movimenti su conti bancari - Utilizzabilità ai fini della ricostruzione della base imponibile - Limiti - Contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa - Necessità - Esclusione.

In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25770 del 2014 Rv. 633749 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34176** *del* **20/12/2019** (Rv. **656401 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI DI PAOLA.** *Relatore:* **LUIGI DI PAOLA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
V. *(MAGNANI CORRADO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/11/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Società commerciali - Base imponibile - Derivazione dei costi dal conto economico - Errori di classificazione - Rimborso fiscale - Presupposto - Rettifica in bilancio - Necessità - Fattispecie.

In tema di IRAP, operando ai fini della determinazione della base imponibile delle società commerciali la regola della derivazione dei costi sostenuti dal conto economico redatto secondo i criteri del codice civile, in caso di errori di classificazione dei costi chi intenda ottenere un rimborso fiscale è tenuto, in base al principio contabile "OIC 29", a procedere ad apposita rettifica in bilancio, non potendo accertarsi incidentalmente la corretta imputazione contabile di una operazione al mero fine della determinazione della esatta obbligazione tributaria (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della deducibilità delle perdite di beni agli effetti IRAP, l'abbandono del progetto riguardante la produzione di un motore diesel perché cancellato dal committente, in ragione della mancata dimostrazione della certa infruttuosità futura dei relativi costi conseguente al loro non corretto inserimento in bilancio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15115 del 2018 Rv. 649102 - 01, N. 14932 del 2011 Rv. 618459 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34168** *del* **20/12/2019** (Rv. **656400 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
M. *(CARDONI CESARE) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/03/2015

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa familiare nell'interesse dei collaboratori - Diritto di rivalsa sul beneficiato - Sussistenza - Deducibilità - Condizioni.

In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il titolare dell'impresa familiare che versi contributi previdenziali nell'interesse dei collaboratori ha soltanto diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece portare in deduzione il relativo importo unicamente nelle ipotesi in cui il collaboratore sia un familiare indicato nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia persona a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 433, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. E CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12149 del 2003 Rv. 565988 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 89 del 1995 Rv. 489527 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34222** *del* **20/12/2019** (Rv. **656645 – 02**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(LETIZIA DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/01/2014

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Impresa familiare - Redditi dichiarati dall'impresa - Natura - Familiari collaboratori - Redditi da lavoro - Conseguenze - Accertamento di maggior reddito - Grava sull'imprenditore - Imputazione proporzionale ai familiari collaboratori - Esclusione - Fondamento.

In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito "pro quota" agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 230 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7995 del 2017 Rv. 643639 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34209** *del* **20/12/2019** (Rv. **656382 - 02**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
C. *(D'AMBROSIO VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/05/2014

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Nuova situazione di diritto obiettivo - Necessità di nuovi accertamenti di fatto non richiesti dalla precedente disciplina - Compimento di essi in sede di merito e, dopo la cassazione, in sede di rinvio - Obbligatorietà.

Il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d'incostituzionalità (nella specie, n. 228 del 2014, in tema di presunzione legale del maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 228 del 2014, riferite, quanto ai prelevamenti, ai soli titolari di reddito di impresa, e, quanto ai versamenti, a tutti i contribuenti) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4349 del 1995 Rv. 491865 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33895** *del* **19/12/2019** (Rv. **656237 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ELEONORA REGGIANI.** *Relatore:* **ELEONORA REGGIANI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(CALIFANO CHRISTIAN) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/12/2011

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Impugnazione di una pluralità di sentenze o di provvedimenti con un unico atto - Ammissibilità - Limiti - Sentenze o provvedimenti diversi pronunciati in procedimenti distinti - Ricorso per cassazione proposto contestualmente e con un unico atto - Ammissibilità – Esclusione - Fattispecie.

L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle parti soccombenti in quattro diversi giudizi d'appello, da esse separatamente promossi contro una comune convenuta, l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto l'impugnativa di uno stesso avviso di liquidazione d'imposta, loro notificato in qualità di coobbligate in solido).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis

Massime precedenti Conformi: N. 19470 del 2014 Rv. 632790 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34067** *del* **19/12/2019** (Rv. **656238 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.**
Relatore: **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
O. *(LUCINI DONATO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/10/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Mancata riscossione dovuta ad errore dell'Amministrazione - Affidamento del contribuente - Condotta attiva dell'amministrazione - Necessità - Debenza interessi - Esimente di cui all'art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000 - Mero decorso del tempo e comportamento passivo della pubblica amministrazione in pendenza del termine per l'esercizio della potestà accertativa - Esclusione.

In tema di mancata riscossione dei diritti doganali dovuta ad un'erronea determinazione delle autorità competenti, trova applicazione il principio dell'affidamento desumibile dall'art. 5, n. 2, del Regolamento CEE n. 1697/79 e dall'art. 220, par. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/92, norme che precludono all'amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana, sempre che il comportamento dell'autorità non sia stato meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo. Pertanto, il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell'amministrazione finanziaria non sono idonei ad integrare l'esimente di cui all'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 con riguardo alla debenza degli interessi, in quanto il termine attribuito alla potestà accertativa della Pubblica amministrazione non può ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento, tanto meno incolpevole, sulla correttezza della condotta del contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2002 num. 212 art. 10 com. 2, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 14812 del 2010 Rv. 613672 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34007** *del* **19/12/2019** (Rv. **656415 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**
Relatore: **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(LAI GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 18/10/2013

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Avviso di accertamento - Notificazione diretta a mezzo del servizio postale - Ammissibilità - A decorrere dal 15 maggio 1998 - Conseguenze - Fattispecie.Conf. n. 15284/08 (Rv. 603587 - 01)

A partire dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della l. n. 146 del 1998), all'amministrazione finanziaria è concesso di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente, avvalendosi del servizio postale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva invece ritenuto irrituale la notifica dell'avviso di liquidazione siccome non effettuata, dopo la predetta data, attraverso ufficiali giudiziari, messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o messi comunali o di conciliazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST., Legge 15/05/1998 num. 146 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 15284 del 2008 Rv. 603587 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33900** *del* **19/12/2019** (Rv. **656412 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MAURA CAPRIOLI.** *Relatore:* **MAURA CAPRIOLI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Parz. Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(MAURANTONIO ANGELO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/04/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta di successione - Esenzione dei beni culturali - Applicabilità alle imposte ipotecaria e catastale - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dei beni culturali dall'imposta sulle successioni, prevista dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 346 del 1990, non si comunica anche alle imposte ipotecaria e catastale, diversi essendo il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell'esenzione. Sebbene, infatti, gli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 individuino la base imponibile dell'imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni, il comma 2 dell'art. 2 cit. mostra di voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento ("inter vivos" o "mortis causa") dei beni, facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione da una delle imposte parametro (o di sua determinazione in misura fissa), al valore virtuale che i beni vengono ad assumere nell'ambito dell'imposta parametro, indipendentemente dall'esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 12, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2, Decr. Legisl. Pres. 31/10/1990 num. 346 art. 13, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10, Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., DPR 30/09/1963 num. 1409

Massime precedenti Conformi: N. 8977 del 2007 Rv. 597060 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20096 del 2009 Rv. 609748 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33896** *del* **19/12/2019** (Rv. **656381 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ELEONORA REGGIANI.** *Relatore:* **ELEONORA REGGIANI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
Z. *(MAURO STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 29/05/2013

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Misura agevolata del 4% - Punto 21 della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Abitazione non di lusso - Appaltatore per una parte dell'immobile - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4%, prevista dal punto 2, parte seconda, della tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento della ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite, applicandosi l'agevolazione solo nel caso in cui permanga l'originaria destinazione; non rileva, infatti, la circostanza che l'appaltatore non sia coinvolto negli eventuali abusi edilizi per avere costruito solo la struttura dell'edificio, in quanto egli è l'unico soggetto obbligato al versamento dell'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria e potendo esigerla dal committente nella misura effettivamente dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 8032 del 2013 Rv. 626126 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33893** *del* **19/12/2019** (Rv. **656380 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(BERLIRI CLAUDIO)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 28/02/2017

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività -Utilizzabilità come prova presuntiva di redditi non dichiarati relativi a precedenti anni di imposta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice. (Nella specie, il giudice di merito aveva correttamente affermato l'utilizzabilità in astratto della c.d. "lista Falciani" come elemento indiziario idoneo a integrare presunzione semplice, sebbene ne avesse escluso il valore probatorio sulla base degli ulteriori elementi di fatto acquisiti).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 31243 del 2019 Rv. 655944 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33879** *del* **19/12/2019** (Rv. **656379 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(FRUSCIONE ALESSANDRO)*
Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/01/2014

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione stipulata tra il creditore ed un coobbligato solidale - Estensione agli altri coobbligati - Condizioni - Transazione sull'intero debito - Necessità - Conformità a diritto unionale - Sussistenza.

È applicabile alla materia tributaria il principio, ricavabile dall'art. 1304, comma 1, c.c., secondo cui gli effetti della transazione intervenuta tra il creditore e il condebitore in solido, purchè riguardante l'intero debito, si estendono al condebitore solidale che chieda di volerne profittare, non ostando a detto principio il diritto unionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16087 del 2018 Rv. 649667 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33920** *del* **19/12/2019** (Rv. **656603 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
I. *(RAO ROSARIO CARMINE) contro* C. *(ROSSI DOMENICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/04/2014

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Avviso di accertamento - Annullamento in autotutela - Azione risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato o da altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15 del 2007 Rv. 594111 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34076** *del* **19/12/2019** (Rv. **656399 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(GEROSA ROBERTO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/07/2015

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Prelievo sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento (c.d. PREU) - Trasmissione di dati difformi - Responsabilità in solido del possessore dei locali e del concessionario di rete - Funzione - Concorso nell'illecito - Esclusione - Rafforzamento della garanzia dei flussi tributari - Sussistenza - Conseguenze - Modifica introdotta dall'art. 15, comma 8 quaterdecies, d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 - Retroattività - Esclusione.

In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), la responsabilità solidale gravante, tra gli altri, sul possessore dei locali nel quale sono installati gli apparecchi e sul concessionario di rete titolare del relativo nulla osta non è prevista a titolo di concorso nell'illecito e con funzione sanzionatoria, bensì con finalità di rafforzamento della garanzia dell'integrità dei flussi tributari scaturenti dall'esercizio delle macchine da gioco, con la conseguenza che non è applicabile retroattivamente e non incide su detta responsabilità la modifica operata dall'art. 15, comma 8 quaterdecies, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, relativa all'avvenuta individuazione dell'autore dell'illecito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 84 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15 com. 8, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14969 del 2019 Rv. 654116 - 01, N. 14543 del 2019 Rv. 654124 - 01, N. 14563 del 2018 Rv. 649003 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33926** *del* **19/12/2019** (Rv. **656413 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CASTAGNOLI EVA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/11/2014

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda di accertamento della nullità dell'atto di accertamento - Pronuncia di annullamento - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

La nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del "petitum", anche le ragioni dell'annullamento. Ne consegue che, nel caso in cui la domanda o l'eccezione di nullità dell'atto si fondi sui medesimi fatti che, più correttamente, dovrebbero condurre al suo annullamento, il giudice può dichiarare l'annullamento dell'atto, anziché la sua radicale nullità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto sul presupposto che il giudice di merito fosse incorso in vizio di ultrapetizione, avendo dichiarato la nullità degli atti impositivi per incompetenza territoriale, benché tale vizio desse luogo alla loro mera annullabilità, non eccepita dal contribuente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 24 com. 14, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15981 del 2007 Rv. 598390 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27414 del 2018 Rv. 650939 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33965** *del* **19/12/2019** (Rv. **656414 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BATTISTA ANTONIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/12/2014

279396 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIMBORSI Cessione di azienda - Credito IVA - Esclusione dalla cessione - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Conseguenze.

In caso di cessione dell'azienda, il credito IVA relativo all'azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale, essendo la disciplina prevista dagli artt. 2558, 2559 c. c. derogabile per volontà delle parti, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all'amministrazione finanziaria, della cessione del credito IVA a termini dell'art. 69, comma 1, r.d. n.1923/2440, in deroga al disposto di cui all'art. 2559 cod. civ. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il credito IVA sia stato escluso dalla cessione dell'azienda, il cedente è legittimato a richiederne il rimborso, ove ne sussistano i presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6578 del 2008 Rv. 602736 - 01, N. 8644 del 2009 Rv. 607527 - 01, N. 20415 del 2018 Rv. 650107 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33915** *del* **19/12/2019** (Rv. **656602 - 03**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
D. *(QUERCIA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 23/12/2011

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Redditi di Impresa - Determinazione - Deduzione costi - Attività costituenti delitto non colposo - Ambito applicativo dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 - Limitazione alle sole operazioni soggettivamente inesistenti - Sussistenza.

In tema di imposte sui redditi, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, secondo cui non sono ammessi in deduzione costi e spese di beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, è invocabile soltanto in caso di operazioni soggettivamente inesistenti e non anche in caso di operazioni oggettivamente inesistenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 32587 del 2019 Rv. 656018 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33935** *del* **19/12/2019** (Rv. **656605 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FRANCESCO MELE.** *Relatore:* **FRANCESCO MELE.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(CASSI GIAMPIERO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 24/11/2016

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazi - Importazione di ghisa a grafite sferoidale dalla Cina - Classificabilità quale ghisa malleabile ai sensi dei Regolamenti CE n. 1212/2005 e 500/2009 - Esclusione - Conseguenze.

In materia di dazi all'importazione da applicarsi ai prodotti provenienti dalla Cina, la ghisa a grafite sferoidale (o duttile) non può essere catalogata come ghisa malleabile, alla stregua dei regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009, norme applicabili "ratione temporis", perché i due tipi di ghisa differiscono per composizione e modalità di produzione, come chiarito dalla Corte di Giustizia europea con decisione del 12 luglio 2018, resa nelle cause riunite C-397/17 e C-398/17; ne consegue che i prodotti costituiti di grafite sferoidale devono essere classificati in una diversa categoria di ghisa da istituirsi appositamente, come recentemente previsto in sede europea; da tanto discende che i manufatti realizzati in ghisa a grafite sferoidale, ed importati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa unionale, non potendo essere inclusi nella categoria della ghisa malleabile, dovevano essere assoggettati al dazio nella misura dell'1,7% e non del 2,7%.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/07/2005 num. 1212, Regolam. Consiglio CEE 11/06/2009 num. 500

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33915** *del* **19/12/2019** (Rv. **656602 - 02**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
D. *(QUERCIA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 23/12/2011

178525 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI Reddito d'impresa - Operazioni oggettivamente inesistenti - Indeducibilità dei costi - Componenti positivi del reddito - Natura fittizia dei ricavi - Conseguente non imponibilità - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito che - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012 - siano direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. (Nella specie, è stato escluso che la società avesse fornito la prova della fittizietà dei componenti positivi di reddito derivanti da operazioni accertate come mai compiute, avendo anzi sempre dedotto di avere dimostrato l'effettiva realizzazione delle attività sottese alle fatture accertate come fittizie).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25967 del 2013 Rv. 628988 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33927** *del* **19/12/2019** (Rv. **656604 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **GIUSEPPE LO SARDO.** *Relatore:* **GIUSEPPE LO SARDO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
M. *(GIACON GIUSEPPE) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 07/07/2014

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classificazione dei fabbricati - Ruralità ai fini fiscali - Condizioni - Requisiti soggettivi ed oggettivi - Contenuto - Pensionamento - Conseguenze.

In materia di classificazione catastale delle unità immobiliari aventi destinazione abitativa, perché possa riconoscersi il carattere della "ruralità" ai fini fiscali, la legge richiede la sussistenza di requisiti soggettivi e oggettivi, afferenti rispettivamente a caratteristiche proprie dei soggetti utilizzatori dei fabbricati (coltivatore diretto del fondo, imprenditore agricolo, affittuario, loro familiari conviventi, etc.) e a qualità tipologiche edilizie, di ubicazione, di destinazione d'uso e di utilizzazione, nonché della condizione di cui all'art. 9, comma 3, lett. d), del d.l. n. 557 del 1993, conv. nella l. n. 133 del 1994, quale novellato dall'art. 42 bis del d.l. n. 159 del 2007, conv. nella l. n. 222 del 2007, secondo cui il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Pertanto, in caso di soggetto titolare di pensione che continui a svolgere attività agricola sul fondo o che abbia concesso il fondo a terzi, l'ammontare del volume d'affari deve essere determinato, rispettivamente, senza tener conto del trattamento pensionistico percepito ovvero considerando quello del conduttore del fondo, mentre deve escludersi il carattere della ruralità del fabbricato ad uso abitativo quando il pensionato agricoltore non eserciti più alcuna attività sul fondo o non lo abbia concesso in uso a terzi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 42 bis, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Vedi: N. 10284 del 2019 Rv. 653371 - 01, N. 20953 del 2008 Rv. 604727 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33958** *del* **19/12/2019** (Rv. **656543 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(ARMELLA SARA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/03/2015

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Regime preferenziale - Prodotti originari del Messico - Art. 15, lett. a), All. III, Decisione CE-Messico n. 2/2000 - Modalità per il riconoscimento del regime preferenziale - Natura - Rilascio "a posteriori" del certificato EUR 1 - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di dazi doganali, il regime preferenziale previsto dall'art. 15, All. III, lett. a) della Decisione CE-Messico n. 2/2000 per l'esportazione, dal Messico nell'Unione europea, di prodotti originari messicani opera attraverso le due modalità, costituenti un unitario modello operativo, della presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 ovvero della dichiarazione rilasciata dall'esportatore, che sia a ciò autorizzato, su un documento commerciale descrittivo in dettaglio dei prodotti. Peraltro, il suddetto certificato, ai sensi dell'art. 17, può essere rilasciato "a posteriori" (e cioè dopo l'esportazione) quando, al momento dell'esportazione, non si stato accettato per motivi tecnici o non sia stato rilasciato a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, tanto in caso assenza di rilascio dello specifico titolo, quanto in caso di rilascio di un titolo non accettato perché, pur astrattamente idoneo, in sé concretamente inesistente. (Nella specie, l'esportazione era stata accompagnata da una dichiarazione su fattura per la quale mancava il presupposto della previa autorizzazione del dichiarante, in quanto ormai scaduta, sicché quest'ultimo poteva essere ammesso, ad avviso della S.C., ad attivare la procedura della c.d. sanatoria "a posteriori", non essendo l'operatività dell'istituto limitata al solo mancato rilascio del certificato di circolazione EUR 1, stante l'unicità del modello operativo delle due modalità stabilite per il riconoscimento del regime preferenziale).

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 23/03/2000 num. 2 all. III art. 15 com. 1 lett. A), Decisione Consiglio CEE 23/03/2000 num. 2 all. III art. 17 com. 1 lett. A), Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 109, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 113

Massime precedenti Vedi: N. 5997 del 2017 Rv. 643307 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33915** *del* **19/12/2019** (Rv. **656602 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
D. *(QUERCIA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 23/12/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Attività d'impresa - Deducibilità dei costi - Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova dell'inerenza - Onere a

carico del contribuente - Esibizione della fattura e dimostrazione della regolarità delle scritture e delle evidente contabili di pagamento - Sufficienza - Esclusione.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30366 del 2019 Rv. 655932 - 01, N. 11873 del 2018 Rv. 648528 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34086** *del* **19/12/2019** (Rv. **656416 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2015

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sul gas naturale - Ratei mensili di acconto - Base di calcolo - Totale dei consumi fatturati nell'anno precedente - Fondamento.

Ai sensi dell'art.26, comma 13, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 48 del 2010, la base di calcolo dei ratei mensili di acconto dell'accisa sul gas naturale è costituita dal totale dei consumi fatturati - anche mediante rettifiche di fatturazione - nell'anno precedente, diviso un dodicesimo, applicando all'imponibile le aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione di consumo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 13, Decreto Legisl. 29/03/2010 num. 48 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16261 del 2019 Rv. 654593 - 01, N. 26008 del 2019 Rv. 655449 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33976** *del* **19/12/2019** (Rv. **656544 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
D. *(D'ANDRIA CATALDO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/02/2014

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Presunzione di distribuzione di utili extracontabili - Società di capitali a ristretta base partecipativa - Onere socio - Fondamento - Fattispecie in tema di frode carosello.

In tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. (Nella specie, si trattata di una società a ristretta base partecipativa, ritenuta mera "cartiera", sicché, in considerazione dell'inesistenza delle operazioni effettuate, erano stati disconosciuti i costi contabilizzati, con conseguente attribuzione di un maggior reddito societario e applicazione della presunzione di redistribuzione degli utili ai soci).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32959 del 2018 Rv. 652116 - 01, N. 1947 del 2019 Rv. 652391 - 01, N. 4485 del 2016 Rv. 639128 - 01, N. 27778 del 2017 Rv. 646282 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33604** *del* **18/12/2019** (Rv. **656397 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/12/2011

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Redditi d'impresa - Rettifica - Metodo analitico induttivo e metodo induttivo puro – Distinzione – Adozione del metodo induttivo puro – Presupposti e modalità.

In tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6861 del 2019 Rv. 653077 - 01, N. 7025 del 2018 Rv. 647552 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33610** *del* **18/12/2019** (Rv. **656398 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **GIUSEPPE SAIEVA.** *Relatore:* **GIUSEPPE SAIEVA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
E. *(GRILLETTO GIOVANNI) contro* T. *(FREDA FILIPPO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 07/10/2016

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Norme processuali - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti - Atti compiuti prima della sentenza della Corte costituzionale - Validità - Accertamento sulla base della norma nel testo risultante dalla sentenza di incostituzionalità - Necessità - Fattispecie.

Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., come prescritto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Costituzione art. 136, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10528 del 2017 Rv. 644101 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33581** *del* **18/12/2019** (Rv. **656394 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* W.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/12/2013

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Riscossione frazionata in pendenza del processo - Regola ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Differenze tra sanzioni e atti impositivi - Applicabilità in caso di consentita esazione per l'intero del tributo - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione frazionata in pendenza del processo tributario, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce regola generale con riguardo alle sanzioni, mentre, con riguardo agli atti impositivi, presuppone la frazionabilità della riscossione già nella fase amministrativa, sicché non si applica ove sia consentita l'esazione per l'intero sulla base del solo atto di accertamento non definitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26339 del 2014 Rv. 633819 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33580** *del* **18/12/2019** (Rv. **656393 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
G. *(MESSINESE DANTE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 29/03/2012

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Definizione del giudizio con decisione relativa a questione preliminare di rito - Motivi di appello - Oggetto - Merito della pretesa - Esclusione - Fondamento - Riproposizione della domanda non esaminata - Sufficienza.

Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22954 del 2011 Rv. 619972 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1322 del 2018 Rv. 646918 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33580** *del* **18/12/2019** (Rv. **656393 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
G. *(MESSINESE DANTE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 29/03/2012

100019 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001322/2018 64691801

Massime precedenti Conformi: N. 1322 del 2018 Rv. 646918 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33593** *del* **18/12/2019** (Rv. **656409 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
F. *(RANCHINO ANGELO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 07/11/2011

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Evasione ed elusione - Differenze - Equivalenza tra elusione e abuso del diritto - Sussistenza - Iva - Presupposti di abuso del diritto - Oggetto della verifica - Fattispecie.

In materia tributaria, i concetti di evasione ed elusione (o abuso), pur accomunati dalla richiesta di un tributo maggiore rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, non sono sovrapponibili, atteso che mentre il primo si riferisce alla pretesa impositiva su fatti realmente posti in essere, anche di rilievo penale, ma occultati al Fisco (come l'uso di documenti falsi), il secondo riguarda la pretesa impositiva su fatti non realmente posti in essere (e dunque non dichiarati), ma che, secondo il Fisco, si sarebbero dovuti compiere, stante la finalità perseguita di ottenere, attraverso l'uso distorno degli strumenti giuridici, risparmi di imposta non dovuti perché incoerenti con lo spirito della legge e i principi del sistema fiscale, in ciò consistendo l'equivalenza dell'elusione con l'abuso. Peraltro, in tema di IVA, l'abuso del diritto si configura, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in presenza delle condizioni dell'acquisizione di un "vantaggio fiscale" contrastante con l'obiettivo perseguito dalla Direttiva Iva e dalla

legislazione nazionale, benché formalmente applicate, e dello "scopo essenziale" perseguito in tale direzione attraverso l'operazione negoziale controversa, da ricercarsi nella causa concreta della stessa sottesa al "meccanismo giuridico contorto". (Nella specie, è stata ritenuta abusiva/elusiva l'avvenuta detrazione, con conseguente rimborso, dell'IVA ottenuta da una società immobiliare che, agendo come interposta, aveva acquistato un immobile per poi locarlo ad un'agenzia di assicurazioni, avente identica compagine sociale, la quale, se avesse proceduto personalmente all'acquisto, non si sarebbe potuta giovare del diritto alla detrazione dell'IVA in quanto soggetto esente ex art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972, perché svolgente attività assicurativa).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Costituzione art. 53, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 15321 del 2019 Rv. 654153 - 01, N. 27550 del 2018 Rv. 651065 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33592** *del* **18/12/2019** (Rv. **656396 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
C. *(LUCARIELLO NICOLA) contro* A.
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 13/07/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026142/2019 65553701

Massime precedenti Conformi: N. 26142 del 2019 Rv. 655537 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33584** *del* **18/12/2019** (Rv. **656395 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Diff.)*
N. *(VERGERIO DI CESANA ALVISE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/04/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Presupposto di imposta ex art. 39 del d.l. n. 269 del 2003 già prima dell'introduzione dell'art. 39-quater al cit. d.l. - Esercizio del gioco - Individuazione del soggetto passivo in caso di assenza di nulla osta - Titolarità giuridica delle fonti di ricchezza - Rilevanza - Fattispecie.

In materia di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., già ex art. 39, comma 13, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 (applicabile "ratione temporis", prima dell'introduzione dell'art. 39-quater al cit. d.l. per effetto dell'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006), presupposto di fatto del tributo era l'effettivo impiego del mezzo utilizzato ovvero l'esercizio del gioco mediante l'apparecchio da intrattenimento, indipendentemente dal rilascio o meno del nulla osta; sicché, in caso di attività posta in essere senza il nulla osta (o, come nella specie, di utilizzazione di un apparecchio diverso da quello per cui esiste il nulla osta), in forza del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53, comma 1, Cost., soggetto passivo è colui che ha la titolarità giuridica della fonte di ricchezza assoggettata ad imposizione ed in particolare dell'installatore-gestore che abbia curato la messa in funzione del bene e che da esso tragga i profitti connessi al gioco.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15 bis, Legge 30/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 27/12/2006

num. 296 art. 1 com. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 84 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 39, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 2, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 38, Costituzione art. 53

Massime precedenti Difformi: N. 5093 del 2019 Rv. 652954 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33581** *del* **18/12/2019** (Rv. **656394 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* W.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/12/2013

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Riscossione - Avviso di rettifica - Decisione di primo grado integralmente sfavorevole al contribuente - Riscossione della totalità del dovuto - Ammissibilità – Fondamento - Accoglimento anche parziale del ricorso in primo grado - Esigibilità delle maggiori somme già iscritte a ruolo - Esclusione.

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il contribuente abbia impugnato l'avviso di rettifica e sia intervenuta decisione di primo grado a lui integralmente sfavorevole, l'Amministrazione finanziaria può porre in riscossione la totalità degli importi dovuti ovvero, se abbia già avviato la riscossione nella fase amministrativa prima della decisione, può validamente proseguire all'esazione per l'intero importo, non trovando applicazione nella materia doganale, anche anteriormente alla modifica operata con l'art. 10 della l. n. 161 del 2014, la procedura di riscossione frazionata di cui all'art. 68, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; qualora, invece, il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso, escludendo o riducendo l'ammontare delle somme dovute, le eventuali maggiori somme già iscritte a ruolo non sono esigibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., Legge 30/10/2014 num. 161 art. 10, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 68 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8513 del 2019 Rv. 653059 - 01, N. 20669 del 2014 Rv. 632920 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33576** *del* **18/12/2019** (Rv. **656378 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ALDO CRISCUOLO.** *Relatore:* **ALDO CRISCUOLO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
P. *(DI LORENZO VINCENZO) contro* C. *(DEL FEDERICO LORENZO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 04/09/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Qualificazione edificatoria delle aree ex agricole - Decorrenza - Inserimento nel piano regolatore generale - Perfezionamento strumento urbanistico - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ICI, la qualificazione edificatoria delle aree ex agricole sussiste e decorre sin dal momento del loro inserimento nelle previsioni del piano regolatore generale del comune, essendo irrilevante il perfezionamento dello strumento urbanistico; ne consegue che tale inserimento è sufficiente a determinare un incremento di valore che ne giustifica la natura edificatoria a fini

fiscali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione edificatoria di aree ex agricole, l'intervenuto annullamento della delibera di approvazione del piano regolatore, da parte del TAR, per vizi estranei alla fase di adozione, conclusa con diversa ed autonoma delibera, come sostenuto dal giudice di merito).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Abruzzi 11/08/2011 num. 28, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21080 del 2019 Rv. 654825 - 01, N. 25676 del 2008 Rv. 605170 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33673** *del* **18/12/2019** (Rv. **656411 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
E. *(CARTONI BERNARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 18/06/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Oggetto del giudizio - Delimitazione - Negozi determinanti minusvalenze - Allegazione da parte del contribuente - Sufficienza - Invalidità o inopponibilità all'Amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie in tema di "dividend washing".

Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all'esistenza, alla validità e all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinate minusvalenze deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione della norma da cui discende l'invocata diminuzione del reddito d'impresa imponibile: ne consegue, anche in ragione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevabilità d'ufficio delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, sempre che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o (nel giudizio di legittimità) dalla necessità di indagini di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30055 del 2008 Rv. 605849 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33596** *del* **18/12/2019** (Rv. **656410 - 02**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
S. *(PINO GIOVANNI) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 17/09/2012

279386 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE Indagini bancarie nei confronti di società a responsabilità limitata - Estensione a conti correnti dei soci - Presupposti.

Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti dei soci della stessa soltanto se sussistano elementi indiziari che inducano a ritenere che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1898 del 2016 Rv. 639236 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33596** *del* **18/12/2019** (Rv. **656410 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
S. *(PINO GIOVANNI) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 17/09/2012

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Iva - Controversie - Sottoposizione a norme comunitarie imperative - Giudicato nazionale e proiezione oltre il periodo d'imposta - Esclusione in caso di violazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto - Estensione alle imposte dirette - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

Le controversie in materia di Iva sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dall'eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema di accertamento di imposta, né il giudicato in materia di iva può spiegare effetti in materia di imposte dirette.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9710 del 2018 Rv. 647717 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33340** *del* **17/12/2019** (Rv. **656407 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
M. *(COEN STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/05/2014

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento basato su gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desunti dagli studi di settore - Alternatività del criterio - Configurabilità - Utilizzazione di tutti gli indici - Necessità - Esclusione - Fondamento - Effetti - Valorizzazione di alcuni elementi sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente - Ammissibilità.

In tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili "dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta", sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16430 del 2011 Rv. 618809 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33313** *del* **17/12/2019** (Rv. **656391 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
G. *(MENNELLA MONICA) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/12/2014

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario - Regola dell'impugnazione per cassazione della sentenza affermativa della giurisdizione - Estensione - Sussistenza - Conseguenze.

In virtù dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nel processo tributario il principio secondo cui la sentenza con la quale il giudice di appello, in riforma della decisione del giudice di primo grado, dichiari la giurisdizione da questi negata, rimettendogli la causa, possa essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, rimanendo altrimenti coperta dal giudicato interno, senza che la medesima questione possa essere riproposta o sollevata d'ufficio nel corso dell'ulteriore processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25774 del 2015 Rv. 637968 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33340** *del* **17/12/2019** (Rv. **656407 - 02**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
M. *(COEN STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/05/2014

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore - Accertamento in rettifica ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Rapporti - Autonomia - Sussistenza - Fondamento.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello "standard", né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2728, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, DPCM 29/01/1996 art. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 184 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26635 del 2009 Rv. 610694 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33344** *del* **17/12/2019** (Rv. **656408 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
L. *(DISTEFANO ANTONINO GUIDO) contro* R.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 19/04/2012

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Controllo automatizzato - Notifica della cartella di pagamento - Necessità di previa comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Regolarità della dichiarazione e assenza di incertezze su aspetti rilevanti ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente - Esclusione - Incertezze su aspetti rilevanti - Conseguenze.

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis com. 3 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8342 del 2012 Rv. 622681 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3154 del 2015 Rv. 634631 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33533** *del* **17/12/2019** (Rv. **656377 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.** *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/04/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Atti transattivi di controversie agrarie - Non tassabilità.

In tema di benefici fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, della l. n. 533 del 1973, 409 c.p.c., 23, comma 3, della l. n. 11 del 1971 (come modificato dall'art. 45, comma 1, della l. n. 203 del 1982) gli atti transattivi di controversie agrarie, stipulati nel quadro della normativa anzidetta ed in conformità delle disposizioni di questa, non sono tassabili, per come ribadito dall'art. 10 della tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che espressamente richiama - tra gli altri - gli "atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973 n. 533".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8520 del 1996 Rv. 499785 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33523** *del* **17/12/2019** (Rv. **656376 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MAURA CAPRIOLI.** *Relatore:* **MAURA CAPRIOLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
M. *(BASSO PAOLO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 19/04/2013

181380 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI Acquirente immobile - Sostituto di imposta o soggetto passivo - Esclusione - Privilegio ex art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972 - Soggezione - Decadenza - Interruzione - Insussistenza.

In tema di INVIM, l'acquirente dell'immobile, pur non essendo soggetto passivo del tributo o sostituto d'imposta, è comunque sottoposto al privilegio speciale stabilito dall'art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972, a garanzia reale della realizzazione del credito tributario, da attivarsi, a cura del creditore, entro il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 31, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 643, che rinvia all'art. 56, comma 4, n. 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, il quale, in quanto tale, non è soggetto a interruzioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 541 del 2000 Rv. 532956 - 01, N. 23598 del 2015 Rv. 637665 - 01, N. 9204 del 1999 Rv. 529574 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33314** *del* **17/12/2019** (Rv. **656392 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
U. *(TIZI LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 25/10/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Esimente della buona fede dell'importatore - Art. 220 del regolamento n. 2913 del 1992 - Valenza -Presupposti - Errore incolpevole derivante da comportamento attivo delle autorità doganali - Necessità - Fattispecie.

In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 a fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori", non ha valenza "in re ipsa", ma solo in quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore. (Nella specie, l'autorità doganale tunisina, vincolandolo al regime di traffico di perfezionamento attivo ex artt. 14 e ss. del Codice doganale comunitario, aveva rilasciato il certificato attestante la qualità extravergine dell'olio importato, risultato invece di qualità inferiore, in quanto olio vergine, all'esito dei controlli effettuati su campioni prelevati all'arrivo in dogana).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Massime precedenti Conformi: N. 7674 del 2012 Rv. 622448 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5518 del 2013 Rv. 625622 - 01, N. 17501 del 2019 Rv. 654510 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33040** *del* **16/12/2019** (Rv. **656470 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO FRAULINI.** *Relatore:* **PAOLO FRAULINI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(FANTOZZI AUGUSTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/07/2015

159129 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Società sportiva professionale – Forma della società per azioni – Statuto – Assoggettamento – Rilevanza dell'oggetto – Esclusione – Conseguenze – Compensi percepiti per partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta – Natura mutualistica – Esclusione – Fondamento.

L'adozione, da parte di una società sportiva professionistica, della forma della società per azioni ne comporta la soggezione allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che l'oggetto della sua attività possa influire, anche astrattamente, attraverso modifiche o deroghe, sui tratti salienti di quest'ultimo. Resta conseguentemente escluso che i compensi da essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta dalla sua squadra di calcio abbiano natura mutualistica, il cui tratto caratterizzante consiste nell'intento di realizzare non già il profitto, ma l'immediato vantaggio dei soci dell'ente che persegue il suddetto fine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2249, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 10, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 12, Legge 18/11/1996 num. 586, Decreto Legge 20/09/1996 num. 485 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24931 del 2013 Rv. 628561 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33221** *del* **16/12/2019** (Rv. **656375 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
B. *(FERRARA GIUSEPPE) contro* C. *(CAPPELLETTI ALESSANDRA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/09/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA2 - Delibera comunale attributiva di una tariffa maggiore per le aree produttive rispetto alle abitazioni - Illegittimità e non conformità al principio "chi inquina paga" - Esclusione - Fondamento.

In tema di tariffa integrata ambientale (c.d. TIA2), la delibera comunale, che attribuisca una tariffa maggiore per le aree produttive rispetto alle abitazioni sulla base del cd. metodo normalizzato ex d.P.R. n. 158 del 1999, non è illegittima perché viziata per eccesso di potere o per violazione di legge, né si pone in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga", in quanto funzionale alla finalità di agevolare le utenze domestiche, perseguita dagli artt. 49, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997 e 238, comma 7, del d.lgs. 152 del 2006, attraverso l'addebito a quelle non domestiche dei costi ad esse non imputati, in applicazione del principio dell'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, DPR 27/04/1999 num. 158 art. 4, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 11035 del 2019 Rv. 653663 - 01, N. 18501 del 2010 Rv. 614597 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33039** *del* **16/12/2019** (Rv. **656469 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO FRAULINI.** *Relatore:* **PAOLO FRAULINI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(SAMMARTINO SALVATORE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 05/02/2014

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO Prescrizione decennale da “actio iudicati” - Decorrenza - Definitività sentenza - Processo tributario - Ottemperanza - Estensione a pronuncia in rito - Sussistenza - Fondamento.

La prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione, effetto questo che, rispetto al giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, si produce anche con riguardo ad una pronuncia di rito, in quanto idonea a chiudere il processo in senso sfavorevole a una parte, fondando la definitività della pretesa avanzata dall'altra.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Massime precedenti Vedi: N. 15765 del 2014 Rv. 631866 - 01, N. 23156 del 2013 Rv. 628293 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33102** *del* **16/12/2019** (Rv. **656373 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(FALCONE GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 09/07/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso del credito ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Dichiarazione ex art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999 - Contenuto - Requisito essenziale per la compensazione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Fondamento.

In tema di IVA, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999, contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso, fin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, integra un presupposto della compensazione, sicché, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza di un credito d'IVA suscettibile comunque di rimborso e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'amministrazione finanziaria, la sua omissione giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto strumentale a controlli di tipo sostanziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 2 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 16/04/2003 num. 126

Massime precedenti Vedi: N. 16504 del 2016 Rv. 640780 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33095** *del* **16/12/2019** (Rv. **656372 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
S. *(IMPRODA ALBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/04/2013

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Condebitore in solido - Giudicato con uno dei condebitori solidali - Estensione ad altro debitore solidale - Estensibilità a materia tributaria - Sussistenza - Dazi doganali - Assenza di periodicità - Violazione diritto unionale - Esclusione.

Il principio ricavabile dall'art. 1306, comma 2, c.c. per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale, si applica anche in materia tributaria. Pertanto con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l'applicazione del diritto unionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9710 del 2018 Rv. 647717 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33052** *del* **16/12/2019** (Rv. **656471 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *Relatore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(NUNZI MARIA LETIZIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/02/2016

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Irap - Domanda rimborso - Spese disabili - Onere prova - Elenco del personale assunto - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRAP, ai fini della domanda di rimborso delle spese per il personale disabile avanzata dall'INAIL, l'onere della prova del fatto costitutivo di tale credito d'imposta, gravante sul contribuente, non è assolto attraverso la produzione di un mero elenco nominativo dei dipendenti, equivalendo questo ad un'autodichiarazione delle retribuzioni complessivamente corrisposte, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18374 del 2019 Rv. 654698 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33035** *del* **16/12/2019** (Rv. **656468 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
S. *(SARNO SABINO ANTONINO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 19/12/2013

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento induttivo - Erroneo inquadramento nello studio di settore - Natura - Rilevabilità - Termine - Successivo affinamento - Conseguenze.

In tema di accertamento induttivo, mentre l'errato inquadramento nello studio di settore, in quanto afferente alla genesi dell'atto impositivo, costituisce un'eccezione relativa a norma procedimentale che deve essere eccepita a pena di decadenza, il successivo affinamento in uno

studio di settore più evoluto costituisce "ius superveniens" rilevabile anche in appello, sorgendo in capo al contribuente un diritto soggettivo perfetto ad essere riqualificato secondo il nuovo strumento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146

Massime precedenti Vedi: N. 23554 del 2015 Rv. 637453 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33116** *del* **16/12/2019** (Rv. **656374 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.**
Relatore: **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 04/07/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Contribuenti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 - Esercizio dell'azione impositiva - Nuovo termine decadenziale di cui all'art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Ambito di operatività - Limiti.

In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l'esercizio dell'azione impositiva di cui all'art. 138, comma 3, della l. n. 388 del 2000, è riferito esclusivamente all'omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 - individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 - che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l'esercizio della potestà impositiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 138 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7274 del 2014 Rv. 629947 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33118** *del* **16/12/2019** (Rv. **656389 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.**
Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(TURCI MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/11/2015

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE IVA all'importazione - Mancato inserimento dei prodotti nel deposito fiscale e successiva regolarizzazione mediante "reverse charge" - Applicabilità dell'art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 471 del 1997 - Esclusione - Sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di IVA all'importazione, la sanzione applicabile all'importatore, che si avvale del sistema di sospensione dell'IVA senza immettere la merce importata nel deposito fiscale e che regolarizza, in via successiva, il relativo versamento nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile con le forme dell'autofatturazione, deve essere individuata alla stregua non già dell'art. l'art. 6, comma 9-bis del medesimo d.lgs., previsto per le violazioni meramente formali, non arrecanti alcun pregiudizio all'attività di controllo e non incidenti sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul suo versamento, bensì dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto norma generale, applicabile, salva diversa previsione, ad ogni omesso o ritardato versamento di qualunque tributo, ivi compresa l'IVA all'importazione siccome avente natura

interna, atteso che l'obbligo in questione, pur formale, ha la finalità di garantire l'esatta riscossione dell'IVA ed ad evitare l'evasione d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24447 del 2018 Rv. 650705 - 01, N. 17814 del 2015 Rv. 636441 - 01, N. 19749 del 2014 Rv. 632463 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33119** *del* **16/12/2019** (Rv. **656390 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.**
Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MILLI MARINA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/06/2017

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Valore delle merci - Diritti di licenza e marchio di fabbrica - Inclusione - Condizioni - Rapporti tra acquirente e venditore e tra venditore e licenziante - Requisiti.

In tema di dazi doganali, nella determinazione del valore delle merci in dogana ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (vigente "ratione temporis") e degli artt. 159 e 160 del regolamento n. 2454 del 1993, deve tenersi conto oltre che del valore economico reale della merce importata, anche dei diritti di licenza se alla stessa incorporati, i quali, se riferiti ad un marchio di fabbrica, rilevano quando, sulla base dei rapporti contrattuali tra acquirente e venditore – o persona ad esso legata –, l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza condizioni, per l'importanza rivestita, la stessa volontà di quest'ultimo di procedere alla vendita, mentre, in caso di corresponsione spettante a soggetto diverso dal venditore, deve verificarsi la sussistenza di un legame, diretto o indiretto, tra venditore e licenziante, tale da comportare, sulla base del contenuto specifico delle clausole dell'accordo di licenza, l'esercizio di un controllo, anche indiretto, di quest'ultimo sul primo, secondo gli indicatori tratti dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale, contenuto nel TAXUD/800/2002.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 160, Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 143, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 30776 del 2019 Rv. 655940 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33012** *del* **14/12/2019** (Rv. **656460 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.**
Relatore: **MARGHERITA TADDEI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
D. *(PAPADIA ALBERTO MARIA) contro* C. *(DI BENEDETTO PIETRO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/03/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Aree fabbricabili - Piano paesaggistico regionale e strumenti urbanistici comunali - Rapporti - Prevalenza del primo - Fondamento - Conseguenze - Irrilevanza, ai fini impositivi, dell'edificabilità secondo il PRG - Vincoli di inedificabilità specifica - Incidenza - Limiti.

In tema di ICI, ai fini della tassabilità delle "aree fabbricabili", le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004,

sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza che è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto a un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile - è idoneo a escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23206 del 2019 Rv. 655138 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31048 del 2017 Rv. 646686 - 01, N. 15726 del 2014 Rv. 631685 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32880** *del* **13/12/2019** (Rv. **656345 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
M. *(ZANACCHI LUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/11/2012

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura generale proveniente da una società - Sostituzione del rappresentante da parte del liquidatore nel corso del giudizio - Efficacia della procura - Sussistenza.

La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida ed imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11847 del 2007 Rv. 597942 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32851** *del* **13/12/2019** (Rv. **656113 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **LUIGI NOCELLA.** *Relatore:* **LUIGI NOCELLA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/11/2013

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Depositi fiscali ai fini IVA - Immissione in libera pratica di beni non comunitari - Esenzione dall'IVA all'importazione - Effettivo immagazzinamento nel deposito - Necessità - Fattispecie.

In tema di depositi fiscali ai fini IVA, previsti dall'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., in l n. 427 del 1993, in caso di immissione in libera pratica di beni non comunitari, la necessità di effettivo immagazzinamento della merce quale presupposto per poter usufruire dell'esenzione dall'IVA all'importazione, ai sensi della lett. b), comma 4, del cit. art. 50-bis, non è venuta meno a seguito dell'art. 16, comma 5-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l n. 2 del 2009, che interpreta la lett. h) del predetto comma 4 - nella parte in cui prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite nei locali limitrofi - nel senso che tali prestazioni "relative ai beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA", in tal modo limitandosi a consentire in locali limitrofi al deposito l'esecuzione di attività accessorie di

manipolazione delle merci, senza però interferire sulla necessaria introduzione delle stesse ma, anzi, implicitamente confermandola, come si evince dal riferimento ai beni "consegnati" al depositario, ove il termine "consegna" non può ritenersi diverso da quello di "introduzione" nel deposito. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza che aveva escluso la responsabilità solidale del titolare del deposito IVA, con rinvio alla C.T.R. per verificare se la questione di fatto dell'eventuale avvenuto pagamento dell'IVA da parte dell'importatore mediante sistema del "reverse charge", dedotta in primo grado, fosse stata devoluta in appello o se, al contrario, dovesse ritenersi incontroverso tra le parti l'evasione di imposta da parte dell'importatore).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 5, Legge 29/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 98, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 99, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 12263 del 2010 Rv. 613132 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12231 del 2017 Rv. 644127 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32587** *del* **12/12/2019** (Rv. **656018 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
T. *(CASTALDO DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/10/2013

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Ammissibilità - Fondamento - Consapevolezza dell'acquirente del carattere fraudolento dell'operazione - Irrilevanza.

In tema di IRPEG ed IRAP, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, come modif. dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., in l. n. 44 del 2012, con efficacia retroattiva "in bonam partem", i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o meno inseriti in una cd. frode carosello - sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25249 del 2016 Rv. 642031 - 01, N. 27566 del 2018 Rv. 651269 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32602** *del* **12/12/2019** (Rv. **656540 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/05/2013

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE -

CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI Registro - Locazione di immobili strumentali – Canoni - Corrispettivo tassabile – Individuazione - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, per i contratti locativi di immobili strumentali in corso alla data del 4 luglio 2006 - per i quali l'art. 35, comma 10, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, ha introdotto l'obbligo di registrazione - il tributo è dovuto sul corrispettivo pattuito per l'intera residua durata della locazione e può essere assolto in un'unica rata ovvero annualmente sull'ammontare relativo a ciascuna annualità con scadenza successiva a suddetta data. (Fattispecie relativa a contratto di "leasing" di immobile strumentale in cui la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la tassazione determinata in relazione al canone pattuito sull'annualità con scadenza successiva a quella in corso al momento della registrazione, sebbene lo stesso fosse stato pagato anticipatamente alla stipula del contratto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 10, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 10, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 31275 del 2018 Rv. 651774 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32568** *del* **12/12/2019** (Rv. **656112 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(PERA IVAN) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/03/2014

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Efficacia probatoria - Esclusione.

L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova nel processo tributario ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre - eludendo il divieto di giuramento e di prova testimoniale - un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6755 del 2010 Rv. 612184 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32635** *del* **12/12/2019** (Rv. **656370 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(PAZZAGLIA MARIA LUISA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 11/05/2012

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Costi sostenuti dal titolare del diritto di superficie per la realizzazione della costruzione - Devoluzione gratuita al concedente - Ammortamento finanziario ex art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento - Ammortamento tecnico ex art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità.

In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986 - norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione, sull'ammortamento finanziario - non è applicabile ai costi sostenuti dal privato, titolare del diritto di superficie, per la realizzazione della costruzione sul fondo, in occasione della devoluzione gratuita dei beni al concedente il diritto di superficie, ai sensi dell'art. 953 c.c. alla scadenza del termine previsto nel contratto, trattandosi di disposizione applicabile solo alle concessioni rilasciate dagli enti pubblici, dovendosi utilizzare, invece, nei rapporti privatistici, l'ammortamento tecnico di cui all'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32637** *del* **12/12/2019** (Rv. **656371 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *Relatore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
P. *(CATALANO SIMONE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/07/2016

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE Inosservanza dei termini per ricorrere - Decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Operatività della regola anche in sede di legittimità - Limiti - Giudicato interno espresso sulla questione.

In tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile "ratione temporis") è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969

Massime precedenti Conformi: N. 20978 del 2013 Rv. 628501 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32600** *del* **12/12/2019** (Rv. **656458 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
B. *(ESCALAR GABRIELE) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 25/11/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Cause suscettive di sospensione – Art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011 – Contenuto – Individuazione.

In tema di condono fiscale, il novero delle liti suscettive di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, è stabilito in modo autonomo dalla prima parte di tale disposizione ed include ogni lite che veda coinvolta l'Agenzia delle entrate, di valore non superiore a 20.000 euro, pendente alla data del 1° maggio 2011, senza altre limitazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26660 del 2019 Rv. 655821 - 01, N. 13136 del 2016 Rv. 640137 - 01, N. 32132 del 2018 Rv. 651785 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32634** *del* **12/12/2019** (Rv. **656459 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
F. *(IMPERATO LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/07/2012

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera - Art. 2426, comma 1, n. 8-bis), c.c. - OIC - Precisazioni - "Ius superveniens" - Incidenza sulla valutazione dei crediti - Rilevanza ex art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Deducibilità degli accantonamenti per rischi di cambio già prevista dal previgente art. 72 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Eliminazione - Effetti.

In materia di IRES, in tema di valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera, a seguito della modifica del n. 8-bis) del comma 1 dell'art. 2426 c.c. operata - al fine di tenere conto delle precisazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - dall'art. 17 del d.lgs. n. 310 del 2004, tra le "attività e le passività in valuta", da computare al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, rientrano i debiti a prescindere dalla loro durata ed i crediti indipendentemente dalla loro iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, sicché, con riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis" modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003), nel periodo d'imposta 2004 i crediti potevano essere soggetti alla disciplina del comma 3 o comma 4 a seconda che fossero iscritti nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni finanziarie, i debiti (sia a breve che a medio-lunga scadenza) erano sempre riconducibili alla disciplina del comma 3, mentre gli utili e le perdite su cambi contabilizzati a conto economico rilevavano ai fini della determinazione del reddito. Inoltre, poiché la deducibilità degli accantonamenti per rischi di cambio - già disciplinata dall'art. 72 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis") - non è più prevista a decorrere dal 1° gennaio 2004, nel primo esercizio in cui si applicavano le nuove disposizioni civilistiche in tema di bilancio, le società dovevano annullare l'eventuale saldo ancora esistente del fondo rischi su cambio, mediante sua "girocontazione" al conto economico (segnatamente, alla voce C, n. 17-bis - Utili e perdite su cambi), con conseguente concorrenza dello stesso alla formazione del reddito complessivo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 72, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 8BIS, Decreto Legisl. 28/12/2004 num. 310 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 9856 del 2016 Rv. 639868 - 01, N. 23825 del 2017 Rv. 645907 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32546** *del* **12/12/2019** (Rv. **656151 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *Relatore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*
L. *(BOSSI ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/03/2012

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Revisione ex art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - Motivazione del provvedimento di riclassamento attributivo della classe e della rendita catastale - Indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” - Rilevanza - Fondamento.

In materia catastale, qualora il nuovo classamento sia stato effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - il quale àncora la revisione "parziale" ad uno solo dei diversi criteri determinativi dell'unità immobiliare - del fattore cd. edilizio di cui all'art. 8, commi 3 e 7, del

d.P.R. n. 138 del 1998, ancorché non rilevante "ex se" quale presupposto giustificativo dell'atto di riclassamento, deve nondimeno tenersi conto quale concorrente criterio di determinazione della classe e della conseguente rendita catastale, attribuiti alla singola unità immobiliare. Ne consegue che, laddove l'indicazione delle "caratteristiche edilizie del fabbricato" assuma rilievo per il profilo della motivazione dell'atto volto a giustificare l'adozione della stima comparativa, esplicitate le ragioni giustificative (e i relativi dati fattuali) della revisione operata a norma del cit. comma 335, debbono altresì specificarsi le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta sulla specifica unità immobiliare oggetto del riclassamento.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 138 art. 9, DPR 23/03/1998 num. 138 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 23129 del 2018 Rv. 650817 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32544** *del* **12/12/2019** (Rv. **656110 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANDREA VENEGONI.** *Relatore:* **ANDREA VENEGONI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(RUSSO PASQUALE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/03/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Determinazione della base imponibile - Principio contabile "OIC 20" - Rilevanza - Trasferimento di titoli da un comparto all'altro del bilancio - Giustificabilità oggettiva - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di IRAP, ai fini della determinazione del valore della produzione netta, occorre avere riguardo al principio contabile "OIC 20" - il quale, pur non essendo fonte del diritto, ha comunque funzione interpretativa e integrativa - là dove afferma che "il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o all'andamento del mercato", sicché il trasferimento di titoli da un comparto all'altro del bilancio, pur ammissibile, deve essere giustificato da dati oggettivi, chiaramente esposti nella nota integrativa, venendo altrimenti meno quell'esigenza di chiarezza che la normativa in tema di determinazione della base imponibile dell'IRAP intende assicurare; ne consegue che il contribuente non può, a sua discrezione, trasferire i titoli da un comparto all'altro, semplicemente per ragioni contabili e fiscali che si traducono, in sostanza, in riduzioni d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2427 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2019 Rv. 654957 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32552** *del* **12/12/2019** (Rv. **656111 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
P. *(D'ARRIGO DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 07/02/2012

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Inversione contabile - Operazioni soggettivamente inesistenti - Trattamento sanzionatorio - Art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Natura eccezionale - Retroattività - Applicabilità anche d'ufficio alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016 - Limiti.

In tema di IVA e, in particolare, di disciplina dell'inversione contabile, il comma 9-bis.3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 - il quale, in coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza unionale in materia di "reverse charge", ha previsto un più lieve trattamento sanzionatorio, espressamente applicabile anche nei casi di operazioni inesistenti - è norma di carattere eccezionale che definisce gli aspetti procedimentali della violazione e le correlate sanzioni e, nel rispetto del principio del "favor rei", è applicabile retroattivamente, anche d'ufficio, alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, a meno che gli atti di recupero non siano divenuti definitivi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, Decreto Legisl. 24/11/2015 num. 158 art. 15 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 2862 del 2019 Rv. 652333 - 01, N. 23564 del 2012 Rv. 624738 - 01, N. 6674 del 2008 Rv. 602514 - 01, N. 4612 del 2016 Rv. 639034 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32594** *del* **12/12/2019** (Rv. **656032 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
C. *(CICCHIELLO FRANCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/04/2014

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di una società - Responsabilità diretta del suo amministratore di fatto - Configurabilità - Condizioni.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'amministratore di fatto di una società alla quale sia riferibile il rapporto fiscale ne risponde direttamente qualora le violazioni siano contestate o le sanzioni irrogate antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, stante la disposizione di diritto transitorio di cui all'art. 7, comma 2, del menzionato decreto e la disciplina precedentemente vigente dettata dagli artt. 3, comma 2, e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 9122 del 2014 Rv. 630689 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32633** *del* **12/12/2019** (Rv. **656019 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(PERRONE LEONARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. MILANO, 14/03/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Imprese svolgenti attività pubblica regolamentata e "a tariffa" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities") in forza di una concessione traslativa e a tariffa

remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la "ratio" giustificatrice del cd. cuneo fiscale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto legittima l'esclusione del contribuente dal beneficio trattandosi di impresa operante nel settore del trasporto pubblico locale a concessione e "a tariffa", dovendo applicare un prezzo di biglietto non libero ma fissato dalla P.A.).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32185** *del* **10/12/2019** (Rv. **656016 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
P. *(PANARITI PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2013

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031720/2018 65177801

Massime precedenti Conformi: N. 31720 del 2018 Rv. 651778 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32187** *del* **10/12/2019** (Rv. **656029 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(ABATE SALVATORE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 05/09/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000718/2017 64242601

Massime precedenti Conformi: N. 718 del 2017 Rv. 642426 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32203** *del* **10/12/2019** (Rv. **656017 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
M. *(EBNER VITTORIO GLAUCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/04/2012

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Esecuzione forzata tributaria - Pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Procedimento - Natura stragiudiziale - Intervento del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Conseguenze - Opposizione atti esecutivi - Ammissibilità - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma

1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26830 del 2017 Rv. 646639 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32199** *del* **10/12/2019** (Rv. **656031 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ADET TONI NOVIK.** *Relatore:* **ADET TONI NOVIK.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
S. *(SALVINI LIVIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 14/12/2012

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Attività di fornitura di gas ai consumatori - Cessione ramo di azienda - Trasferimento dell'autorizzazione amministrativa - Condizioni - Trasferimento dell'autorizzazione fiscale - Esclusione - Fondamento - Valutazione discrezionale della P.A. - Sussistenza.

In tema di accise relative all'attività di fornitura di gas naturale a privati consumatori, la cessione di ramo di azienda che, in linea di principio, comporta anche il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa alla vendita del prodotto, non comporta il trasferimento dell'autorizzazione fiscale poiché essa ha carattere personale, ex art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995, implicando una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione anche in ordine ai requisiti soggettivi dei quali deve essere dotato colui che intende svolgere l'attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32188** *del* **10/12/2019** (Rv. **656030 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
T. *(TRUOCCHIO REMIGIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/01/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Intervento adesivo dipendente - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio solo i soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell'atto impugnato o siano parti nel rapporto controverso. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'intervento volontario adesivo dipendente nel giudizio di secondo grado in materia di sanzioni emesse a carico del coobbligato solidale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 20803 del 2013 Rv. 628190 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32208** *del* **10/12/2019** (Rv. **656108 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(ZOPPINI GIANCARLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/05/2014

100220 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Fusione societaria - Legittimazione in sede di impugnazione - Società incorporata - Persistenza - Fondamento - Successiva cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese - Legittimazione - Cessazione.

In tema di fusione, l'art. 2504-bis c.c. (come modif. dall'art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003) plasma una vicenda meramente modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione delle proprie identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali, con legittimazione attiva e passiva della società incorporante o della nuova società, ma lasciando immutata analoga legittimazione attiva e passiva della società incorporata, senza dar luogo ad una successione "mortis causa" ed essendo impedita l'interruzione del processo. Nondimeno, laddove la società incorporata sia cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, viene meno anche la sua legittimazione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 3820 del 2013 Rv. 625561 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4042 del 2019 Rv. 652527 - 01, N. 14177 del 2019 Rv. 654121 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32220** *del* **10/12/2019** (Rv. **656109 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
C. *(DE FRANCISCIS CARMELA) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/10/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società e ai soci decise separatamente nella fase di merito - Processo di cassazione relativo ad accertamento nei confronti del socio - Sopravvenuto definitivo annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'accertamento nei confronti della società - Dichiarazione di nullità del giudizio relativo all'accertamento nei confronti del socio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito (nella specie relative, rispettivamente, alla rettifica dei redditi di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione degli stessi a ciascun socio), la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società, atteso che, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale; pertanto tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell'accertamento nei confronti del socio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3789 del 2018 Rv. 647118 - 01, N. 29843 del 2017 Rv. 646522 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31800** *del* **05/12/2019** (Rv. **656027 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **COSMO CROLLA.** *Relatore:* **COSMO CROLLA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(SAVASTA MAURIZIO) contro* M. *(FASANELLA DOMENICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 06/11/2013

181113 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) Imposta di sbarco a favore dei comuni siti in isole minori – Rapporti con l'imposta di soggiorno – Natura sostitutiva – Conseguenze – Applicazione retroattiva – Esclusione - Fondamento.

In tema di tributi locali, l'imposta di sbarco prevista dall'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011 (come introdotto dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012) a carico dei passeggeri che raggiungano un comune sito in un'isola minore (nella specie il Comune delle Isole Tremiti), pur presentando analogie con l'imposta di soggiorno e sostituendosi a questa, è un tributo di nuova istituzione, non suscettibile - per i principi dettati dallo statuto del contribuente - di applicazione retroattiva, sicché essa trova applicazione dall'anno di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del relativo regolamento istitutivo, approvato dagli organi comunali ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 3, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 169 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 27 com. 8 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31774** *del* **05/12/2019** (Rv. **656013 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/04/2013

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Indennità di fine rapporto - Contributi all'esodo - Trattamento fiscale agevolato - Presupposti - Superamento di una determinata età anagrafica - Sufficienza - Necessità di piani o incentivi generalizzati - Esclusione.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 19 (già art. 17), comma 4 bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto e che, nonostante l'abrogazione, è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l'età pensionabile, in considerazione dell'obiettivo del legislatore di razionalizzare le risorse aziendali e creare nuove opportunità di lavoro. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione le aziende non sono tenute a prevedere piani ed incentivi generalizzati o indirizzati ad una pluralità di destinatari.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 lett. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4 lett. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 23 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19626 del 2014 Rv. 632461 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31779** *del* **05/12/2019** (Rv. **656014 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
T. *(PREZIOSI CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/09/2014

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Utilizzazione di elementi indiziari acquisiti irritualmente - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Conseguenze - Dati bancari del contribuente trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana - Acquisizione in violazione del diritto alla riservatezza bancaria - Irrilevanza – Fattispecie.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista Falciani).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 51 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/12/1977 num. 799

Massime precedenti Conformi: N. 8605 del 2015 Rv. 635558 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3276 del 2018 Rv. 647114 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31772** *del* **05/12/2019** (Rv. **656457 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/03/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Nozione - Operazione fiscalmente vantaggiosa - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente; ne consegue che va esclusa l'abusività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, non identificabili necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda. (Fattispecie relativa ad una complessa serie di operazioni di ristrutturazione, sfociate nella fusione per incorporazione di due società, entrambe partecipate dalla capogruppo, dalle quali era risultato un ingente risparmio fiscale: la S.C., in applicazione del principio, ha cassato con rinvio la decisione della C.T.R. che, confermando la sentenza di

primo grado, ne aveva escluso il carattere elusivo per ragioni diverse, limitandosi al rilievo che l'operazione complessiva non poteva ritenersi tale soltanto perché era stata prescelta una modalità fiscalmente più vantaggiosa rispetto a quella alternativa prospettata dall'Amministrazione, omettendo di esaminare in concreto il dato decisivo relativo al finanziamento concesso dalla capogruppo all'incorporante per acquistare il capitale dell'incorporata, alla cui restituzione la stessa capogruppo aveva, poi, rinunciato).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 11/03/2014 num. 23 art. 5, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 5, Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Conformi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 17175 del 2015 Rv. 636359 - 01, N. 405 del 2015 Rv. 634068 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31814** *del* **05/12/2019** (Rv. **656539 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
H. *(PAGNANO VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/05/2014

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento basato su studi di settore - Art. 10 della l. n. 146 del 1998 - Obbligo di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento basato su altri elementi - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell'art. 10 della l. n. 146 del 1998, mentre detto obbligo non opera qualora l'accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento, non preceduto da preventivo contraddittorio, emanato a carico di un'impresa che aveva chiuso il proprio bilancio annuale con utili molto esigui, a fronte di ingenti investimenti sostenuti).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 ter, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32129 del 2018 Rv. 651784 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31816** *del* **05/12/2019** (Rv. **656028 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
E. *(CARTONI BERNARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 18/06/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Negozi determinanti costi o crediti - Allegazione da parte del contribuente - Sufficienza - Invalidità o inopponibilità all'Amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Limiti – Fattispecie.

Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all'esistenza, alla validità e all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinati costi o

crediti deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione delle norme da cui discendono i costi ed i crediti vantati; ne consegue, anche in ragione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevabilità d'ufficio delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, sempre che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o, nel giudizio di legittimità, dalla necessità di indagini di fatto. (Nella specie, la S.C. ha escluso la contrarietà al divieto di cui all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 della prospettazione dell'Ufficio, svolta per la prima volta in appello, delle finalità elusive e del carattere abusivo di operazioni negoziali generanti crediti IVA, di cui in primo grado era stata dedotta l'inesistenza, sul presupposto che, secondo la disciplina anteriore all'introduzione dell'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, applicabile "ratione temporis", l'abusività di tali condotte fosse comunque rilevabile d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30057 del 2008 Rv. 605906 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31770** *del* **05/12/2019** (Rv. **656012 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
N. *(PORCELLI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/05/2012

279463 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESCLUSIONI Prestazione di servizi di ampliamento ed ammodernamento di impianti portuali - Attività di progettazione - Non imponibilità - Fondamento.

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972 e della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 3, comma 13, del d.l. n. 90 del 1990, conv., con modif., in l. n. 165 del 1990, i servizi consistiti nella progettazione di interventi di ampliamento ed ammodernamento di impianti portuali devono ritenersi non imponibili, atteso che, alla stregua della suddetta normativa, rileva, al fine della non imponibilità, soltanto la finalizzazione e funzionalizzazione dei servizi alla realizzazione delle opere sulla struttura portuale e non anche il luogo della materiale prestazione degli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 3 com. 13, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13810 del 2003 Rv. 566963 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31807** *del* **05/12/2019** (Rv. **656015 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MAURA CAPRIOLI.** *Relatore:* **MAURA CAPRIOLI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
P. *(PIETRANGELI BERNABEI MAURO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/12/2013

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Processo tributario - Natura costitutiva - Esito del ricorso dei condebitori in solido - Parziale annullamento dell'unico atto impositivo - Validità "erga omnes" - Conseguenze - Giudicato favorevole del coobbligato solidale - Estensione al condebitore - Condizioni.

113230 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - SENTENZA In genere.

Il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi, sicché il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Ne consegue, giusta l'art. 1306, comma 2, c.c., che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l'altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27906 del 2011 Rv. 620983 - 01, N. 3204 del 2018 Rv. 646938 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31789** *del* **05/12/2019** (Rv. **655946 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/09/2012

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Redditi costituiti da proventi da attività illecita – Indeducibilità dei costi – Condizioni – Richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. – Sufficienza.

In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), norma integrante "ius superveniens" astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 9419 del 2019 Rv. 653360 - 01, N. 18495 del 2017 Rv. 645026 - 01, N. 31059 del 2017 Rv. 646573 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31804** *del* **05/12/2019** (Rv. **655947 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MAURA CAPRIOLI.** *Relatore:* **MAURA CAPRIOLI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(CREMA GIOVANNI BATTISTA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 01/02/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Lite pendente - Definizione ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Conseguenze - Controversia in tema di avviso di liquidazione di imposta di successione - Possibilità - Fondamento.

In tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di "lite pendente" e, quindi, dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, cioè senza accertamento o

rettifica e senza applicazione di sanzioni, con la conseguenza che rientra nell'ambito applicativo del beneficio la controversia conseguente all'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione il quale partecipi, nella sostanza, alla funzione propria dell'accertamento, in quanto emesso previa valutazione e rettifica, da parte dell'ufficio finanziario, della congruità dei valori e dell'effettiva esistenza delle passività dichiarate, derivandone, in tal caso, la persistente controvertibilità del presupposto della materia imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 8196 del 2011 Rv. 617871 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20898 del 2014 Rv. 633162 - 01, N. 18469 del 2016 Rv. 640977 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31769** *del* **05/12/2019** (Rv. **656011 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(DI IACOVO TONIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 02/03/2016

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise su prodotti energetici - Aliquote fisse "ex lege" - Oggetto dell'obbligazione tributaria - Determinabilità - Indicazione della sola base imponibile - Sufficienza.

In tema di accise sui prodotti energetici, la previsione "ex lege" di aliquote fisse in relazione all'unità di misura del prodotto utilizzato - definite in misura percentuale ovvero direttamente in un certo importo monetario - rende determinabile, ex art. 1346 c.c., il contenuto dell'oggetto dell'obbligazione tributaria attraverso l'indicazione nell'atto impositivo della sola base imponibile costituita dalla quantità del prodotto consumato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21, Cod. Civ. art. 1346

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31781** *del* **05/12/2019** (Rv. **656107 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(LOVISETTI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2011

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Canone di "leasing" di fabbricati strumentali – Ammortamento – Costo del terreno di insistenza del fabbricato – Deducibilità – Esclusione – Fondamento - Art. 36, commi 7 e 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006 – Valenza.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il canone di "leasing" di un fabbricato strumentale va dedotto in ammortamento al netto del costo del terreno su cui insiste, per essere il terreno un bene (salvo casi eccezionali) non ammortizzabile, in quanto non soggetto a consumo e ad esaurimento nel tempo della sua utilità e, quindi, di durata d'uso illimitata, dovendosi escludere l'incidenza su tale nozione dell'art. 36, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006 (applicabile anche ai fabbricati strumentali acquisiti con contratto di "leasing", ai sensi del successivo comma

7-bis), che ha previsto unicamente un sistema forfettario di determinazione del costo delle aree occupate dal fabbricato non ammesso all'ammortamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 7, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 7, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9068 del 2015 Rv. 635491 - 01, N. 22932 del 2018 Rv. 650685 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10225 del 2017 Rv. 644044 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31604** *del* **04/12/2019** (Rv. **656365 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.**
E. *(CASTALDI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2012

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione - Validità - Condizioni.

Nella riscossione coattiva delle imposte dirette, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 244 del 2007, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24541 del 2014 Rv. 633371 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31643** *del* **04/12/2019** (Rv. **656010 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
R. *(ZORDAN ESTER) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 03/10/2011

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Imposte sui redditi - Redditi d'impresa - Attività di cui all'art. 2195 c.c. - Rilevanza - Tipologia di assetto organizzativo - Rilevanza - Esclusione - Abitualità - Necessità.

Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., tra le quali rientrano quelle ausiliarie del mediatore e del procacciatore d'affari, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto, ma è necessario che sussista il requisito dell'abitualità, da intendersi come attività stabile nel tempo con riguardo al periodo d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31611** *del* **04/12/2019** (Rv. **656368 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**
D. *(FRUSCIONE ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/09/2014

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Merci transitate in dogana - Indebito utilizzo del "plafond" - Responsabilità per mancato pagamento dell'IVA all'importazione - Rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l'importatore - Sussistenza - Ragioni.

Del pagamento dell'IVA all'importazione, derivante dall'indebita utilizzazione del "plafond" ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, risponde non soltanto l'importatore - autore di una dichiarazione di intento nella specie rivelatasi mendace, con l'affermazione di un inesistente "status" di esportatore abituale - ma anche, in via solidale, il suo rappresentante indiretto, che presenti la dichiarazione in dogana, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 43 del 1973, assumendo questi la qualità di soggetto responsabile a norma dell'art. 201, punto 3, reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7720 del 2013 Rv. 626134 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31609** *del* **04/12/2019** (Rv. **656367 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**
I. *(COPPA MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/03/2011

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Tassazione dei soggetti non residenti - Stabile organizzazione - Elementi costitutivi - Criterio cd. dell'attività - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di assoggettabilità ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale, ai fini della sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R. che aveva ravvisato il requisito della stabile organizzazione di una società abitualmente operante per conto di un'impresa non residente la quale non si limitava all'acquisto di beni per conto di detta società, ma provvedeva all'assemblaggio dei componenti importati trasformandoli in merci successivamente cedute a terzi, utilizzando un'officina dotata di risorse umane e materiali).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 32078 del 2018 Rv. 651904 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31589** *del* **04/12/2019** (Rv. **656106 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
N. *(SAMPIETRO GUIDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 24/10/2012

279301 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE Quota sociale di una società semplice - Diritto alla liquidazione spettante agli eredi del socio defunto - Potere dell'Ufficio di accertamento del maggior valore - Regime antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 346 del 1990 - Ammissibilità - Esclusione.

In materia di imposta sulle successioni, l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 637 del 1972, il valore indicato dagli eredi nella denuncia di successione come corrispondente al diritto alla liquidazione della quota sociale di una società semplice spettante al "de cuius", atteso che oggetto di successione non è la quota già spettante al defunto, ma il diritto di credito alla sua liquidazione, che, in quanto tale, non può essere oggetto di accertamento di maggior valore, e ciò senza che possa invocarsi per i rapporti ancora pendenti la nuova disciplina introdotta dal testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il d.lgs. n. 346 del 1990, non essendo applicabile alle successioni aperte in epoca anteriore al 1° gennaio 1991.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26

Massime precedenti Conformi: N. 993 del 2000 Rv. 533272 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31605** *del* **04/12/2019** (Rv. **656366 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.**
E. *(CASTALDI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/12/2011

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Cartella di pagamento - Mancanza della sottoscrizione - Invalidità - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25773 del 2014 Rv. 633901 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31642** *del* **04/12/2019** (Rv. **656369 - 02**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/01/2011

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Bene doganale - Fruizione - Costituzione in favore di privati di diritti reali o personali - Ammissibilità - Trasferibilità di detti diritti - Ammissibilità - Conseguenze - Alienazione a titolo oneroso di diritto reale di godimento su immobile demaniale - INVIM - Assoggettamento - Sussistenza.

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE In genere.

La natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che, qualora sia accertato, attraverso la complessiva interpretazione – riservata al giudice di merito – del titolo costitutivo (cioè dell'atto di concessione), che è stato conferito al privato un diritto reale di godimento su un immobile demaniale, l'atto con cui quest'ultimo alieni tale diritto è soggetto ad INVIM, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4769 del 2004 Rv. 570901 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31642** *del* **04/12/2019** (Rv. **656369 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/01/2011

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Reddito d'impresa – Cessione di diritto di usufrutto su terreni marmiferi in favore di società – Corrispettivo – Imponibilità ex art. 51 (ora 55), comma 2, T.U.I.R. – Esclusione – Reddito diversi ex art. 81 (ora 67) T.U.I.R. – Configurabilità – Fondamento – Distinzione dalla cessione dello sfruttamento della cava – Principio di conservazione del contratto - Applicabilità.

In tema di redditi d'impresa, caso di cessione di diritto di usufrutto su terreni marmiferi da parte dell'usufruttuario ad una società ai sensi dell'art. 980 c.c., il corrispettivo riconosciuto all'usufruttuario non è reddito di impresa – realizzandosi, questo, solo in caso di cessione dello sfruttamento della cava, e cioè di trasferimento, dietro corrispettivo, dell'attività di sfruttamento senza trasferimento di proprietà del bene o di diritto di godimento su di esso – ma costituisce reddito diverso, ex art. 81 (ora 67) comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986, comportando il conferimento al cessionario delle facoltà di uso e di godimento della cosa senza trasferimento del diritto, e non ostando a tale inquadramento la previsione di una durata superiore a quella fissata dall'art. 979 c.c., dovendosi applicare il principio di conservazione del contratto deducibile dagli artt. 1419, comma 1, e 1424 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 979, Cod. Civ. art. 980, Cod. Civ. art. 1419 com. 1, Cod. Civ. art. 1424, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 250 del 2008 Rv. 601209 - 01, N. 26878 del 2019 Rv. 655663 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31479** *del* **03/12/2019** (Rv. **656104 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *Relatore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
O. *(VANNICELLI FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 23/01/2012

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Attivazione del servizio “seguimi” di Poste italiane s.p.a. - Natura contrattuale - Irrilevanza giuridica - Equiparabilità ad elezione di domicilio - Esclusione - Conseguenze - Invalidità della notificazione - Fattispecie.

In tema di procedimento notificatorio dell'accertamento tributario, l'attivazione del servizio "seguimi" da parte di Poste italiane s.p.a. - avente natura contrattuale, funzionale all'inoltro della corrispondenza al nuovo indirizzo indicato dal richiedente - non ha alcun rilievo giuridico ai fini della validità della notificazione, né può assurgere a rituale elezione di domicilio agli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che è invalida la notificazione della raccomandata contenente l'atto impositivo eseguita all'indirizzo individuato mediante tale servizio, siccome diverso dal domicilio fiscale del contribuente risultante all'anagrafe tributaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la consegna degli avvisi di accertamento, presso il nuovo indirizzo, a "persona delegata al ritiro", avesse sanato per raggiungimento dello scopo l'invalidità della notificazione, in assenza di elementi da cui desumere che i plichi fossero stati comunque consegnati al contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18318 del 2017 Rv. 645326 - 01, N. 6236 del 1998 Rv. 516703 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31491** *del* **03/12/2019** (Rv. **656105 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
S. *(BERETTA EMILIO BATTISTA) contro* E. *(FIERTLER GIUSEPPE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/01/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Adempimento delle prescrizioni previste dalla legge per il perfezionamento del condono - Prova - Soggetto onerato - Contribuente - Fondamento.

In tema di avviso di accertamento, grava sul contribuente, a fronte del diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria al tributo, fondato sull'allegazione di un maggiore imponibile, l'onere di dimostrare che la pendenza tributaria sia stata definita con l'adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla legge sul condono.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5846 del 2012 Rv. 622096 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31460** *del* **03/12/2019** (Rv. **656023 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.** *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(PELOSI PIERPAOLO) contro* M.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/03/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Presupposto impositivo - Occupazione o detenzione di aree - Esclusioni - Operatività in via automatica - Esclusione - Riduzione della tariffa - Presupposti - Onere di dichiarazione del contribuente - Necessità - Fattispecie.

La TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 66 del d.lgs. cit. contempla, diversamente, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali. (Fattispecie in tema di avviso di pagamento emesso nei confronti di un'attività di bar-ristorante e stabilimento in località balneare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 18316 del 2004 Rv. 577012 - 01, N. 19459 del 2003 Rv. 569065 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31476** *del* **03/12/2019** (Rv. **656103 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *Relatore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
D. *(D'ANDRIA CATALDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2011

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Provvedimento emesso da giudice incompetente - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passare in giudicato - Sussistenza.

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere.

L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13829 del 2008 Rv. 603645 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31466** *del* **03/12/2019** (Rv. **656026 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
C. *(TURCI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/12/2013

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Regime di esonero o riduzione daziaria - Documentazione di origine e provenienza della merce - Nozione - Regolarità formale e sostanziale - Necessità - Sussistenza - Contabilizzazione "a posteriori" - Deroghe - Ipotesi tipizzate.

In tema di tributi doganali, l'applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa all'origine e/o alla provenienza della merce, intendendosi per "origine" il luogo dove la merce è stata realizzata e per "provenienza" il luogo dal quale essa giunge o dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione (a tal fine non essendo sufficienti le operazioni di spolveratura, lavaggio, verniciatura, selezione, riduzione a pezzi, ecc.); pertanto, considerato che un certificato di origine "ignota" va considerato come "inesatto", le Autorità doganali, qualora constatino la falsità dei certificati di origine e provenienza, devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi doganali, salve le deroghe nei seguenti casi tipizzati che devono concorrere cumulativamente: riscossione dovuta ad errore delle autorità competenti (sia di quella alla quale spetta procedere al recupero sia di quella di rilascio del certificato preferenziale di esportazione); errore tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, provocato da un comportamento "attivo" delle autorità che rilasciarono il certificato, non rientrandovi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte rese dall'esportatore, salvo che le autorità di quel paese fossero informate o dovessero sapere dell'inoperatività dell'esenzione; osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione in dogana.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1703, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Massime precedenti Conformi: N. 4997 del 2009 Rv. 607078 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31472** *del* **03/12/2019** (Rv. **656009 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/07/2012

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Istanza di definizione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Effetti - Sospensione per 90 giorni del termine di impugnazione - Impugnazione dell'accertamento o definizione contestuale - Mancanza - Conseguenze - Definitività dell'accertamento - Convocazione del contribuente - Omissione - Irrilevanza.

In tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28051 del 2009 Rv. 611179 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31464** *del* **03/12/2019** (Rv. **656025 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
C. *(BRUNO FILIPPO ALESSANDRO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/01/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale - Corrispondenza al valore in dogana - Coincidenza con il valore di transazione - Sussistenza - Inapplicabilità della regola da parte dell'Autorità doganale - Condizioni - Obbligo di sollecitare il contraddittorio - Necessità - Fondamento.

In tema di dazi doganali, l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è quello in dogana che, di norma, coincide con il valore della transazione, ossia con il prezzo effettivamente pagato, o da pagare, stante la necessità della vigente normativa comunitaria - come chiarito dalla giurisprudenza unionale - di stabilire un sistema equo ed uniforme che escluda l'impiego di valori arbitrari e fittizi; tuttavia qualora le autorità doganali nutrano fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato, o da pagare, ai sensi dell'art. 29 del codice doganale, per potersi discostare dal metodo prioritario del valore della transazione, devono chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, sicché i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base agli artt. 29, 30 e 31 dello stesso codice, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 8323 del 2013 Rv. 626425 - 01, N. 23246 del 2018 Rv. 650737 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31473** *del* **03/12/2019** (Rv. **656102 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CAFORIO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 17/04/2013

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Accantonamenti per le indennità di fine rapporto degli amministratori di società di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Deducibilità - Condizioni - Diritto all'indennità risultante da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70, comma 3 (ora 105, comma 4), del d.P.R. n. 917 del 1986, nello stabilire che le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, concernenti la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, "valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c) [...] del comma 1 dell'art. 16" (ora 17) dello stesso decreto - norma, quest'ultima, secondo cui l'imposta si applica separatamente alle "indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto" -, opera un rinvio non ai soli fini dell'identificazione

della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità (nel qual caso sarebbe stato sufficiente il rinvio al comma 2 dell'art. 49 - pure menzionato alla lettera c del comma 1 dell'art. 16 -, che individua appunto i redditi di lavoro autonomo, fra i quali rientra quello dell'amministratore della s.r.l. di cui alla controversia di specie), ma altresì ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dalla stessa lettera c) del comma 1 dell'art. 16, e cioè che "il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 70 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 105 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 10959 del 2007 Rv. 599470 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31461** *del* **03/12/2019** (Rv. **656024 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.** *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(TROVATO SERGIO ALVARO) contro* G. *(VILLANI MAURIZIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 07/04/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Presupposti e criteri per la quantificazione dell'imposta - Contrasto con il principio comunitario "chi inquina paga" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 507 del 1993 sull'individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione, non contrasta con il principio comunitario del "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che, annullando un diniego di rimborso, aveva disapplicato il regolamento comunale nella parte in cui non distingueva le tariffe degli alberghi per volumetrie di camere e parti comuni ritenendolo in contrasto con gli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché col principio "chi inquina paga").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 05/04/2006 num. 12 art. 15 lett. B, Decisione Consiglio CEE 15/07/1975 num. 442 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 2202 del 2011 Rv. 616604 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33827** *del* **19/12/2019** (Rv. **656435 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 28/04/2017

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Base imponibile - Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario - Contributi versati dal dipendente - Inclusione - Fondamento - Contributi previdenziali esenti - Individuazione.

In tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni effettuate da un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario in favore degli ex dipendenti è costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, i quali,

trovando titolo nella convenzione intervenuta tra le parti, hanno natura facoltativa, mentre gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti sono - a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2003 (oggi art. 51) - quelli di carattere obbligatorio, in quanto versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 124 del 2018 Rv. 647095 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33797** *del* **19/12/2019** (Rv. **656434 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VITTORIO RAGONESI.** *Relatore:* **VITTORIO RAGONESI.**
A. *(VERNA MARIA ROSA) contro* C. *(MAJOCCHI MATTEO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/08/2017

153007 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE Ruolo e riscossione coattiva - Scadenza del termine di opposizione o di impugnazione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2953 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto aveva dichiarato la prescrizione di crediti tributari per IRPEF e per TARSU/TIA senza verificare, in relazione a ciascuno di tali tributi, se fosse applicabile l'ordinario termine prescrizionale decennale o termini di prescrizione più brevi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953

Massime precedenti Conformi: N. 11800 del 2018 Rv. 648542 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33775** *del* **19/12/2019** (Rv. **656432 - 01**)
Presidente: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/09/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Legge n. 289 del 2002 - Proroga del termine di decadenza per l'attività di accertamento - Ambito di applicazione.

In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della l. n. 289 del 2002, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto

farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17395 del 2010 Rv. 615041 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21576 del 2016 Rv. 641489 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33809** *del* **19/12/2019** (Rv. **656495 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
G. *(AZZARITI LUIGI) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Procedimento con pluralità di parti - Ricorso per cassazione - Ricorso delle altre parti - Proposizione nella forma delle impugnazioni incidentali - Necessità - Ricorso presentato autonomamente - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Conseguenze - Fondamento.

Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25054 del 2013 Rv. 629137 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33793** *del* **19/12/2019** (Rv. **656433 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/02/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015 - Regime transitorio - Coordinamento - Avvisi di accertamento irroganti sanzioni e inviti a comparire ex art. 5 d. lgs. n. 218 del 1997 - Esclusione - Presupposti - Fondamento.

In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata

o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d. lgs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un "favor" del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto didifesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11620 del 2018 Rv. 648527 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33545** *del* **18/12/2019** (Rv. **656430 - 01**)
Presidente: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
C. *(SAETTA ROBERTO) contro* M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 02/03/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Carceri - Assoggettamento a una tariffa superiore a quella delle civili abitazioni - Legittimità - Fondamento - Assimilazione agli esercizi alberghieri - Ammissibilità.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale che assoggetti le carceri a una tariffa superiore rispetto a quella prevista per le civili abitazioni, in quanto le strutture penitenziarie, superiori per dimensioni alle case private e frequentate da un numero elevato di potenziali produttori di rifiuti, sono perciò assimilabili agli esercizi alberghieri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 69, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16175 del 2016 Rv. 640649 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33741** *del* **18/12/2019** (Rv. **656431 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MORMINO ENRICO MARIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/12/2017

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazioni fiscali ex art. 1, comma 1, sesto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Risoluzione del contratto per inadempimento nel triennio dalla stipula - Assimilabilità al ritrasferimento dell'immobile - Esclusione.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall'art.1, comma 1, sesto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la risoluzione del contratto per inadempimento entro il triennio dalla stipula della compravendita immobiliare per cui è stato riconosciuto il beneficio, non è assimilabile all'effettivo ritrasferimento dell'immobile.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6835 del 2018 Rv. 647520 - 01, N. 29153 del 2018 Rv. 651418 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33266** *del* **17/12/2019** (Rv. **656428 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
R. *(BALISTRERI GIUSEPPE) contro* M. *(LO GIUDICE SALVATORE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/04/2018

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Accertamento definitivo - Riscossione - Relativo credito erariale - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Fondamento.

In tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c. c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2941 del 2007 Rv. 596843 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33277** *del* **17/12/2019** (Rv. **656429 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**
E. *(LOPIANO MICHELE) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/02/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Accertamento tributario - Tempestività della notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale - Spedizione del plico prima della scadenza - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento ICI, spedito entro il quinquennio previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 22320 del 2014 Rv. 632741 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14580 del 2018 Rv. 648864 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32804** *del* **13/12/2019** (Rv. **656036 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
S. *(FABRIZIO ALESSANDRA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/05/2017

100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Questione implicante un accertamento in fatto non esaminata dalla sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Allegazione e deduzione della parte - Onere relativo - Contenuto.

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28480 del 2005 Rv. 585743 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32516** *del* **12/12/2019** (Rv. **656035 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
O. *(ROMAGNOLI DARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/01/2018

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Atto soggetto a registrazione in caso d'uso - Enunciazione in altro atto sottoposto a registrazione - Imponibilità - Conseguenze - Finanziamento soci - Imposta di registro - Applicabilità – Fondamento.

Se in un atto sono enunziate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunziate; ne consegue l'imponibilità del finanziamento soci (nella specie concesso mediante uso di corrispondenza commerciale tra la società contribuente ed altra società), enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2331

Massime precedenti Vedi: N. 22243 del 2015 Rv. 637177 - 01, N. 4096 del 2012 Rv. 621463 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32394** *del* **11/12/2019** (Rv. **656119 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
C. *(MURATORI FRANCO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/02/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione in modo globale di spese, competenze e onorari - Esclusione.

La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5318 del 2007 Rv. 596694 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32424** *del* **11/12/2019** (Rv. **656120 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
D. *(SAMBATARO DELFO MARIA) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 18/12/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Istanza di rimborso - Dichiarazione - Compilazione del quadro “RX4” - Sufficienza - Presentazione del modello "VR" - Distinzione - Presupposto di esigibilità - Natura - Adempimento prodromico - Conseguenze - Rimborso di eccedenza di imposta - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Termine decadenziale biennale - Esclusione.

In tema di IVA, l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, ove si tratti di istanza di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9941 del 2015 Rv. 635471 - 01, N. 4559 del 2017 Rv. 643105 - 01, N. 17151 del 2018 Rv. 649400 - 01, N. 26867 del 2014 Rv. 634603 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32425** *del* **11/12/2019** (Rv. **656034 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
S. *(NIGI BARBARA) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Provvedimento agenziale di diniego di disapplicazione di norme antielusive - Impugnabilità - Fondamento.

In tema di processo tributario, la tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell'istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive (a differenza di quello interlocutorio), possa essere impugnato giudizialmente dal contribuente, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 2, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 17010 del 2012 Rv. 623917 - 01, N. 23469 del 2017 Rv. 646406 - 01, N. 2616 del 2015 Rv. 634214 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32308** *del* **11/12/2019** (Rv. **656475 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 31/01/2018

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA) - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione ordinaria decennale - Configurabilità - Fondamento.

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11555 del 2018 Rv. 648378 - 01, N. 4283 del 2010 Rv. 611888 - 01, N. 10547 del 2019 Rv. 653729 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641633 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32309** *del* **11/12/2019** (Rv. **656467 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 14/02/2018

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Rimborso di versamenti diretti - Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Limiti - Versamenti "ab origine" non

dovuti - Conseguenze - Insorgenza del diritto alla restituzione solo dopo il pagamento - Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la spettanza del diritto al rimborso, il cui presupposto trovava fondamento nella l. n. 2 del 2009, entrata in vigore oltre due anni prima della presentazione della richiesta da parte del contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3575 del 2010 Rv. 611761 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32172** *del* **10/12/2019** (Rv. **656473 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
D. *(MARTONE CLEMENTE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 08/09/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o funzionario delegato - Mancanza - Nullità - Configurabilità - Qualifica dirigenziale del delegante e del delegato - Necessità - Esclusione - Impiegato della carriera direttiva – Nozione.

In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il cit. art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" per il quadriennio 2002-2005 (applicabile "ratione temporis"), da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004

Massime precedenti Conformi: N. 22800 del 2015 Rv. 637176 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32184** *del* **10/12/2019** (Rv. **656474 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(TARANTO VINCENZO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 03/05/2017

097205 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA Medico convenzionato con il SSN - Attività libero professionale - Configurabilità - Conseguenze - Agevolazioni per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 - Spettanza - Accertamento giudiziale - Necessità - Parametri - Nozione eurounitaria di impresa - Rilevanza.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

L'attività svolta dal medico convenzionato con il SSN va qualificata come libero professionale, con la conseguenza che, al fine del riconoscimento o meno in suo favore delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia (ed escluse per coloro che svolgono attività d'impresa), il giudice tributario deve accertare se il reddito prodotto costituisca reddito da impresa, comprendente - secondo la nozione eurounitaria - qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies com. 1, Legge 03/08/2017 num. 123

Massime precedenti Vedi: N. 31502 del 2018 Rv. 652016 - 01, N. 29905 del 2017 Rv. 646980 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32082** *del* **09/12/2019** (Rv. **656472 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**
E. *(PAULETTI ENRICO) contro* C. *(BENINI LUCA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRENTO, 04/01/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Fatti-indice - Desumibilità - Soggettiva ignoranza incolpevole del contribuente - Differenze - Loro accertamento da parte del giudice tributario - Necessità - Fattispecie.

In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria" - desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" - è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto - il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione - come emerge dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti. (Fattispecie in tema di ICI in cui la S.C. ha ravvisato l'obiettiva incertezza normativa dopo l'entrata in vigore dell'art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. in l. n. 88 del 2005, in ordine alla concreta individuazione delle centrali elettriche ai fini della determinazione della base imponibile e del loro valore tassabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10313 del 2019 Rv. 653716 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U, ***Sentenza*** *n.* 31754 *del* 05/12/2019 (Rv. 656168 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **FRANCESCO SALZANO.** *(Conf.)*

I. *(INVERNIZZI ROBERTO) contro* R. *(PUNZI CARMINE)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/11/2017

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 019 GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto relativo di giurisdizione - Inammissibilità - Impugnazione per difetto assoluto di giurisdizione - Ammissibilità.

Il principio secondo il quale l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione riguarda unicamente le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione e non già quelle di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22439 del 2018 Rv. 650463 - 01

---

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 33456 *del* 17/12/2019 (Rv. 656265 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.**
S. *(DI FONSO SIMONA) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 021 EFFETTO DEVOLUTIVO

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza del giudice di pace secondo diritto - Declaratoria di incompetenza - Appello al tribunale - Possibili esiti - Infondatezza della censura - Rimessione al tribunale quale giudice di primo grado - Esclusione - Accoglimento della censura - Decisione anche sul merito - Necessità - Fondamento.

L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas

decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7; Cod. Proc. Civ. art. 46; Cod. Proc. Civ. art. 339; Cod. Proc. Civ. art. 353; Cod. Proc. Civ. art. 354

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13623 del 2015 Rv. 636072 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 33457 *del* 17/12/2019 (Rv. 656388 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.**
M. *(PATELMO PAOLO) contro* D. *(DELLA COLLETTA LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/01/2018
044 COMPETENZA CIVILE - 036 BENI IMMOBILI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - Cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali - Determinazione della competenza per valore - Criteri.

Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l'azione esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria. A norma dell'art. 15 c.p.c., pertanto, ai fini della competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Legge 30/07/1984 num. 399 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 4654 del 1998 Rv. 515227 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4196 del 2000 Rv. 535344 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 32692 *del* 12/12/2019 (Rv. 656299 - 01)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
O. *(COSCIA SIMONE) contro* A. *(EGGER FRITZ)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/01/2015
044 COMPETENZA CIVILE - 024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Determinazione in base all'oggetto della domanda - Pagamento di una somma di denaro determinata dall'attore nel "quantum" - Art. 1182, comma 3, c.c. - Applicabilità - Complessità dell'indagine necessaria a determinare l'ammontare del credito - Incidenza sulla competenza territoriale - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non

incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 20; *Massime precedenti Conformi:* N. 10837 del 2011 Rv. 617804 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 32692 *del* 12/12/2019 (Rv. 656299 - 02)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
O. *(COSCIA SIMONE) contro* A. *(EGGER FRITZ)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/01/2015
044 COMPETENZA CIVILE - 024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Competenza - Vendita - Controversia relativa al pagamento del prezzo - Pagamento non contestuale alla consegna - Luogo del pagamento in assenza di diverso accordo delle parti - Onere di allegazione - Domicilio del venditore - Art. 1498, terzo comma, c.c. - Operatività ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. - Sussistenza.

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Cod. Civ. art. 1498

Cod. Proc. Civ. art. 20; *Massime precedenti Conformi:* N. 19920 del 2012 Rv. 624430 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 32731 *del* 12/12/2019 (Rv. 656182 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
G. *(GENNARINI ALESSANDRO) contro* G.
Regola competenza
044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Foro del consumatore - Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.

Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando

il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18; Cod. Proc. Civ. art. 19; Cod. Proc. Civ. art. 20; Cod. Proc. Civ. art. 28; Cod. Proc. Civ. art. 38; Cod. Proc. Civ. art. 42

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 3539 del 2014 Rv. 630354 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 33309 *del* 17/12/2019 (Rv. 656264 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
M. *(TORNABUONI FILIPPO) contro* S. *(BIGLIERI SARA)*
Regola competenza
044 COMPETENZA CIVILE - 017 ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Deroga convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.

044 COMPETENZA CIVILE - 054 CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE In genere.

Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18; Cod. Proc. Civ. art. 19; Cod. Proc. Civ. art. 33; Cod. Proc. Civ. art. 102; *Massime precedenti Vedi:* N. 576 del 2013 Rv. 624853 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 31476 *del* 03/12/2019 (Rv. 656103 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *Relatore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
D. *(D'ANDRIA CATALDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2011
044 COMPETENZA CIVILE - 001 IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Provvedimento emesso da giudice incompetente - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passare in giudicato - Sussistenza.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 063 INESISTENZA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere.

L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28; Cod. Proc. Civ. art. 38; Cod. Proc. Civ. art. 324; Cod. Civ. art. 2909; *Massime precedenti Conformi:* N. 13829 del 2008 Rv. 603645 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 31694 *del* 04/12/2019 (Rv. 656258 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
M. *(LUPPINO CARLO) contro* M. *(LONGO TOMMASO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 18/03/2019
044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità ex art. 42 c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso. Tale diversità di disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l'illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria - né con l'art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull'esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l'ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l'immediata verifica della legittimità dell'ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 295; Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Costituzione art. 3; Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 6174 del 2005 Rv. 580824 - 01

---

3. ASTENSIONE E RICUSAZIONE

Sez. U, ***Ordinanza*** *n.* 34429 *del* 24/12/2019 (Rv. 656485 - 04)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*

I. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Ricusazione dell'intero collegio - Motivi specifici ex art. 51 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

Non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51; Cod. Proc. Civ. art. 52; *Massime precedenti Vedi:* N. 24612 del 2007 Rv. 600453 - 01

---

4. CAPACITA' PROCESSUALE E MANDATO ALLE LITI

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 34748 *del* 31/12/2019 (Rv. 656443 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
G. *(SAIJA GIOVANNA) contro* C. *(TIGANO ALDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/07/2014
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale alle liti – Mancata certificazione del difensore – Nullità – Esclusione – Irregolarità – Sussistenza – Fondamento.

La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83; Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 27774 del 2011 Rv. 620416 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 32880 *del* 13/12/2019 (Rv. 656345 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
M. *(ZANACCHI LUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/11/2012
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura generale proveniente da una società - Sostituzione del rappresentante da parte del liquidatore nel corso del giudizio - Efficacia della procura - Sussistenza.

La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida ed imputabile

all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83; *Massime precedenti Conformi:* N. 11847 del 2007 Rv. 597942 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 33769 *del* 19/12/2019 (Rv. 656333 - 03)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(CIPRIETTI SABATINO) contro* M. *(RICCI MATTEO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/12/2017
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 039 DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Difetto di legittimazione processuale - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Necessità di coordinarla con il sistema delle preclusioni - Sussistenza - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.

La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura "ad litem", la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182; Cod. Proc. Civ. art. 83; Cod. Proc. Civ. art. 75; Cod. Proc. Civ. art. 183; *Massime precedenti Conformi:* N. 5328 del 2003 Rv. 561901 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4248 del 2016 Rv. 638746 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 32008 *del* 09/12/2019 (Rv. 656494 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
M. *(BARONE ANTONIO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2018
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 016 DI CASSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso - Raddoppio del contributo unificato a carico del difensore - Ammissibilità.

In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la

responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83; Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 365

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

CORTE COST. PENDENTE

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17; *Massime precedenti Vedi:* N. 25435 del 2019 Rv. 655644 - 01

---

5. SPESE

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 32394 *del* 11/12/2019 (Rv. 656119 - 01)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
C. *(MURATORI FRANCO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/02/2018
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione in modo globale di spese, competenze e onorari - Esclusione.

La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92; *Massime precedenti Conformi:* N. 5318 del 2007 Rv. 596694 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 31687 *del* 04/12/2019 (Rv. 656196 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
L. *(MASINI ANGELO ALFONSO G.) contro* C. *(GIUSTI ROSA ANNA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/07/2015
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Rinuncia del difensore al mandato o revoca - Mancata sostituzione - Domanda di distrazione delle spese - Legittimazione del difensore rinunciatario o revocato - Esclusione - Fondamento.

Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua

sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85; Cod. Proc. Civ. art. 93; *Massime precedenti Conformi:* N. 9994 del 1992 Rv. 478635 - 01

---

6. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 32029 *del* 09/12/2019 (Rv. 655961 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
A. *(PAESANO GAETANA) contro* E. *(MONTERA AMERICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2017
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata- Azione ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.- Proposizione in un giudizio separato ed autonomo- Ammissibilità- Esclusione- Fondamento.

La domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, non potendo essere proposta in via autonoma, riguardando un'attività processuale che come tale va valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice, anche per esigenze di economia processuale e per evitare pronunce contraddittorie nei due giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96; Cod. Civ. art. 2043; *Massime precedenti Difformi:* N. 19179 del 2018 Rv. 649732 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28527 del 2018 Rv. 651656 - 01

---

7. INTERVENTO

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 31939 *del* 06/12/2019 (Rv. 655958 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
I. *(DE MARCHI CLAUDIA) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/07/2014
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 171 POTERI DELL'INTERVENTORE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE Attività assertiva dell'interventore - Soggezione a preclusioni - Esclusione - Decadenze Istruttorie - Possibilità per l'interventore di formulare domande - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento

Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del

giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Cod. Proc. Civ. art. 183; Cod. Proc. Civ. art. 268; *Massime precedenti Conformi:* N. 25264 del 2008 Rv. 605243 - 01

---

8. CHIAMATA IN GARANZIA

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 33422 *del* 17/12/2019 (Rv. 656317 - 02)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(MATTEI CARLOTTA) contro* C. *(PETRONIO UGO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/02/2015
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 167 CHIAMATA IN GARANZIA

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Terzo chiamato in garanzia impropria - Potere di impugnare i capi della sentenza di primo grado sul rapporto principale - Spettanza - Limiti.

Il terzo chiamato in garanzia impropria, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella proposta dall'attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Conformi: N. 3969 del 2012 Rv. 622051 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 33422 *del* 17/12/2019 (Rv. 656317 - 03)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(MATTEI CARLOTTA) contro* C. *(PETRONIO UGO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/02/2015
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Soccombenza del convenuto - Mancata impugnazione della causa relativa al rapporto principale - Passaggio in giudicato - Effetti sul rapporto di garanzia impropria - Giudicato - Esclusione - Conseguenze.

In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili, con la conseguenza che, ove manchi da parte del convenuto

rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 324; Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 2557 del 2010 Rv. 611332 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 31889 *del* 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.**
N. *(NICOLINI GIOVANNI) contro* G. *(MERONI MARISA OLGA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/11/2017
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 021 INTERVENTO IN CAUSA

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni - Valutazione della palese infondatezza o arbitrarietà nella chiamata in causa - Necessità.

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 269; *Massime precedenti Conformi:* N. 23948 del 2019 Rv. 655358 - 02, N. 23123 del 2019 Rv. 655244 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4195 del 2018 Rv. 647422 - 01

---

9. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 33926 *del* 19/12/2019 (Rv. 656413 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CASTAGNOLI EVA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/11/2014
140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda di accertamento della nullità dell'atto di accertamento - Pronuncia di annullamento - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

La nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del "petitum", anche le ragioni dell'annullamento. Ne consegue che, nel caso in cui la domanda o l'eccezione di nullità dell'atto si fondi sui medesimi fatti che, più correttamente, dovrebbero condurre al suo annullamento, il giudice può dichiarare l'annullamento dell'atto, anziché la sua radicale nullità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto sul presupposto che il giudice di merito fosse incorso in vizio di ultrapetizione, avendo dichiarato la nullità degli atti impositivi per incompetenza territoriale, benché tale vizio desse luogo alla loro mera annullabilità, non eccepita dal contribuente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 24 com. 14

Legge 15/07/2011 num. 111

CORTE COST. PENDENTE

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies; *Massime precedenti Conformi:* N. 15981 del 2007 Rv. 598390 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27414 del 2018 Rv. 650939 - 02

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 34024 *del* 19/12/2019 (Rv. 656326 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*
C. *(LOFOCO FABRIZIO) contro* F. *(IANNOTTA ENRICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/09/2015
058 CONTRATTI IN GENERE - 271 SIMULAZIONE - IN GENERE (NOZIONE)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - IN GENERE Azione di simulazione assoluta - Azione di simulazione relativa - Differenze - Declaratoria giudiziale di simulazione assoluta a fronte di domanda di simulazione relativa - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza.

L'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d'ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Civ. art. 1414

Massime precedenti Conformi: N. 25055 del 2009 Rv. 610946 - 01

10. PRONUNCE DI EQUITA' DEL GIUDICE DI PACE

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 34023 *del* 19/12/2019 (Rv. 656325 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DE MARZO.**
F. *(DE MARCO VINCENZO) contro* C. *(CANNELLA GIROLAMO)*
Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 07/01/2015
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 001 IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Giudice di pace - Domanda principale soggetta a decisione secondo equità - Stralcio della domanda riconvenzionale in favore del giudice superiore - Sentenza - Impugnazione esperibile - Cassazione - Motivo di impugnazione relativo alla denegata connessione - Ammissibilità.

La pronuncia del giudice di pace con cui - ritenendo insussistente la connessione tra una domanda di sua competenza e la riconvenzionale, per la quale sia competente il Tribunale - sia stata decisa solo la domanda principale, in via di equità, e disposto lo stralcio della causa riconvenzionale in favore del giudice superiore, è impugnabile per cassazione, come questione di diritto, pure per la denegata connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10; Cod. Proc. Civ. art. 14; Cod. Proc. Civ. art. 113; Cod. Proc. Civ. art. 339; *Massime precedenti Vedi:* N. 14060 del 2007 Rv. 598019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11701 del 2005 Rv. 581053 - 01

11. POTERI DEL GIUDICE

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 34158 *del* 20/12/2019 (Rv. 656335 - 02)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
N. *(RIASSETTO ANTONELLA) contro* F. *(RICARDI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017
140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 029 POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE "Iura novit curia" - Limiti - Fonti di diritto oggettivo - Individuazione – Criteri - Fattispecie.

Il principio "iura novit curia", laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso dal novero delle fonti di diritto oggettivo le convenzioni comunali regolanti i canoni di locazione degli immobili di edilizia abitativa convenzionata).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35; *Massime precedenti Conformi:* N. 6933 del 1999 Rv. 528288 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 33154 *del* 16/12/2019 (Rv. 656301 - 01)
Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(MACIUCCHI MASSIMO) contro* D. *(FURLANETTO MARIADOLORES)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2015
138 PROVA CIVILE - 225 FATTI NOTORI

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Nozione - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Fattispecie.

Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Ne consegue che tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto provato, per scienza comune, il fatto che il funzionamento delle caldaie a gas potesse provocare emissioni di calore, oltre che di fumo, ossido di carbonio e scintille).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115; *Massime precedenti Conformi:* N. 6299 del 2014 Rv. 629937 - 01

---

12. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 32255 *del* 10/12/2019 (Rv. 656008 - 01)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ANTONELLA CIRIELLO.** *Relatore:* **ANTONELLA CIRIELLO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(BOTTONI DONATELLA) contro* P. *(PAPARAZZO ETTORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2015
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. n. 53 del 1994 - Principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890; Legge 21/01/1994 num. 53

Cod. Proc. Civ. art. 149; *Massime precedenti Vedi:* N. 15234 del 2014 Rv. 631777 - 01, N. 8395 del 2015 Rv. 635077 - 01, N. 20198 del 2018 Rv. 650477 - 01

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 31724 *del* 04/12/2019 (Rv. 656033 - 01)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
R. *(PAVONE GIUSEPPE) contro* S. *(SURIA FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/03/2017
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 203 A PERSONA IRREPERIBILE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Omessi adempimenti - Sanatoria - Successiva raccomandata informativa - Recapito per compiuta giacenza - Sufficienza - Fondamento.

L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140; Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Civ. art. 1335; *Massime precedenti Vedi:* N. 265 del 2019 Rv. 652539 - 01, N. 19522 del 2016 Rv. 641241 - 01

---

13. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 32405 *del* 11/12/2019 (Rv. 656043 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(PUNZI CARMINE) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2017
140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 063 INESISTENZA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Pronuncia di provvedimento abnorme con valore di sentenza - Revoca da parte dello stesso organo giudicante - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il giudice che abbia emanato un provvedimento a contenuto decisorio affetto da cd. inesistenza giuridica o nullità insanabile, può emetterne uno nuovo di revoca di quello precedente, quale espressione del generale potere di rinnovazione degli atti nulli (in attuazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello che aveva ritenuto la carenza di interesse della parte ad impugnare il provvedimento abnorme, in quanto già revocato dal medesimo giudice con una ordinanza che, non essendo stata impugnata, era ormai passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2; Cod. Proc. Civ. art. 324 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30067 del 2011 Rv. 620998 - 01, N. 6162 del 2014 Rv. 630464 - 01

14.**GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE E ISTRUTTORIA**

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 31402 *del* 02/12/2019 (Rv. 656256 - 02)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
P. *(GUERRERA FABRIZIO) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/03/2018
138 PROVA CIVILE - 226 FATTI PACIFICI

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Operatività – Limiti – Retrattabilità - Condizioni.

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115; Cod. Proc. Civ. art. 167; Cod. Proc. Civ. art. 183; *Massime precedenti Conformi:* N. 26859 del 2013 Rv. 629109 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 31886 *del* 06/12/2019 (Rv. 656045 – 02)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(BRUNO NICCOLO' ARNALDO) contro* A. *(AMMIRATI ANNAROSA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2016
138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Indagini su fatti estranei al thema decidendum o acquisizione di elementi di prova in violazione del principio dispositivo – Conseguenze - Nullità assoluta della consulenza – Insanabilità e rilevabilità di ufficio – Fondamento.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 115; Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 191

Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Difformi: N. 2251 del 2013 Rv. 624974 - 01, N. 15747 del 2018 Rv. 649414 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16800 del 2018 Rv. 649419 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 31886 *del* 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(BRUNO NICCOLO' ARNALDO) contro* A. *(AMMIRATI ANNAROSA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2016
138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di elementi necessari per rispondere ai quesiti - Limiti - Fondamento - Deroghe.

138 PROVA CIVILE - 042 ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI In genere.

138 PROVA CIVILE - 043 CHIARIMENTI ALLE PARTI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - CHIARIMENTI ALLE PARTI In genere.

138 PROVA CIVILE - 045 INDAGINI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI In genere.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 62

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 115; Cod. Proc. Civ. art. 183; Cod. Proc. Civ. art. 191

Cod. Proc. Civ. art. 194

Cod. Proc. Civ. art. 198

Cod. Proc. Civ. art. 201; Cod. Civ. art. 2697; *Massime precedenti Difformi:* N. 8256 del 1987 Rv. 455864 - 01, N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01, N. 12231 del 2002 Rv. 556941 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27776 del 2019 Rv. 655818 - 01, N. 15774 del 2018 Rv. 649471 - 01, N. 26893 del 2017 Rv. 645960 - 01, N. 18770 del 2016 Rv. 642105 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 33769 *del* 19/12/2019 (Rv. 656333 - 02)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(CIPRIETTI SABATINO) contro* M. *(RICCI MATTEO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/12/2017
138 PROVA CIVILE - 125 VERIFICAZIONE - IN GENERE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE Scrittura privata prodotta in copia fotostatica - Affermazione degli eredi dell'apparente sottoscrittore di non conoscere la scrittura del "de cuius" - Produzione della scrittura originale - Necessità - Omissione - Conseguenze in tema di onere della prova.

In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702

Cod. Civ. art. 2719

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Proc. Civ. art. 216; Cod. Civ. art. 2697; *Massime precedenti Vedi:* N. 7267 del 2014 Rv. 629895 - 01

---

15. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 31571 *del* 03/12/2019 (Rv. 656277 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
T. *(BARRASSO ANGELO ANTONIO) contro* B. *(CASTELLUCCIO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/09/2015
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 109 RINUNCIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Procedimento civile - Domanda giudiziale - Rinuncia - Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.

Affinchè una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 189; *Massime precedenti Conformi:* N. 15860 del 2014 Rv. 632116 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11157 del 2016 Rv. 639978 - 01

---

16. GIUDICATO

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 34026 *del* 19/12/2019 (Rv. 656328 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(MAZZA ALESSANDRO) contro* S. *(GOLINELLI PIER PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/10/2014
062 COSA GIUDICATA CIVILE - 014 LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio da parte del giudice - Formazione del giudicato - Condizioni - Fattispecie.

Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto. (Facendo applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la ricorrente principale avesse nell'atto di appello formulato idonee difese che, sul piano logico giuridico, si ponevano in contrasto con la qualificazione di recesso come compiuta dal giudice di primo grado, escludendo, pertanto, su tale aspetto la formazione del giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909; Cod. Proc. Civ. art. 324; *Massime precedenti Conformi:* N. 18427 del 2013 Rv. 627588 - 01

---

17. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 34575 *del* 30/12/2019 (Rv. 656420 - 01)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *Relatore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
S. *(SASSO GEMMA) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/03/2015
060 CORTE COSTITUZIONALE - 077 EFFETTI

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Declaratoria di illegittimità - Effetti su sentenza - Mancata impugnazione del capo della sentenza che ha applicato la norma dichiarata incostituzionale - Conseguenze - Fattispecie.

La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del rilievo afferente il difetto di giurisdizione, siccome non dedotto come motivo d'appello, benché fosse nelle more intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 2008 che, nella pendenza del giudizio, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 che attribuiva alla Commissione tributaria le controversie riguardanti la debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 46 del 1997).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136

Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30; Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2; Decreto Legisl. 24/02/1997 num. 46 art. 63

Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 1 lett. B; Legge 02/12/2005 num. 248

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9950 del 2012 Rv. 623166 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 34252 *del* 21/12/2019 (Rv. 656418 - 01)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:* **GIANLUCA GRASSO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(PORZIO GIOVANNI MARIO)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/12/2014
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 230 LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Mancata notificazione della sentenza della sentenza impugnata o mancata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza all'atto della notificazione - Luoghi di notificazione indicati nell'art. 330, primo comma, c.p.c. - Facoltà alternativa dell'impugnante - Sussistenza - Fattispecie.

Ai sensi dell'art.330, primo comma, c.p.c., l'impugnazione, quando non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso la residenza dichiarata della parte intimata e non nel domicilio processuale eletto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 360; *Massime precedenti Conformi:* N. 16925 del 2007 Rv. 600303 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15523 del 2009 Rv. 608586 - 01, N. 14549 del 2018 Rv. 649010 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 32681 *del* 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.**
C. *(VECCHIA SALVATORE) contro* M. *(MAZZEI GIANCARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2014
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 233 PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione.

La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138; Cod. Proc. Civ. art. 139; Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 327; Cod. Proc. Civ. art. 330; Cod. Proc. Civ. art. 141; Regio Decr. 14/02/1934 num. 37 art. 82; *Massime precedenti Conformi:* N. 24539 del 2014 Rv. 633372 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 33809 *del* 19/12/2019 (Rv. 656495 - 01)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
G. *(AZZARITI LUIGI) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 216 INCIDENTALI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Procedimento con pluralità di parti - Ricorso per cassazione - Ricorso delle altre parti - Proposizione nella forma delle impugnazioni incidentali - Necessità - Ricorso presentato autonomamente - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Conseguenze - Fondamento.

Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 335; Cod. Proc. Civ. art. 371; *Massime precedenti Conformi:* N. 25054 del 2013 Rv. 629137 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 33719 *del* 18/12/2019 (Rv. 656454 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
M. *(FIORESTA RAFFAELE) contro* S. *(SICILIANI DE CUMIS PIERNICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/02/2012
062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Condanna a corrispondere a titolo risarcitorio una somma comprensiva di capitale ed interessi - Effetto dell'impugnazione concernente il solo capitale od i soli interessi sull'intero importo oggetto di condanna - Ricorrenza di tale effetto in caso di procedura di correzione di errore materiale – Esclusione - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 203 PARZIALE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE In genere.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

In tema di obbligazioni di valore, la regola per la quale capitale ed interessi compensativi formano un "unicum" inscindibile, con la conseguenza che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, non trova applicazione nel diverso caso di correzione di errore materiale della sentenza medesima (nella specie, in ordine all'entità del capitale), poiché il provvedimento di correzione, di natura amministrativa, non produce gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043; Cod. Civ. art. 2909; Cod. Proc. Civ. art. 288

Cod. Proc. Civ. art. 324; Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 2873 del 1997 Rv. 503459 - 01

---

18. APPELLO

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 33764 *del* 19/12/2019 (Rv. 656625 - 02)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(ZAULI CARLO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 024 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. - Modifica della definizione del titolo (dolo o colpa) di imputabilità del comportamento - Mutamento della domanda - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di appello non integra mutamento di domanda, precluso dall'art. 345 c.p.c., la modifica della definizione del titolo (dolo o colpa) di imputabilità del comportamento del commesso (nella specie, un calciatore dilettante convenuto assieme alla sua associazione calcistica), essendo detta definizione irrilevante ai fini della domanda proposta a norma dell'art. 2049 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 4895 del 1979 Rv. 401533 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 31930 *del* 06/12/2019 (Rv. 656497 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(ALPA PIERO GUIDO) contro* M. *(BRANCATI CLAUDIO PASQUALE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 10/03/2015
058 CONTRATTI IN GENERE - 097 NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità del contratto - Rilievo ufficioso in appello - Limiti - Nullità già dichiarata nei confronti di una parte - Rilievo d'ufficio nei confronti di altra parte - Ammissibilità - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 002 APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

Il giudice può sempre rilevare d'ufficio una nullità del contratto nei giudizi che hanno ad oggetto la sua impugnativa, anche se l'invalidità riscontrata è diversa da quella prospettata dalle parti, con il solo limite del giudicato, sicché in appello potrà essere rilevata d'ufficio la nullità nei confronti di una parte, quando la stessa sia stata già dichiarata nei confronti di altra parte, senza che la sollecitazione all'esercizio di tale potere possa ritenersi vietata dall'art. 345, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418; Cod. Civ. art. 1421

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 26243 del 2017 Rv. 647017 - 01, N. 21906 del 2019 Rv. 654911 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 33580 *del* 18/12/2019 (Rv. 656393 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
G. *(MESSINESE DANTE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 29/03/2012
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 029 NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Definizione del giudizio con decisione relativa a questione preliminare di rito - Motivi di appello - Oggetto - Merito della pretesa - Esclusione - Fondamento - Riproposizione della domanda non esaminata - Sufficienza.

Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 346

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53; *Massime precedenti Conformi:* N. 22954 del 2011 Rv. 619972 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1322 del 2018 Rv. 646918 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 32403 *del* 11/12/2019 (Rv. 656042 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(CALO' CARDUCCI IACOPO) contro* C. *(COSTI RENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 058 RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Appello - Accoglimento della domanda sull"an" in riforma della sentenza di primo grado - Giudizio sul "quantum" - Rimessione al primo giudice - Esclusione.

Fuori dei casi tassativamente previsti dall'art 354 c.p.c., il giudice dell'appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado, sicché nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato una domanda di risarcimento del danno sull'"an debeatur", poi accolta, sempre con sentenza non definitiva, in sede di impugnazione, il giudizio sul "quantum" deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Civ. art. 1223

Cod. Civ. art. 2056

Cod. Civ. art. 2043; Cod. Proc. Civ. art. 277; Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Vedi: N. 1965 del 1994 Rv. 485479 - 01, N. 10744 del 2019 Rv. 653561 - 01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01

---

19. RICORSO PER CASSAZIONE

19. 1. MOTIVI

Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 34476 *del* 27/12/2019 (Rv. 656492 - 03)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(MASINI DARIO) contro* O.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 12/06/2019
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Apparente deduzione di vizi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. - Sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti storici - Inammissibilità - Fattispecie.

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando l'omesso esame di risultanze probatorie, in realtà tendeva ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali era originata la condanna disciplinare di un avvocato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360; *Massime precedenti Vedi:* N. 28887 del 2019 Rv. 655596 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 31546 *del* 03/12/2019 (Rv. 656493 - 01)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**
U. *(CORTEGGIANO NICOLA) contro* C.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 11/05/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 103 INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in

discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360; *Massime precedenti Conformi:* N. 1479 del 1965 Rv. 312811 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18721 del 2018 Rv. 649716 - 01, N. 23851 del 2019 Rv. 655150 - 02

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 34158 *del* 20/12/2019 (Rv. 656335 - 03)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
N. *(RIASSETTO ANTONELLA) contro* F. *(RICARDI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017
138 PROVA CIVILE - 189 INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Limiti - Mancato esercizio - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

L'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Cod. Proc. Civ. art. 360; *Massime precedenti Conformi:* N. 3720 del 2011 Rv. 616512 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 33443 *del* 17/12/2019 (Rv. 656347 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.**
M. *(PANELLA ALESSIA) contro* G.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 26/01/2018
044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia sulla sola competenza in appello - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Condizioni.

La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 47

Cod. Proc. Civ. art. 133; Cod. Proc. Civ. art. 327; Cod. Proc. Civ. art. 360; *Massime precedenti Conformi:* N. 5391 del 2009 Rv. 607280 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 32023 *del* 09/12/2019 (Rv. 655960 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(MOSCO GIAN DOMENICO) contro* D. *(RONCO PASQUALE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/02/2015
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Domanda di condanna ad un facere infungibile - Omessa pronuncia - Motivo di ricorso - Ammissibilità - Ragioni.

L'omessa pronuncia su un motivo di appello avente ad oggetto il vizio della mancata statuizione da parte del giudice di primo grado sulla domanda di condanna ad un facere infungibile, integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'ammissibilità di un tale genere di pronuncia, in quanto idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'esecuzione volontaria da parte dell'obbligato, oltre a consentire l'eventuale e successiva domanda di risarcimento del danno nonché l'adozione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 614 bis

Massime precedenti Vedi: N. 22784 del 2018 Rv. 650929 - 01

---

19. 2. RICORSO PER CONFLITTO DI GIURISDIZIONE

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 32493 *del* 12/12/2019 (Rv. 656521 - 01)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
E. *(DE BELLO VIVIANA) contro* A.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 08/04/2016
092 GIURISDIZIONE CIVILE - 006 DI GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Ricorso per cassazione - Provvedimenti denunciati come confliggenti - Deposito in copia autentica - Necessità - Inosservanza - Improcedibilità del ricorso per conflitto.

Il ricorso per cassazione rivolto a denunciare, ai sensi dell'art. 362, comma 2, numero 1), c. p.c. un conflitto di giurisdizione richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica di entrambi i provvedimenti che hanno determinato il conflitto in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362; Cod. Proc. Civ. art. 369; *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 10997 del 2006 Rv. 588765 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21196 del 2009 Rv. 609496 - 01

19.3. RICORSO

Sez. U, ***Sentenza*** *n.* 34469 *del* 27/12/2019 (Rv. 656488 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Diff.)*

P. *(TOSADORI MAURIZIO) contro* D. *(PICCOLI SARA)*

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 17/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito – Riproduzione in ricorso ed indicazione della loro esatta collocazione - Necessità – Omissione – Inammissibilità del ricorso.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360; Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 8569 del 2013 Rv. 625839 - 01, N. 6014 del 2018 Rv. 648411 - 01, N. 27475 del 2017 Rv. 646829 - 01, N. 29093 del 2018 Rv. 651277 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 32804 *del* 13/12/2019 (Rv. 656036 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
S. *(FABRIZIO ALESSANDRA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/05/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 143 QUESTIONI NUOVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Questione implicante un accertamento in fatto non esaminata dalla sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Allegazione e deduzione della parte - Onere relativo - Contenuto.

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di

allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360; *Massime precedenti Conformi:* N. 28480 del 2005 Rv. 585743 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 34259 *del* 21/12/2019 (Rv. 656419 - 01)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**
E. *(SIGNORE MARIO) contro* L. *(TAMMETTA WALTER)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/07/2011
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Mancanza di data nella procura - Irrilevanza - Connessione della stessa con il ricorso cui accede - Conseguenze.

Nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83; Cod. Proc. Civ. art. 365

Legge 27/05/1997 num. 141

Massime precedenti Conformi: N. 18915 del 2012 Rv. 624097 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 33895 *del* 19/12/2019 (Rv. 656237 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ELEONORA REGGIANI.** *Relatore:* **ELEONORA REGGIANI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(CALIFANO CHRISTIAN) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/12/2011
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Impugnazione di una pluralità di sentenze o di provvedimenti con un unico atto - Ammissibilità - Limiti - Sentenze o provvedimenti diversi pronunciati in procedimenti distinti - Ricorso per cassazione proposto contestualmente e con un unico atto - Ammissibilità – Esclusione - Fattispecie.

L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di

quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle parti soccombenti in quattro diversi giudizi d'appello, da esse separatamente promossi contro una comune convenuta, l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto l'impugnativa di uno stesso avviso di liquidazione d'imposta, loro notificato in qualità di coobbligate in solido).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis

Massime precedenti Conformi: N. 19470 del 2014 Rv. 632790 - 01

19.4. PROCEDIMENTO E DECISIONE

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 34432 *del* 24/12/2019 (Rv. 656337 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*
Dichiara estinto il processo, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Giudizio di cassazione - Procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione.

In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.c. si deve intendere riferibile, quanto alla tempestività dell'atto di rinuncia, esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito previsto dall'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., il termine utile per la rinuncia va individuato nel passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire una analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo 380 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 14782 del 2018 Rv. 649019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19514 del 2008 Rv. 604336 - 01

Sez. U, ***Ordinanza*** *n.* 34429 *del* 24/12/2019 (Rv. 656485 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **LUCIO CAPASSO.** *(Conf.)*

I. *(PAPALE ORAZIO) contro* C. *(POMPEO SALVATORE WALTER)*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/12/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 197 RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Rinuncia depositata in cancelleria - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.

La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza,anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di effetti la rinuncia contenuta in una nota depositata dal difensore dopo l'inizio dell'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., per di più in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi: N. 17187 del 2014 Rv. 631994 - 01

---

20. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 32203 *del* 10/12/2019 (Rv. 656017 - 01)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
M. *(EBNER VITTORIO GLAUCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/04/2012
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 179 ISCRIZIONE A RUOLO

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Esecuzione forzata tributaria - Pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Procedimento - Natura stragiudiziale - Intervento del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Conseguenze - Opposizione atti esecutivi - Ammissibilità - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617; Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19; Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1; DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57; DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis; *Massime precedenti Vedi:* N. 26830 del 2017 Rv. 646639 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 32136 *del* 10/12/2019 (Rv. 656506 - 02)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(RIZZO GIANPAOLO) contro* C.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 09/12/2015
079 ESECUZIONE FORZATA - 078 INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Espropriazione immobiliare - Aggiudicazione - Termine per il versamento del saldo prezzo - Perentorietà - Fondamento.

079 ESECUZIONE FORZATA - 225 TERMINI

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152; Cod. Proc. Civ. art. 153; Cod. Proc. Civ. art. 569

Cod. Proc. Civ. art. 574

Cod. Proc. Civ. art. 585

Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Conformi: N. 11171 del 2015 Rv. 635438 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 32136 *del* 10/12/2019 (Rv. 656506 - 01)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(RIZZO GIANPAOLO) contro* C.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 09/12/2015
079 ESECUZIONE FORZATA - 078 INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Proroga del termine per il versamento del prezzo - Onere di proporre opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine dal decreto di trasferimento - Esclusione - Fondamento.

079 ESECUZIONE FORZATA - 154 TERMINE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità

dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 585

Cod. Proc. Civ. art. 617; Cod. Proc. Civ. art. 586; Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Difformi: N. 7446 del 2007 Rv. 597310 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13043 del 2018 Rv. 648881 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 33723 *del* 18/12/2019 (Rv. 656350 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**
B. *(MERCANTI GIUSEPPE) contro* C. *(ANTONUCCI ARTURO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2017
079 ESECUZIONE FORZATA - 038 CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità - Diritto del creditore all'equivalente in denaro dei beni - Azionabilità in via esecutiva a tal fine del titolo di condanna alla consegna – Esclusione – Fondamento.

079 ESECUZIONE FORZATA - 205 TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell'equivalente monetario di tali beni va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerti la sussistenza e ne liquidi l'importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l'esecuzione per espropriazione, ma solo quella in forma specifica ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c., ancorché si assuma esistere un prezzo ufficiale di mercato dei beni perduti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474; Cod. Proc. Civ. art. 605

Massime precedenti Vedi: N. 23900 del 2018 Rv. 650883 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 33728 *del* 18/12/2019 (Rv. 656351 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
G. *(BERTUZZI PIETRO) contro* I. *(FIORENTINO GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/04/2018
079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Domanda riconvenzionale subordinata volta ad ottenere un nuovo accertamento - Rigetto dell'opposizione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità al termine per impugnare - Esclusione - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale; al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello od a quello di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36; Cod. Proc. Civ. art. 615; Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1; Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3; Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 1123 del 2014 Rv. 629827 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 33466 *del* 17/12/2019 (Rv. 656349 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
A. *(LAURITO MARIA TERESA) contro* I. *(CANDIANO NICOLA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 12/09/2017
079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Nullità della notificazione del pignoramento – Opposizione – Effetti - Sanatoria – Fondamento.

Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 617; *Massime precedenti Vedi:* N. 25900 del 2016 Rv. 642319 - 01, N. 24527 del 2008 Rv. 604734 - 01, N. 19498 del 2013 Rv. 627585 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 32708 *del* 12/12/2019 (Rv. 656346 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
L. *(SANASI ANTONIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/12/2017
188 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 215 TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi -

Computo nella durata complessiva della procedura della fase sommaria di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 dello stesso art. 618 c.p.c., previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. L'art. 618, comma 2, c.p.c., infatti, àncora l'introduzione del giudizio di merito alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, atteso che la presentazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617 comma 2, c.p.c., è finalizzata solo all'eventuale sospensione della procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis; Cod. Proc. Civ. art. 617; Cod. Proc. Civ. art. 618; *Massime precedenti Vedi:* N. 31694 del 2018 Rv. 651973 - 01

---

21. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 31702 *del* 04/12/2019 (Rv. 655999 - 01)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(SCARDIGNO LEONARDO) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/06/2013
131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 012 ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE Decreto ingiuntivo - Provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. - Opposizione - Sentenza di rigetto - Provvedimento che dichiara l'esecutorietà - Necessità - Esclusione.

In caso di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., al fine di procedere all'esecuzione non è necessario che al decreto sia conferita anche l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c., non potendo equipararsi l'opposizione proposta dalla parte destinataria dell'ingiunzione al provvedimento giudiziale di revoca della provvisoria esecuzione già concessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642; Cod. Proc. Civ. art. 654

Massime precedenti Vedi: N. 26676 del 2007 Rv. 602830 - 01 Rv. 602830 - 01

---

22. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER CONVALIDA DI LICENZA O SFRATTO

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 33769 *del* 19/12/2019 (Rv. 656333 - 01)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(CIPRIETTI SABATINO) contro* M. *(RICCI MATTEO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/12/2017
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Intimazione di sfratto - Notificazione ad associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante - Necessità

della spedizione dell'avviso previsto dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di notificazione dell'intimazione di sfratto a un'associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante non è necessaria la spedizione dell'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c., dovendo applicarsi analogicamente la disciplina della notificazione alle persone giuridiche e, quindi, il principio secondo il quale, ove tale intimazione sia consegnata a uno dei soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., il predetto adempimento non deve essere compiuto, poiché esso riguarda l'ipotesi di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, configurabile ex art. 138 c.p.c. soltanto in relazione alle persone fisiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138; Cod. Proc. Civ. art. 145

Cod. Proc. Civ. art. 660; *Massime precedenti Vedi:* N. 11702 del 2002 Rv. 572224 - 01

---

23. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 32409 *del* 11/12/2019 (Rv. 656558 - 02)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
P. *(TRUSSARDI ROBERTO) contro* U.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 172 DECRETI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Amministrazione di sostegno - Provvedimenti adottati dalla corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Carattere decisorio e definitivo del provvedimento - Irrilevanza.

In materia di amministrazione di sostegno, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo avverso il decreto adottato dal giudice tutelare, non occorre indagarne il carattere decisorio e definitivo, perché l'art. 720 bis, comma 3, c.p.c. ammette espressamente sempre detta impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404; Cod. Civ. art. 405; Cod. Civ. art. 411; Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 9839 del 2018 Rv. 648279 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22693 del 2017 Rv. 645524 - 01

---

24. ARBITRATO

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 32028 *del* 09/12/2019 (Rv. 656127 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
E. *(MIRONE AURELIO) contro* A. *(GERMINI SILVIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2014
013 ARBITRATO - 039 TERMINI

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - TERMINI Decorrenza - Dalla notificazione del lodo alla parte personalmente - Ammissibilità - Artt. 170 e 285 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.

La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 285

Cod. Civ. art. 828; *Massime precedenti Conformi:* N. 6300 del 2000 Rv. 536544 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

rassegna tematica in tema di Protezione Internazionale

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33858** *del* **19/12/2019** (Rv. **656566 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
B. *(BENZONI MARTINO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente - Nuova audizione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che - come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia - rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33360** *del* **17/12/2019** (Rv. **656564 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
G. *(CRISTOFORI ALESSANDRO) contro* P.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/06/2016

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia da parte del familiare del minore, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, i "gravi motivi" connessi con lo sviluppo psico-fisico di quest'ultimo sono il presupposto legittimante il rilascio dello speciale permesso di soggiorno, mentre l'età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quel presupposto sussista o meno; ne consegue che è sindacabile in sede di legittimità soltanto la pronuncia che abbia totalmente trascurato di considerare l'età o le condizioni di salute del minore, non anche quella che abbia preso in considerazione i detti parametri per trarne, però, conclusioni contestate dal ricorrente, ovvero abbia negato o affermato la sussistenza dei "gravi motivi", trattandosi - come in ogni altro caso in cui la legge civile impiega tale locuzione - di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvi i casi-limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante, ossia tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" che la motivazione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve garantire.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33507** *del* **17/12/2019** (Rv. **656565 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.**
W. *(CAMMARATA LEONARDO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MILANO, 27/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento prefettizio di espulsione - Comunicazione all'interessato di copia via fax senza attestazione di conformità all'originale - Nullità - Fondamento.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all'espellendo venga consegnata soltanto una copia dell'atto via fax non recante l'attestazione di conformità all'originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17569 del 2010 Rv. 614278 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33187** *del* **16/12/2019** (Rv. **656562 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(FRIZZI GIOVANNA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 06/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Grave malattia incurabile - Impossibilità di rimedi terapeutici - Irrilevanza ai fini del diniego di tutela - Valutazione bilanciata con le condizioni di vita del Paese d'origine - Necessità - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione di vulnerabilità del richiedente non può essere astrattamente esclusa sulla base del mero accertamento dell'impossibilità di rimedi terapeutici per la grave malattia denunciata, senza che il giudice valuti anche la possibilità per il richiedente, in caso di rimpatrio, di essere posto in condizione di usufruire del godimento dei diritti fondamentali in relazione sia alle condizioni di vita del Paese di provenienza, sia alle limitazioni derivanti dalla malattia da cui è affetto. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva negato la protezione umanitaria solo sul rilievo dell'inesistenza di terapie contenitive della patologia riscontrata sul richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01, N. 18541 del 2019 Rv. 654661 - 01, N. 26641 del 2016 Rv. 642778 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33171** *del* **16/12/2019** (Rv. **656560 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **IRENE SCORDAMAGLIA.** *Relatore:* **IRENE SCORDAMAGLIA.**
O. *(MAESTRI ANDREA) contro* P.
Rigetta, GIUDICE DI PACE RIMINI, 15/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Immigrazione - Espulsione - Contestazione delle modalità di esecuzione - Incidenza sulla legittimità del provvedimento prefettizio - Esclusione - Fondamento.

Le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero, dettate dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. in l. n. 129 del 2011, non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione atteso che eventuali difformità attinenti all'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dall'art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 289, Legge 02/08/2011 num. 29, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Conformi: N. 28157 del 2017 Rv. 646312 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33166** *del* **16/12/2019** (Rv. **656559 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **IRENE SCORDAMAGLIA.** *Relatore:* **IRENE SCORDAMAGLIA.**
H. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* U.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 23/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Opposizione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Ragioni umanitarie nuove o diverse - Nozione - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice di pace - Sussistenza.

L'opposizione all'espulsione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi valutare la "novità" non solo in senso oggettivo, ma anche - ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi "medio tempore" - in senso soggettivo, con la conseguenza che integrano il suddetto requisito non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della commissione territoriale perché non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dal giudice di pace il quale è tenuto, al pari del giudice della protezione internazionale, all'obbligo di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4230 del 2013 Rv. 625460 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33178** *del* **16/12/2019** (Rv. **656561 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
H. *(CORRADO GIOVANNA) contro* Q.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE LECCE, 31/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento nel C.P.R. - Proroga dopo la scadenza del termine iniziale o prorogato - Illegittimità - Conseguenze.

E' illegittima la proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri che sia stata disposta sulla base di un'istanza formulata successivamente alla scadenza del termine iniziale, o prorogato, della misura restrittiva, sicché, anche qualora l'iniziale

convalida della misura restrittiva non sia stata tempestivamente impugnata dal destinatario, il provvedimento di proroga va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 8, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 27939 del 2019 Rv. 655650 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19195 del 2015 Rv. 637093 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32961** *del* **13/12/2019** (Rv. **656499 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
F. *(SGARBI PIETRO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in tema di protezione internazionale - disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Amministrazione rimasta contumace in primo grado - Termine breve per la proposizione dell'appello - Decorrenza - Notificazione su istanza di parte - Necessità - Fondamento.

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell'appello decorre, quando l'Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., perché il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32958** *del* **13/12/2019** (Rv. **656480 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
T. *(FEROCI CONSUELO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MACERATA, 26/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Rigetto da parte della commissione territoriale - Espulsione in pendenza del termine per impugnare - Divieto - Dichiarazione dello straniero di non voler richiedere la protezione internazionale - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, è vietata l'espulsione del richiedente asilo al quale la commissione territoriale abbia già respinto la domanda con provvedimento ancora impugnabile, anche se dichiari al personale di polizia di non voler presentare domanda di protezione internazionale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo di lasciare il territorio italiano sorge soltanto dopo il decorso del termine per impugnare le pronunce negative e che la menzionata dichiarazione non priva l'interessato del diritto di impugnarle.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 23, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 27077 del 2019 Rv. 655648 - 01, N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01, N. 23576 del 2016 Rv. 642792 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32331** *del* **11/12/2019** (Rv. **656498 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
D. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE AOSTA, 13/07/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione - Impugnazione - Rischio di persecuzione nel paese di origine - Mancata conoscenza dal parte dell'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento - Omessa presentazione di domanda di protezione internazionale - Irrilevanza.

In tema di protezione internazionale, l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 sancisce il divieto di espulsione in caso di rischio di persecuzione nel paese di origine, che può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione della misura espulsiva di cui all'art. 13 del citato decreto, essendo irrilevante il fatto che al momento dell'adozione dell'atto impugnato tale rischio non fosse noto all'autorità amministrativa o che lo straniero non avesse in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9762 del 2019 Rv. 653690 - 01, N. 4230 del 2013 Rv. 625460 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **32250** *del* **10/12/2019** (Rv. **656096 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.**
T. *(ARCULEO LAURA) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 02/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in tema di protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale - Mancata acquisizione del fascicolo amministrativo - Rilevanza - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, affinchè la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo formato dalla commissione territoriale assuma rilievo ai fini della decisione, occorre che sia specificato il contenuto dei documenti non consultati, a causa del mancato assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 35 bis, comma 8, del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché la loro decisività ai fini della valutazione della domanda di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

---

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32041** *del* **09/12/2019** (Rv. **656355 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
K. *(PRIORE FRANCESCO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/06/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018540/2019 65466002

Massime precedenti Conformi: N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31928** *del* **06/12/2019** (Rv. **655955 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.**
G. *(DI LAURO TOMMASINO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 04/04/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ordine pubblico - Decreto di espulsione - Comunicazione all'interessato - Copia conforme all'originale - Attestazione di conformità da parte del questore e non del prefetto - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della questura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13304 del 2014 Rv. 631512 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31565** *del* **03/12/2019** (Rv. **656477 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(MATTIANGELI FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/06/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Condizioni sostanziali e regole procedurali di cui agli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286 del 1998 - Rispetto - Necessità - Fondamento.

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23316 del 2018 Rv. 653874 - 02, N. 8582 del 2008 Rv. 602684 - 01